SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 39

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 17 febbraio 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 6 febbraio 2009, n. **6**.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione e funzioni della Commissione

1. È istituita, per la durata della XVI legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, di seguito denominata «Commissione», con il compito di:

a) svolgere indagini atte a fare luce sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni in esse coinvolte o ad esse comunque collegate, sui loro assetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata, con specifico riferimento alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale;

b) individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti e altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti tra le diverse regioni del Paese e verso altre nazioni;

c) verificare l'eventuale sussistenza di comportamenti illeciti da parte della pubblica amministrazione centrale e periferica e dei soggetti pubblici o privati operanti nella gestione del ciclo dei rifiuti, anche in riferimento alle modalità di gestione dei servizi di smaltimento da parte degli enti locali e ai relativi sistemi di affidamento;

d) verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite relative ai siti inquinati nel territorio nazionale;

e) verificare la corretta attuazione della normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti pericolosi e della loro puntuale e precisa caratterizzazione e classificazione e svolgere indagini atte ad accertare eventuali attività illecite connesse a tale gestione.

2. La Commissione riferisce al Parlamento annualmente con singole relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.

3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

Art. 2.

Composizione della Commissione

1. La Commissione è composta di dodici senatori e di dodici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei Deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nella proposta di autoregolamentazione avanzata, con la relazione approvata nella seduta del 3 aprile 2007, dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare istituita dalla legge 27 ottobre 2006, n. 277.

2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i suoi componenti possono essere confermati.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti la Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.

6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.

Testimonianze

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 372 del codice penale.

Art. 4.

Acquisizione di atti e documenti

1. La Commissione può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso
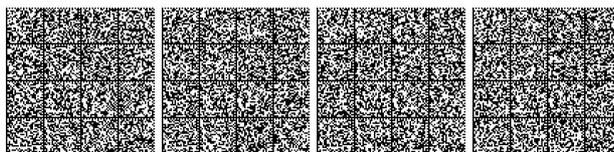
l'autorità giudiziaria altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

3. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.

Art. 5.

Obbligo del segreto

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 2.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 6.

Organizzazione interna

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.

3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione si avvale dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e può avvalersi di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti.

5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 75.000 euro per l'anno 2008 e di 150.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

7. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle analoghe Commissioni precedenti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 febbraio 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 152):

Presentato dall'on. Tommaso Foti il 29 aprile 2008.

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente territorio e lavori pubblici), in sede referente, il 22 maggio 2008 con pareri delle commissioni I, II e V.

Esaminato dalla VIII commissione, in sede referente, l'8 e il 17 luglio 2008; il 1° ottobre 2008; l'11 novembre 2008.

Assegnato nuovamente alla VIII commissione (Ambiente), in sede legislativa, il 3 dicembre 2008, con pareri delle commissioni I, II e V.

Esaminato dalla VIII commissione, in sede legislativa, il 9 dicembre 2008 ed approvato il 10 dicembre 2008 in un Testo Unificato con atto n. C.1182 (on. Francesco STRADELLA*)* ed atto n. C. 1239 (on. Antonio DI PIETRO*)*.

Senato della Repubblica (atto n. 1269):

Assegnato alla 13ª commissione (Ambiente), in sede referente, il 17 dicembre 2008 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª.

Esaminato dalla 13ª commissione, in sede referente, il 21 gennaio 2009.

Assegnato nuovamente alla 13ª commissione (Ambiente), in sede deliberante, il 28 gennaio 2009.

Esaminato ed approvato dalla 13ª commissione, in sede deliberante, il 29 gennaio 2009 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª.

N O T E

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
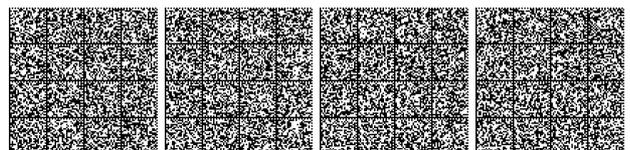
Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 82 della Costituzione:

«Art. 82. *(Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse).* — A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della Autorità giudiziaria.»;

— Si riporta il testo degli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale:

«Art. 416. *(Associazione per delinquere).* — Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti [c.p. 576, n. 4], coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione [c.p. 28, 29, 32, 270, 305, 306] sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione [c.p. 115], la pena è della reclusione da uno a cinque anni [c.p. 29, 32].

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi [c.p. 585] le campagne o le pubbliche vie [c.p. 70, n. 1] si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata [c.p. 63, 64] se il numero degli associati è di dieci o più [c.p. 418].

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma;»

«Art. 416-*bis*. *(Associazioni di tipo mafioso anche straniere).* — Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.».

— Si riporta il testo dell'art. 133 del codice di procedura penale:

«Art. 133. *(Accompagnamento coattivo di altre persone).* — 1. Se il testimone, il perito, il consulente tecnico, l'interprete o il custode di cose sequestrate, regolarmente citati o convocati, omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice può ordinarne l'accompagnamento coattivo e può altresì condannarli, con ordinanza, a pagamento di una somma da euro 51 a euro 516 a favore della cassa delle ammende nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.

2. Si applicano le disposizioni dell'art. 132.».

Note all'art. 2:

— la legge 27 ottobre 2006, n. 277, recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 9 novembre 2006;

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo degli articoli da 366 a 372 del codice penale:

«Art. 366 *(Rifiuto di uffici legalmente dovuti).* — Chiunque, nominato dall'autorità giudiziaria perito [c.p.c. 61; c.p.p. 221], interprete [c.p.c. 122; c.p.p. 143], ovvero custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale (c.p.p. 259], ottiene con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 30 a euro 516.

Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinanzi all'autorità giudiziaria per adempiere ad alcuna delle predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalità [c.p. 495], ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime.

Le disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a deporre come testimonio dinanzi all'autorità giudiziaria [c.p.c.244; c.p.p. 196] e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria [c.p.c. 256; c.p.p. 4, 97].

Se il colpevole è un perito o un interprete, la condanna importa l'interdizione dalla professione o dall'arte [c.p. 30].».

«Art. 367. *(Simulazione di reato).* — Chiunque, con denuncia [c.p.p. 331, 333], querela [c.p.p. 336], richiesta [c.p.p. 341, 342] o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'autorità giudiziaria o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, afferma falsamente essere avvenuto un reato, ovvero simula le tracce di un reato, in modo che si possa iniziare un procedimento penale per accertarlo, è punito con la reclusione da uno a tre anni [c.p. 370].».

«Art. 368. *(Calunnia).* — Chiunque, con denunzia [c.p.p. 331, 333], querela [c.p.p. 336], richiesta [c.p.p. 341, 342] o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'autorità giudiziaria o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni [c.p. 29, 32, 370].

La pena è aumentata [c.p. 64] se s'incolpa taluno di un reato pel quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un'altra pena più grave.

La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo; e si applica la pena dell'ergastolo, se dal fatto deriva una condanna alla pena di morte [c.c. 463, n. 3].».

«Art. 369. *(Autocalunnia).* — Chiunque, mediante dichiarazione ad alcuna delle autorità indicate nell'articolo precedente, anche se fatta con scritto anonimo o sotto falso nome, ovvero mediante confessione innanzi all'autorità giudiziaria, incolpa se stesso di un reato che egli sa non avvenuto, o di un reato commesso da altri, è punito con la reclusione da uno a tre anni [c.p. 29, 370].».

«Art. 370. *(Simulazione o calunnia per un fatto costituente contravvenzione).* — Le pene stabilite negli articoli precedenti sono diminuite [c.p. 65] se la simulazione o la calunnia concerne un fatto preveduto dalla legge come contravvenzione.».

«Art. 371. *(Falso giuramento della parte).* — Chiunque, come parte in giudizio civile [c.p.c. 238], giura il falso è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Nel caso di giuramento deferito d'ufficio [c.c. 2736; c.p.c. 240], il colpevole non è punibile, se ritratta il falso prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile [c.p.c. 324]. La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici [c.p. 28].».

«Art. 371-*bis*. *(False informazioni al pubblico ministero).* — Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Ferma l'immediata procedibilità nel caso di rifiuto di informazioni, il procedimento penale, negli altri casi, resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le informazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere.

Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo si applicano, nell'ipotesi prevista dall'art. 391-*bis*, comma 10, del codice di procedura penale, anche quando le informazioni ai fini delle indagini sono richieste dal difensore.».

«Art. 371-*ter*. *(False dichiarazioni al difensore)*. — Nelle ipotesi previste dall'art. 391-*bis*, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, chiunque, non essendosi avvalso della facoltà di cui alla lettera *d)* del comma 3 del medesimo articolo, rende dichiarazioni false è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Il procedimento penale resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le dichiarazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere.».

«Art. 372. *(Falsa testimonianza)*. — Chiunque, deponendo come testimone [c.p.c. 244; c.p.c. 194] innanzi all'autorità giudiziaria, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da due a sei anni [c.c. 463, n. 3; c.p.c. 256; c.p.p. 499].».

Note all'art. 4:

— per il testo degli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale si veda note all'art. 1.

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 326 del codice penale:

«Art. 326. *(Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio)*. — Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.».

09G0014

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 gennaio 2009.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio delle isole Eolie.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 giugno 2002 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio del comune di Lipari;

Visto il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2002, con il quale è stata disposta la proroga del sopra citato stato di emergenza, sino al 31 dicembre 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2003, con il quale è stata disposta la proroga e dichiarazione dello stato d'emergenza, fino al 31 dicembre 2003, rispettivamente nel territorio del comune di Lipari e nelle prospicienti aree marine;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 2003, recante la dichiarazione dello stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2003, nel territorio delle isole Eolie, nelle aree marine e nelle fasce costiere interessate dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 2003, con il quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza nel territorio delle isole Eolie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre 2004, con il quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza nel territorio delle isole Eolie fino al 31 dicembre 2005;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2005, con il quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza nel territorio delle isole Eolie fino al 31 dicembre 2006;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 dicembre 2006, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza nel territorio delle isole Eolie fino al 31 dicembre 2007;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 2008, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza nel territorio delle isole Eolie fino al 31 dicembre 2008;

Considerato, pertanto, che gli interventi straordinari finalizzati alla risoluzione del contesto emergenziale sono ancora in corso di realizzazione permanendo le condizioni di grave rischio anche derivante dalla natura vulcanica e dalla particolare collocazione geografica delle isole Eolie, e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Ritenuto, altresì, necessario proseguire nelle attività di monitoraggio allo scopo di tutelare la pubblica e privata incolumità nell'area delle isole Eolie, nelle aree marine e nelle fasce costiere limitrofe;

Ritenuto pertanto, che ricorrono, nella fattispecie in esame, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

D'intesa con la regione Siciliana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 gennaio 2009;
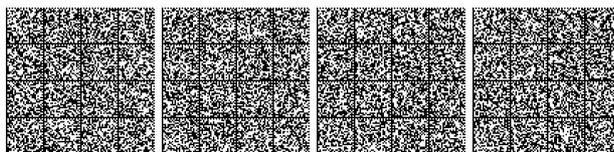
Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza nel territorio delle isole Eolie.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A01393

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 gennaio 2009.

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi avversi che hanno colpito il territorio della regione Calabria nel mese di gennaio 2009.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che nel mese di gennaio del 2009 il territorio della regione Calabria è stato interessato da eccezionali eventi avversi;

Considerato che i summenzionati eventi hanno provocato dissesti idrogeologici e idraulici quali frane, smottamenti e crolli, nonché allagamenti ed esondazioni causando, in alcuni casi ferimenti ed in altri la perdita di vite umane;

Ravvisata la necessità di procedere con ogni urgenza alla realizzazione dei primi interventi finalizzati alla rimozione delle situazioni di pericolo ed alla messa in sicurezza dei luoghi, altresì provvedendo ad adottare ogni misura occorrente in favore della popolazione interessata;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

D'intesa con la regione Calabria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 gennaio 2009;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è dichiarato, fino al 31 gennaio 2010, lo stato di emergenza nel territorio della regione Calabria.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A01394

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 febbraio 2009.

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Palermo. (Ordinanza n. 3737).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 gennaio 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Palermo e nominato il Prefetto di Palermo Commissario delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato che allo stato attuale nel territorio della provincia di Palermo non risulta ancora completato il sistema impiantistico di smaltimento dei rifiuti urbani previsto dal vigente piano regionale e che l'unica discarica operativa, oltre quella in località Bellolampo, è quella sita nel territorio del comune di Castellana Sicula con una capacità insufficiente a ricevere tutti i volumi di rifiuti urbani prodotti;

Considerato che presso la discarica in località Bellolampo in provincia di Palermo sono smaltiti i rifiuti prodotti nel territorio comunale di Palermo e quelli prodotti da altri cinquantatre comuni della provincia di Palermo;

Considerato altresì che si rende necessario verificare la corretta tenuta delle vasche della discarica di Bellolampo e provvedere all'eventuale messa in sicurezza ed alla bonifica della discarica;
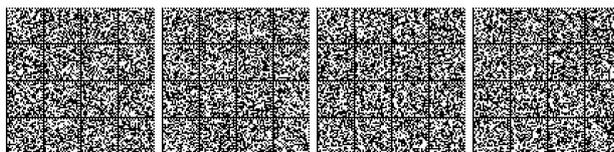
Considerato che è divenuto urgente attuare interventi strutturali sulla discarica in località Bellolampo per incrementarne l'attuale capacità di abbancamento dei rifiuti garantendo nel contempo, anche nelle more della realizzazione degli interventi necessari, la corretta gestione dei rifiuti nel rispetto della tutela della salute e delle matrici ambientali;

Considerato, inoltre, che è necessario assicurare ulteriormente la continuità dell'esercizio della discarica di Bellolampo, anche in deroga ai limiti di capacità prossimi alla saturazione e provvedere tempestivamente a porre in essere ogni azione urgente finalizzata al superamento della grave situazione determinatasi, mediante il ricorso a mezzi e poteri straordinari;

Ravvisata quindi, la necessità di assicurare il compimento di tutti gli interventi ancora necessari al definitivo avvio del ciclo integrato dei rifiuti nella provincia di Palermo;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 14 gennaio 2009 con la quale si condivide la richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza avanzata dal presidente della regione Siciliana;

Visti gli esiti della riunione di coordinamento svoltasi il 27 gennaio 2009 a cui hanno partecipato il Prefetto di Palermo ed i rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della regione Siciliana;

Acquisita l'intesa della regione Siciliana;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri,

Dispone:

Art. 1.

1. Il Commissario delegato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 gennaio 2009, in via prioritaria rispetto ad ogni altra iniziativa provvede:

ad assicurare, anche in deroga ai limiti di capacità autorizzati, la continuità del conferimento ed abbancamento di rifiuti nella discarica di Palermo-Bellolampo, garantendo comunque la salvaguardia delle matrici ambientali e la tutela della salute;

previa verifica della corretta tenuta delle vasche della discarica di Palermo-Bellolampo, e, ove necessario, a progettare, autorizzare e realizzare la messa in sicurezza e la bonifica della discarica;

a progettare, autorizzare e realizzare, gli interventi strutturali urgenti e necessari ad incrementare l'attuale capacità di abbancamento dei rifiuti della discarica di Palermo-Bellolampo, garantendo, nelle more dell'attuazione di tali interventi, la continuità dell'esercizio della discarica e lo smaltimento dei rifiuti nel rispetto della tutela della salute e delle matrici ambientali;

a promuovere presso gli enti ordinariamente competenti ogni occorrente iniziativa per favorire il compimento degli interventi necessari al definitivo avvio del ciclo integrato dei rifiuti nella provincia di Palermo ed all'incremento dei livelli della raccolta differenziata nella provincia di Palermo;

ad autorizzare gli impianti di trattamento e di selezione a servizio della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

ad autorizzare la messa in esercizio di impianti di recupero finale dei rifiuti raccolti in maniera differenziata basati su nuove tecnologie.

2. Nel caso di accertata insufficienza della capacità di abbancamento nella discarica di Palermo-Bellolampo, il Commissario delegato provvede ad individuare, progettare, autorizzare e realizzare altri siti di conferimento dei rifiuti urbani, anche utilizzando le discariche chiuse che presentano ancora volumetrie disponibili;

3. Per l'adozione di tutte le iniziative necessarie al superamento dell'emergenza, il Commissario delegato è autorizzato ad avvalersi dell'ISPRA o diSocietà specializzate a totale capitale pubblico, in possesso delle necessarie capacità tecniche, designate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il riconoscimento, a favore dei medesimi organismi, dei costi, preventivamente autorizzati dal Commissario delegato. Il medesimo Commissario potrà, altresì, avvalersi dei Nuclei operativi di polizia ambientale, delle strutture e degli uffici regionali, degli enti locali anche territoriali, delle amministrazioni periferiche dello Stato e delle aziende pubbliche di servizi e della cooperazione degli uffici del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 2.

1. L'approvazione dei progetti da parte del Commissario delegato sostituisce, ad ogni effetto, i visti, i pareri, le autorizzazioni e le concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali, e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico generale, nonché ai piani ed ai programmi di settore, costituisce vincolo per l'esproprio e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori, in deroga all'art. 98, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 salva l'applicazione dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni, anche prima dell'espletamento delle procedure espropriative, che si svolgeranno con i termini di legge ridotti della metà.

2. Per i progetti di interventi e di opere di messa in sicurezza e di bonifica per cui è prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con l'approvazione del progetto si intende ricompreso anche il giudizio di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 252 comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Il Commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cadenza trimestrale, una relazione sullo stato degli interventi di cui alla presente ordinanza.

Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente ordinanza il Commissario delegato è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispet-

to dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni:

a) articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 23, 24, 25 e 26, 191, 199, 208, 210, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251 e 253 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche;

b) articoli 5, 7, 9 e 10 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e successive modifiche;

c) articoli 5, 6 comma 1, lettera *p)*, 7 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, fermo il rispetto dell'art. 6 della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999; articoli 8, 9 e 10, limitatamente alla tempistica ed alle modalità ivi previste, art. 14, fermo il rispetto dell'art. 10 della citata direttiva 1999/31/CE; punto 2.4.2. dell'allegato I, quarto capoverso;

d) articoli 6, commi 1 e 2, e 7 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005;

e) decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-*bis* e successive modifiche ed integrazioni;

f) articoli 6, commi 1 e 2, e 7 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005;

g) decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 agosto 2005, articoli 1, comma 2, 3, comma 1, 4 commi 1 e 3, 6, 7, 8, 10, comma 3;

h) decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» articoli 3, 6, 7, 29, 34, 37, 40, 48, 53, 55, 56, 57, 67, 72, 75, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 118, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 141, 144, titolo III, capo IV – sezioni I, II e III 241 e 243 e successive modificazioni ed integrazioni e relative disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;

i) legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, art. 7;

j) decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 1 del 28 febbraio 2006;

k) leggi regionali strettamente collegate agli interventi da eseguire.

2. Il Commissario delegato, qualora eserciti le deroghe di cui al comma 1, lettera *a)*, del presente articolo, relative al titolo III della Parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, previa notifica alla Commissione europea - ai sensi dell'art. 6, comma 11, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 - del ricorso alla procedura di cui all'art. 2, comma 3, della Direttiva 85/337/CEE, modificata dalle direttive 97/11/CEE e 2003/35/CEE, sottopone i progetti degli interventi di cui all'art. 1 ad una procedura accelerata di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale.

3. Il Commissario delegato attiva la procedura di cui al comma 2 avvalendosi dei competenti uffici regionali, che mettono a disposizione del pubblico e della Commissione europea le informazioni relative alla decisione di esenzione, le ragioni per cui è stata concessa, gli elementi progettuali, la relazione di compatibilità ambientale redatta secondo i criteri dell'Allegato IV della Direttiva medesima. Le eventuali osservazioni devono pervenire ai competenti uffici regionali entro quindici giorni dall'avviso al pubblico. La procedura deve essere conclusa entro il termine massimo di venti giorni. In caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso, la decisione è rimessa al Presidente della regione Sicilia, che si esprime inderogabilmente entro i successivi cinque giorni. Contestualmente all'avvio della procedura sono avviati i lavori per l'attivazione dei siti, mentre l'autorizzazione all'esercizio delle discariche è subordinata alla conclusione della procedura ed al rispetto delle eventuali prescrizioni dettate.

Art. 4.

1. Al Commissario delegato, in relazione ai compiti conferiti, è riconosciuto un compenso pari al 70 per cento del trattamento economico in godimento, oltre l'eventuale trattamento di missione, nei limiti previsti per i dirigenti generali dello Stato ed in deroga alla legge 18 dicembre 1973, n. 836.

2. Per l'espletamento delle iniziative previste dalla presente ordinanza, il Commissario delegato è autorizzato ad avvalersi di un soggetto attuatore che opera sulla base di specifiche indicazioni impartite, a cui è corrisposto un compenso in misura pari al 70 per cento del trattamento spettante al Commissario delegato, oltre l'eventuale trattamento di missione, ed al quale è riconosciuto, d'intesa con il Commissario, il potere di firma in caso di assenza del Commissario medesimo.

3. Per assicurare il necessario raccordo con il Dipartimento della Protezione Civile, il Capo del Dipartimento è autorizzato a conferire un incarico di funzione dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 19, comma 4, 5-*bis* e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai limiti percentuali ivi previsti, da destinare alla suddetta struttura.

4. Al fine di garantire il necessario supporto all'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato è autorizzato a costituire un'apposita struttura, composta da non oltre sei unità di personale, anche in quiescenza, appartenente all'amministrazione civile dell'Interno e/o ad altre pubbliche amministrazioni, anche in posizione di comando o distacco, previo assenso degli interessati, fermo restando il trattamento, anche economico, in essere al momento del comando. Al predetto personale, la cui assegnazione avviene, anche in deroga alla vigente normativa in materia di mobilità, nel rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della legge 15 marzo 1997, n. 127, è corrisposto un compenso per lavoro straordinario per prestazioni lavorative effettivamente rese nel limite massimo di 70 ore mensili pro-capite, oltre i limiti anche di natura contrattuale previsti dalla vigente legislazione, ovvero, qualora appartenente alla carriera prefettizia, un compenso pari al 60 per cento del trattamento economico in godimento, oltre l'eventuale trattamento di missione. Al personale in quiescenza è corrisposto un compenso pari al 60 per cento del trattamento economico in godimento.

5. Per garantire il necessario supporto tecnico-scientifico alle attività che devono essere svolte per il superamento dell'emergenza, il Commissario delegato può avvalersi di non oltre tre esperti di elevata qualificazione, per i quali, qualora non dipendente pubblico, il Commissario delegato determina con proprio provvedimento i relativi compensi, tenendo conto della professionalità richiesta e della specificità dell'incarico conferito.
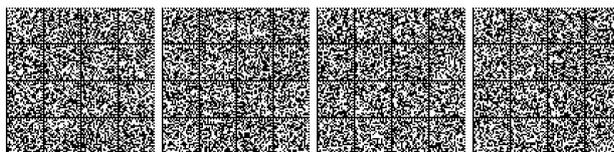
6. Il Commissario delegato è altresì coadiuvato da un Comitato consultivo giuridico - legale composto da un magistrato della Corte dei conti, da un avvocato dello Stato, da un magistrato amministrativo e da un rappresentante della regione Siciliana, ai quali è riconosciuto un compenso pari al 30 per cento del trattamento economico in godimento, oltre l'eventuale trattamento di missione.

7. Per le attività di cooperazione necessarie all'attuazione della presente ordinanza, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi fino ad un massimo di nove unità di personale, comunque in servizio presso il medesimo Dicastero e di personale in servizio presso istituti e società che realizzano attività strumentali alle esigenze e finalità del suddetto Dicastero, nonché fino ad un massimo di tre esperti nelle materie tecniche, giuridiche ed amministrative. Al predetto personale il Commissario delegato riconosce il trattamento di missione, nonché il lavoro straordinario svolto fino ad un massimo di settanta ore mensili. Agli esperti è riconosciuta una indennità mensile omnicomprensiva determinata nel provvedimento di nomina in relazione al profilo professionale ed alle mansioni a cui sono adibiti.

Art. 5.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza, relativi alla progettazione delle attività di messa in sicurezza e bonifica della discarica di Palermo-Bellolampo e alla realizzazione dei necessari interventi strutturali sulla medesima discarica, nonché agli oneri di cui all'art. 4 e per il funzionamento della struttura commissariale si provvede:

quanto a euro 2.000.000,00 a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'esercizio finanziario 2009, capitolo 7510, PG 01;

quanto a euro 2.000.000,00 a valere sulle risorse finanziarie del bilancio regionale.

2. Il Commissario delegato può utilizzare ulteriori ed eventuali risorse finanziarie disponibili sul bilancio regionale, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali, nonché ulteriori risorse assegnate o destinate per le finalità di cui alla presente ordinanza.

3. Ai fini dell'espletamento dell'attività di vigilanza finalizzata a garantire una corretta esecuzione degli interventi connessi alle attività di cui alla presente ordinanza, ivi compresa la dotazione delle tecnologie necessarie, è attribuita al Commissario delegato la somma di euro 2.500.000,00 di cui all'art. 7, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3388 del 23 dicembre 2004.

4. Per l'utilizzo delle risorse di cui alla presente ordinanza è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato, sulla quale sono trasferite le risorse predette, in deroga alle vigenti norme di legge e del regolamento di contabilità di Stato in materia di contabilità speciale.

5. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare le entrate e le spese sostenute ai sensi dell'art. 8, comma 5 del decreto-legge del 31 dicembre 2008, n. 208.

Art. 6.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A01460

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 febbraio 2009.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3738).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, recante disposizioni urgenti di protezione civile;

Visto l'art. 1 della legge 14 novembre 2000, n. 331;

Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge 24 luglio 2008, n. 125;

Considerato che nel mese di novembre 2008 si sono verificati disordini di carattere politico nello stato della Thailandia;

Considerato che detti disordini e tensioni politiche hanno provocato disagi e blocchi di numerosi cittadini italiani sul territorio interessato;

Ravvisata, quindi, la necessità di entrare urgentemente in contatto con i cittadini italiani presenti a diverso titolo nel territorio della Thailandia, al fine di fornire ai medesimi comunicazioni cautelative ed operative;

Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali in data 12 marzo 2003, il quale prevede che gli operatori telefonici possono prescindere dal consenso dell'interessato in caso di disastri e calamità naturali nei quali l'invio dei messaggi in deroga alla disciplina dei dati sia specificamente disposta da un soggetto pubblico centrale che adotti ai sensi di legge un provvedimento d'urgenza per ragioni, tra l'altro, connesse alla tutela della sicurezza pubblica;

Vista la decisione del Garante per la protezione dei dati personali del 7 luglio 2007;

Vista la convenzione firmata in data 12 luglio 2007 tra l'Unità di crisi del Ministero degli affari esteri e gli operatori di telefonia mobile;
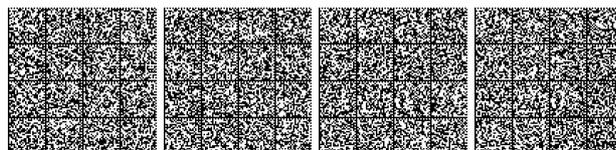
Ritenuto che l'unico strumento per conseguire le summenzionate finalità è costituto dall'invio a tutti gli abbonati ed ai titolari di carte telefoniche ricaricabili di un messaggio SMS - short message service – da parte dei gestori dei servizi di telefonia mobile;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3543 del 26 settembre 2006, recante «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio della Capitale della Repubblica», e successive modifiche ed integrazioni, le note del Commissario delegato del 21 ottobre 2008 e 9 gennaio 2009 nonché l'intesa della regione Lazio;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3693 e n. 3721 del 2008;

Visto il decreto-legge 23 maggio 2008 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare l'art. 19 del citato decreto-legge n. 90/2008 con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3682 e n. 3693 del 2008, n. 3718 e n. 3721 del 2008 emanate per fronteggiare l'emergenza in materia di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007 concernente la dichiarazione di «grande evento» relativa alla Presidenza italiana del G8 e le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007, n. 3642 del 2008 art. 15, n. 3652 del 2008 art. 6, n. 3663 del 2008, n. 3669 del 17 aprile art. 1, n. 3698 del 29 agosto 2008, n. 3704, n. 3707, 3710 e 3719 del 2008;

Visti i verbali di consegna di pertinenze di demanio pubblico marittimo del 4 e del 26 settembre 2008;

Viste le note del 9 dicembre 2008 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, del 28 gennaio 2009 del Vice - Presidente della medesima Regione e del 29 gennaio 2009 del Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento sviluppo e coesione economica;

Considerato che sono in corso di realizzazione, presso l'isola di La Maddalena, gli interventi previsti dalle citate ordinanze, finalizzati ad assicurare l'ottimale svolgimento del Vertice G8 garantendo le peculiari esigenze di urgenza, speditezza e sicurezza correlate all'organizzazione del «grande evento»;

Ravvisata l'opportunità che le Forze armate concorrano alla vigilanza ed alla protezione dei cantieri e dei siti dell'isola di La Maddalena interessati dallo svolgimento del Vertice G8;

Sentiti il Ministro della difesa ed il Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 marzo 2005, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio del comune di Cerzeto, in provincia di Cosenza, interessato da gravissimi dissesti idrogeologici con conseguenti diffusi movimenti franosi e la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3427 del 29 aprile 2005 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 gennaio 2008, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico ambientale determinatasi nella laguna di Marano - Grado;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3217 del 3 giugno 2002, n. 3382 del 18 novembre 2004, n. 3552 del 17 novembre 2006, n. 3556 del 21 dicembre 2006, n. 3602 del 9 luglio 2007, n. 3618 del 5 ottobre 2007, n. 3636 del 28 dicembre 2007;

Vista la nota del Presidente della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 12 dicembre 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 gennaio 2009, con il quale gli stati d'emergenza concernenti gli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2009;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 2002, n. 3279 del 10 aprile 2003 e n. 3559 del 27 dicembre 2006 nonché la nota del 27 novembre 2008 del Commissario delegato - Presidente della regione Molise e la nota del 27 gennaio 2009 del Presidente della regione Puglia - Commissario delegato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 2008, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in tutto il territorio nazionale, relativamente agli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di novembre e di dicembre 2008;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici che hanno colpito il territorio nazionale nei mesi di novembre e dicembre 2008»;

Vista la nota del 28 gennaio 2009 dell'Agenzia interregionale del fiume Po;

Visti gli esiti della riunione tecnica tenutasi in data 22 gennaio 2009 presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in ordine agli interventi urgenti per la pulizia, bonifica e la manutenzione straordinaria del Tevere nel tratto metropolitano;

Vista la nota del 21 gennaio 2009 del Sindaco di Roma;

Vista la nota del 9 gennaio 2009 dell'Assessore alla sicurezza territoriale, difesa del suolo e della costa e della protezione civile della Regione Emilia-Romagna con la quale sono state rappresentate alcune specifiche esigenze della Regione medesima, ad integrazione delle disposizioni generali emanate a livello nazionale, tese alla migliore e più rapida ed efficace attuazione delle attività e degli interventi urgenti volti al superamento della situazione di emergenza;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3559/2004 recante: «Primi interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio della provincia di Bologna il giorno 14 settembre 2003»;

Vista la nota prot. n. PG.2009.0012777 del 20 gennaio 2009 con la quale il Presidente della Provincia di Bologna, Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3559/2004, ed il Presidente della Regione Emilia Romagna, hanno rappresentato l'esigenza di destinare alcune somme residue maturate al termine degli interventi previsti dalla richiamata ordinanza n. 3559/2004 ad implementare il programma provinciale di interventi di messa in sicurezza contro il rischio sismico degli edifici scolastici provinciali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003 di dichiarazione dello stato
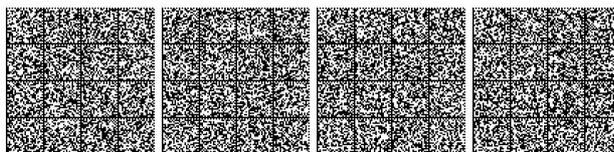
di emergenza in relazione alla situazione determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marittime, successivamente prorogata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2007, fino al 31 dicembre 2009;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3350/2004, 3382/2004,3410/2005, 3485/2005, 3516/2006, 3536/2006, 3545/2006, 3552/2006, 3652/2008, 3661/2008 e n. 3716/2008 art. 11, emanate per fronteggiare il contesto emergenziale in atto nei territori dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marittime;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 dicembre 2007 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza socio - economico - sanitaria nel territorio della Regione Calabria, fino al 31 dicembre 2009, la successiva ordinanza di protezione civile n. 3635 del 21 dicembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 2006, recante la dichiarazione dello stato di emergenza ambientale determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nella città di Messina, nonché l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2007, n. 3633 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 gennaio 1999 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per la città di Roma e provincia in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, i successivi decreti volti a prorogare lo stato di emergenza, nonché le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3283 del 18 aprile 2003, n. 3313 del 12 settembre 2003, n. 3375 del 10 settembre 2004 e n. 3473 del 2 settembre 2005;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 gennaio 2008, n. 3648, e 4 luglio 2008, n. 3690, adottate ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la nota del 14 gennaio 2009, con la quale il Presidente della regione Lazio ha rappresentato la necessità che venga prorogata l'attività dell'ufficio commissariale, onde procedere al completamento degli interventi in atto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui è stato prorogato lo stato d'emergenza, fino al 31 dicembre 2009, nel territorio delle isole Eolie;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 gennaio 2008, n. 3646, recante: «Ulteriori interventi di protezione civile diretti a fronteggiare il contesto emergenziale in atto nel territorio delle isole Eolie, nonché l'ordinanza di protezione civile n. 3691 del 2008»;

Vista la nota del 29 gennaio 2009 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in ordine alla nomina del Commissario delegato per fronteggiare il contesto emergenziale in atto nel territorio delle isole Eolie;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2009, n. 3735, recante: «Ulteriori disposizioni di protezione civile per fronteggiare lo stato di criticità conseguente ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania ed agli eventi sismici concernenti la medesima area»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 gennaio 2009, con il quale lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio - economico - ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2009;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270 del 12 marzo 2003, n. 3301 dell'11 luglio 2003, n. 3315 del 2 ottobre 2003, n. 3348 del 2 aprile 2004, 3364 del 13 luglio 2004, n. 3378 dell'8 ottobre 2004, n. 3382 del 18 novembre 2004, n. 3388 del 23 dicembre 2004, n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3449 del 15 luglio 2005, n. 3452 del 1° agosto 2005, n. 3494 del 11 febbraio 2006, n. 3506 del 23 marzo 2006, n. 3508 del 13 aprile 2006, n. 3559 del 27 dicembre 2006, e n. 3564 del 9 febbraio 2007;

Vista la nota del 19 gennaio 2009 del Generale Roberto Jucci - Commissario delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale in atto nel bacino idrografico del fiume Sarno;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. In conseguenza dei disordini di carattere politico che si sono verificati in Thailandia nel mese di novembre 2008 ed al fine di far pervenire con la massima urgenza utili informazioni ai cittadini italiani presenti sul territorio, le società di gestione di sistemi di telefonia mobile forniscono al Ministero degli affari esteri ed in coordinamento con il medesimo, ogni dato, elemento ed informazione disponibili ai fini della ricognizione e localizzazione dei cittadini italiani attualmente presenti nel territorio della Thailandia. Le medesime società provvedono, altresì, ad inoltrare ai titolari di utenze di telefonia mobile di rispettiva competenza, che risultino residenti o presenti nel territorio interessato, apposito SMS – short message service -, il cui testo è concordato con il Ministero degli affari esteri.

Art. 2.

1. L'art. 1, comma 2, lett. c2), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2006, n. 3543, è sostituito dal seguente:

«c2) ai nodi di interscambio accessibili dalle reti viarie in corrispondenza delle connessioni con le linee di trasporto pubblico e le reti ferroviarie cittadine, da realizzarsi anche con il ricorso alla procedura della finanza di progetto ai sensi degli articoli 153 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;».

2. All'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2006, n. 3543, le parole: «15 unità» sono sostituite dalle seguenti: «20 unità».

Art. 3.

1. I poteri di nomina di commissari *ad acta*, attribuiti dall'art. 4, comma 5, della Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3693 del 16 luglio 2008 al
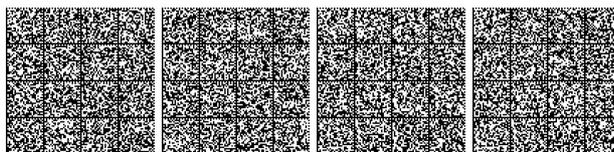
gestore del Consorzio unico, sono trasferiti, per i debiti dagli enti locali maturati fino al 24 luglio 2008 nei confronti del consorzio, al soggetto di cui all'art. 13, comma 3, della Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3721 del 19 dicembre 2008. Al soggetto di cui all'art. 13, comma 2, della Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3721 del 19 dicembre 2008 sono altresì attribuiti i poteri di nomina di commissari *ad acta* per le somme dovute dagli enti locali al consorzio unico successivamente alla data del 24 luglio 2008, e, per le somme dovute dagli enti locali ai rimanenti consorzi di bacino della regione Campania, successivamente alla data di pubblicazione della presente ordinanza. La nomina dei Commissari *ad acta* è subordinata alla documentata richiesta dei crediti reclamati da parte dei consorzi di bacino.

2. Per l'attuazione del presente aticoli i Commissari *ad acta* procedono al pagamento delle somme dovute dagli enti locali anche attraverso il compimento di attività negoziale, prevedendo ipotesi di rinunzie e transazioni anche con riferimento agli interessi maturati. In caso di mancato pagamento da parte degli enti locali delle somme concordate nei piani di rientro i titolari degli incarichi indicati al comma 1 si avvalgono delle disposizioni di cui all'art. 2 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245 convertito con modificazioni nella legge 27 gennaio 2006, n. 21 e dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2008, n. 3657.

3. All'art. 1 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3682 del 10 giugno 2008, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma 6-*bis* I titolari degli incarichi di cui al comma 1 sono autorizzati ad avvalersi di consulenze professionali finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti per la missione, collegate alla specificità propria della missione stessa, determinandone altresì la durata ed il relativo compenso.

4. Stante la permanenza delle criticità accertate nei contesti territoriali indicati dall'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3718 del 28 novembre 2008 e nelle more della decisione da parte del Consiglio di Stato sulla natura del rapporto di lavoro del personale a tempo determinato del Consorzio Unico delle province di Napoli e Caserta, Articolazione Territoriale NA1, il termine del contratto del detto personale, fissato alla data del 31 gennaio 2009, e fermo restando quanto stabilito nella citata disposizione, è prorogato fino al 30 aprile 2009.

5. Il presidente del Consorzio Unico delle province di Napoli e Caserta, fermo restando la possibilità di procedere all'eventuale accorpamento delle Articolazioni Territoriali, al fine di assicurare la continuità amministrativa sino alla nomina del consiglio di amministrazione, e, comunque, non oltre il 30 aprile 2009, continua ad avvalersi dei responsabili delle Articolazioni Territoriali del Consorzio Unico nei termini e secondo le modalità già determinati dal Gestore Unico del predetto Consorzio Unico.

Art. 4.

1. Al fine di garantire la piena operatività nella gestione del servizio di trasporto rifiuti, l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali del Consorzio Unico delle province di Napoli e Caserta è effettuata a seguito di comunicazione presentata alla Sezione regionale dell'albo territorialmente competente, con le modalità di cui all'art. 13, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente del 28 aprile 1998, n. 406 ed è efficace dalla data di presentazione della comunicazione medesima.

2. Entro sei mesi dalla data del provvedimento di iscrizione, il Consorzio Unico delle province di Napoli e Caserta perfeziona, ai sensi della normativa vigente, la documentazione relativa alla disponibilità dei veicoli riportati nel foglio notizie allegato alla comunicazione.

Art. 5.

1. In relazione alle particolari condizioni di prolungato e gravoso impegno per le maggiori esigenze connesse al superamento dell'emergenza rifiuti nella regione Campania, al personale assegnato al dispositivo di sicurezza del Sottosegretario di Stato, incaricato ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, è attribuito il trattamento economico di cui all'art. 22 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2006, n. 3536. Ai relativi oneri si provvede a carico del Fondo di protezione civile.

Art. 6.

1. Per accelerare l'espletamento delle iniziative necessarie alla realizzazione del «grande evento» relativo alla Presidenza italiana del G8, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2007, e per favorire il rilancio turistico e socio-economico dell'arcipelago della Maddalena con particolare riferimento al rilancio della portualità turistica, commerciale e militare degli specchi d'acqua compresi tra Cala Balbiano a Punta Chiara e la sistemazione urbana del corrispondente lungomare è stanziata la somma di euro 17.468.000,00 di cui:

euro 10.000.000,00 assegnate alla Regione Autonoma della Sardegna ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3663 del 19 marzo 2008;

euro 5.000.000,00 a valere sulle risorse assegnate alla Regione Autonoma della Sardegna ai sensi della delibera CIPE n. 35 del 1995, già destinate alla portualità di La Maddalena;

euro 2.468.000,00 a carico del bilancio della Regione Autonoma della Sardegna, già destinate alla portualità di La Maddalena.

2. Il Dipartimento delle politiche di sviluppo e di coesione del Ministero dello sviluppo economico e la Regione Autonoma della Sardegna sono autorizzati a trasferire le risorse finanziarie di cui al comma 1 sulla contabilità speciale n. 5123 intestata al soggetto attuatore di cui all'art. 8, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3663 del 19 marzo 2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. All'art. 10, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 novembre 2008, n. 3716, dopo la parola «compensi» sono aggiunte le seguenti "riconoscendo il rimborso delle documentate spese di viaggio, vitto e alloggio dalla sede di residenza al luogo ove è richiesta la presenza, in deroga alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni ed integrazioni.
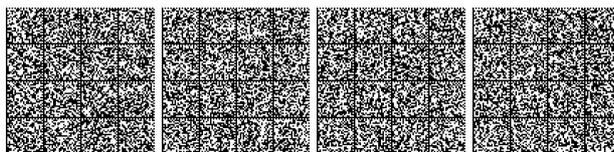
4. Tenuto conto di quanto previsto dal decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234, dall'art. 105, comma 2, lett. *l)*, del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112, e dall'art. 36, comma 3, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, al fine di assicurare l'immediata redditività degli investimenti effettuati a valere sui fondi FAS ed il loro positivo impatto sullo sviluppo socio-economico dell'isola di La Maddalena, la Regione Autonoma della Sardegna, per il tramite del Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 novembre 2007, n. 3629, provvede ad espletare procedure selettive accelerate finalizzate all'affidamento in concessione trentennale delle aree demaniali già prese in consegna dalla Struttura Commissariale per l'organizzazione del Grande Evento della Presidenza Italiana del G8, ai fini della gestione del servizio di ricettività alberghiera, del porto turistico e delle connesse strutture ed aree situate nell'ex arsenale, nonché dell'ex ospedale militare di La Maddalena. A tal fine il Commissario delegato è autorizzato a derogare all'art. 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 494, e la disponibilità delle aree demaniali predette è pari alla durata della concessione.

5. All'art. 5, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3663/2008 e successive modificazioni ed integrazioni o le parole «finanziarie per la realizzazione degli interventi e delle opere» sono sostituite dalle seguenti parole: «finanziarie o altre utilità per la realizzazione degli interventi e delle opere e per il conseguimento dei servizi».

6. Ferme le iniziative adottate dalle amministrazioni competenti, il commissario delegato di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 novembre 2007, n. 3629 può richiedere, con oneri a carico dei fondi appositamente stanziati per l'organizzazione dell'evento ed in deroga al contingente indicato dall'art. 7-*bis*, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge 24 luglio 2008, n. 125, l'impiego di un ulteriore contingente delle Forze armate per la vigilanza e la protezione dei cantieri e dei siti dell'isola di La Maddalena interessati dallo svolgimento del Vertice G8, da determinare in un numero non superiore a 150 unità, d'intesa con il Ministero della difesa.

7. Si applicano le disposizioni di cui al richiamato art. 7-*bis* del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, e quelle adottate in attuazione del medesimo articolo per l'impiego di personale militare per la vigilanza a siti ed obiettivi sensibili.

Art. 7.

1. Al personale della carriera prefettizia designato ai sensi dell'art. 19 dell'ordinanza di protezione civile n. 3485 del 22 dicembre 2005, così come modificato dall'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2008, n. 3642, a fronte dell'eccezionale impegno richiesto è corrisposta un'indennità correlata su base mensile al 15% della retribuzione di posizione di cui all'art. 22, comma 5, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2008, n. 105.

Art. 8.

1. Il dott. Gianni Menchini è nominato Commissario delegato in sostituzione del dott. Gianfranco Moretton per la prosecuzione degli interventi necessari al superamento dell'emergenza socio-ambientale determinatasi nella laguna di Marano Lagunare e Grado.

2. Il Commissario delegato, nell'ambito delle iniziative di cui al comma 1, provvede, altresì, nel rigoroso rispetto delle determinazioni assunte dall'Autorità giudiziaria, alla realizzazione, in danno dei soggetti responsabili, degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica dell'area su cui insistono gli stabilimenti industriali dell'Azienda Caffaro S.p.a ed i suoli, i sedimenti e le acque superficiali e sotterranee in aree limitrofe contaminate dal mercurio.

3. All'art. 9, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3217/2002, così come modificato dall'art. 8, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3556/2006, le parole «fino ad un massimo di quattro» sono sostituite dalle seguenti «fino ad un massimo di due».

4. Al fine di contenere le spese di gestione delle strutture di supporto del Commissario delegato, il numero dei componenti della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 10, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3217/2002, così come modificato dall'art. 9, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3556/2006 è ridotto da cinque a tre unità, di cui uno con funzioni di Presidente nominato dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e due dal Commissario delegato.

5. Per le medesime finalità di cui al comma 4, all'art. 10, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile n. 3217/2002, così come modificato dall'art. 9, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3556/2006, le parole «il compenso spettante ai relativi componenti» sono sostituite dalle parole «il gettone di presenza spettante ai componenti della Commissione tecnico-consultiva e del Comitato tecnico-scientifico di cui ai commi 1 e 2».

6. All'art. 9, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3217/2002, così come modificato dall'art. 8, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3556/2006, la parola «I.C.R.A.M.» è sostituita dalla parola «I.S.P.R.A.» e dopo le parole «Friuli Venezia Giulia» sono aggiunte le parole «della protezione civile della medesima Regione, dell'Ente tutela pesca e del C.N.R.».

7. All'art. 10, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3217/2002, così come sostituito dall'art. 9, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3556/2006, dopo le parole «Friuli Venezia Giulia» sono aggiunte le parole «con funzioni di vice-Presidente».

8. Il Commissario delegato di cui al comma 1, nell'espletamento dell'incarico allo stesso affidato, può provvedere, nei limiti strettamente necessari per la realizzazione degli interventi necessari per risolvere il contesto emergenziale in esame, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative in aggiunta alle disposizioni di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 3217/2002, così come modificato dall'art. 6 dell'ordinanza di protezione civile n. 3556/2006:

legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 23 febbraio 2007, n. 5;

legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 14 giugno 2007, n. 14;

legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 8 agosto 2007, n. 21;

legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 21 ottobre 2008, n. 12.

Art. 9.

1. Al fine di consentire la prosecuzione delle iniziative in atto nel territorio della regione Molise colpito dagli eventi sismici del 2002, il termine previsto dall'art. 1, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2003, n. 3279, è prorogato fino al termine dello stato d'emergenza.

2. Limitatamente alla regione Puglia, al fine di contenere le spese di gestione il Commissario delegato è autorizzato a diminuire l'organico del personale assunto con contratto a tempo determinato, ovvero con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di cui i comuni possono avvalersi ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3253 del 29 novembre 2002.

Art. 10.

1. Il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009 per la regione Lazio può determinare un'indennità commisurata al trattamento straordinario di integrazione salariale proporzionato alla riduzione di orario, comprensiva degli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti, per i lavoratori impediti a raggiungere il luogo di lavoro o comunque costretti a sospendere la prestazione lavorativa per impraticabilità delle vie di comunicazione e trasporto a causa degli eventi atmosferici di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009. Tale indennità non è riconoscibile ai lavoratori ammessi agli interventi ordinari di cassa integrazione, né a quelli già garantiti dal rischio della sospensione temporanea della prestazione lavorativa per cause assimilabili a quelle di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009, con oneri a carico dei fondi spettanti alla regione Lazio a seguito dell'ordinanza di riparto prevista dall'art. 9, comma 2, della predetta ordinanza di protezione civile.

2. Il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri pone in essere ogni iniziativa al fine di promuovere e sostenere, anche ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, il governo e lo sviluppo di adeguati strumenti organizzativi ed istituzionali, per la gestione delle piene, con il concorso delle regioni e degli enti locali competenti, con particolare riguardo all'efficacia e all'efficienza del servizio di piena e del pronto intervento idraulico, nonché dell'unitario coordinamento e svolgimento delle attività di presidio territoriale idraulico e di regolazione di deflussi dagli invasi, nel bacino idrografico del fiume Tevere e del fiume Po. A tal fine il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentite le Regioni interessate, si avvale della collaborazione di due qualificati esperti in materia.

3. Al fine di assicurare l'indispensabile assistenza alla popolazione e alle piccole e medie imprese danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di dicembre 2008 territorio del comune di Roma e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2008 citato in premessa, il Sindaco di Roma è autorizzato ad erogare contributi ai soggetti interessati, in raccordo con il Commissario delegato – Presidente della regione Lazio, tenuto conto di quanto disposto dall'ordinanza di protezione civile n. 3734 del 16 gennaio 2009.

Art. 11.

1. Al fine di consentire il perseguimento degli obiettivi stabiliti dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009, la Regione Emilia Romagna è autorizzata, su disposizione del Presidente della Regione Emilia-Romagna - Commissario delegato, a trasferire, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di ordinamento contabile, sulla contabilità speciale istituita ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3734/2009, le somme derivanti da talune specifiche economie realizzatesi nell'ambito dei diversi Piani degli interventi relativi agli eventi alluvionali dell'autunno 2000 di cui alle ordinanze di protezione civile 3090/2000 e successive, a titolo di concorso finanziario alle attività di cui al contesto emergenziale oggetto della richiamata ordinanza n. 3734/2009. A tal fine il Presidente della Regione - Commissario delegato provvede con proprio decreto, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, alla quantificazione dell'importo complessivo delle economie accertate ed in corso di accertamento sui relativi capitoli del bilancio regionale. Il dirigente regionale competente procederà, successivamente, al versamento, anche in più rate, delle somme di cui trattasi a favore della contabilità speciale istituita ai sensi dell'art. 9, comma 4, dell'ordinanza di protezione civile n. 3734/2009.

2. Per il tempestivo svolgimento delle attività volte al superamento della situazione di emergenza di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3734/2009, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a prorogare i contratti di somministrazione di lavoro ovvero i contratti a tempo determinato attivati in attuazione delle ordinanze di protezione civile 3090/2000 e seguenti e tuttora in corso ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3258/2002, in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni ed alle relative disposizioni del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 2 il Presidente della Regione Emilia-Romagna - Commissario delegato, è autorizzato ad avvalersi di un esperto particolarmente qualificato nel campo del rischio idraulico e della gestione delle attività di protezione civile con riferimento ai bacini idrografici minori. Al conferimento dell'incarico di cui al presente comma il Commissario provvede nel rispetto della vigente disciplina in materia.

4. Il Presidente della Regione Emilia-Romagna - Commissario Delegato provvede alla pianificazione e gestione delle azioni e degli interventi volti a fronteggiare la situazione di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del
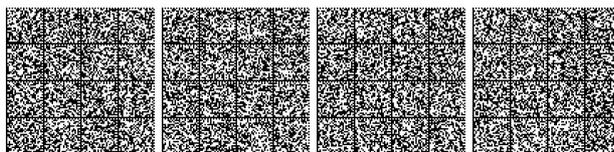
24 dicembre 2008, in forma coordinata con le azioni e gli interventi volti a fronteggiare la situazione di crisi regionale determinatasi a seguito delle eccezionali precipitazioni atmosferiche verificatesi nei territori delle province di Piacenza, Parma, Reggio-Emilia, Modena, Bologna e Ferrara, nel periodo dal 18 maggio al 15 giugno 2008, che hanno provocato situazioni di grave criticità, con particolare riferimento alle opere ed alle attività finalizzate alla messa in sicurezza dei nodi critici del reticolo idraulico minore delle zone interessate.

Art. 12.

1. Il Presidente della Provincia di Bologna - Commissario delegato per fronteggiare le conseguenze degli eventi sismici che hanno colpito alcuni comuni della provincia di Bologna il 14 settembre 2003, è autorizzato a versare le somme residue maturate in esito al completamento degli interventi e delle attività di cui ai piani appositamente approvati, quantificate in euro 2.859.314,92, disponibili sulla contabilità speciale a lui intestata n. 3970 di posizione, al bilancio della Provincia di Bologna al fine di implementare il programma degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici maggiormente esposti al rischio sismico, nel quadro delle attività poste in essere in attuazione dell'art. 80, comma 21, della legge n. 289/2002 e dell'art. 31-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003 e dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362/2004. Le risorse di cui trattasi sono versate in conto entrate all'Amministrazione Provinciale di Bologna che provvede ad iscriverle sui capitoli di spesa del proprio bilancio a tal fine utilizzabili.

2. Il Presidente della Provincia di Bologna provvede alla definizione del programma integrativo finalizzato all'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 in raccordo con la Regione Emilia-Romagna, ed assicura il monitoraggio della spesa, riferendone al Dipartimento della Protezione Civile con cadenza trimestrale.

Art. 13.

1. Il Commissario delegato di cui all'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3382/2004, è autorizzato ad utilizzare le risorse finanziarie disponibili sulla contabilità speciale, al medesimo intestata, fino al limite di € 2.750.000 per la realizzazione dello scalo alternativo di Cala Pisana nel territorio dell'isola di Lampedusa, nonché quelle di cui all'art. 3, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile n. 3516 del 20 aprile 2006 per fronteggiare l'emergenza in atto nel territorio delle isole di Lampedusa e Linosa.

Art. 14.

1. Al fine di assicurare la regolare esecuzione degli adempimenti di natura fiscale, contributiva e previdenziale previsti dalla normativa vigente, il Commissario delegato nominato ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3635/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzato ad acquisire la occorrente assistenza tecnica anche ricorrendo a modalità diverse da quelle di cui all'art. 3, comma 11, della medesima ordinanza, operando all'interno del limite di spesa di cui all'art. 12, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3696/2008.

Art. 15.

1. In relazione al contesto emergenziale determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nella città di Messina ed al fine di contenere le spese della struttura del Commissario delegato il comma 3 dell'art. 2 dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri n. 3633 del 5 dicembre 2007 è soppresso.

Art. 16.

1. Al fine di dare continuità ai procedimenti di delocalizzazione di tutti i centri di autodemolizione e rottamazione del comune di Roma ed accelerare le iniziative per assicurare il rientro nell'ordinario, il termine previsto dall'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3648 del 23 gennaio 2008, già prorogato dall'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2008, n. 3690, è ulteriormente prorogato fino al 28 febbraio 2010.

Art. 17.

1. Al fine di assicurare la risoluzione del contesto emergenziale in atto nel territorio delle isole Eolie, limitatamente all'emergenza idrica, l'Avvocato Luigi Pelaggi è nominato Commissario delegato in sostituzione del Prefetto di Messina nominato con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 gennaio 2008, n. 3646 ed esercita le funzioni di cui all'ordinanza n. 3225/2002, articoli 1 e 4 anche mediante l'esercizio dei poteri derogatori di cui all'art. 6 della medesima ordinanza e dell'art. 17 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3266. Il medesimo Commissario delegato si avvale della struttura e dei poteri di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate per fronteggiare il contesto emergenziale in rassegna.

2. I riferimenti al Commissario delegato - Prefetto di Messina richiamati nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3691 del 2008 si intendono effettuati al Commissario delegato di cui al comma 1.

3. Entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, il Prefetto di Messina provvede al passaggio delle consegne trasmettendo tutta la pertinente documentazione al Commissario delegato di cui al comma 1.

4. Il Commissario delegato di cui al comma 1 è autorizzato ad avvalersi di un Comitato di indirizzo e controllo sulla programmazione e realizzazione degli interventi. Detto Comitato è composto da un rappresentante designato dal Dipartimento regionale della protezione civile della Regione Siciliana uno designato dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed uno designato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con separato atto il Commissario delegato determina il compenso dei componenti del Comitato, sulla base di criteri di rigorosa perequazione connessi alla specifica professionalità posseduta, con oneri a carico dei fondi commissariali.

5. Il Commissario delegato di cui al comma 1 può utilizzare le risorse finanziarie disponibili sulla contabilità speciale limitatamente a quelle assegnate per fronteggiare l'emergenza idrica.

6. I commi 2, 15 e 16 dell'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3691 del 2008 sono soppressi.
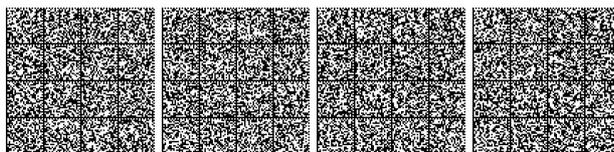
Art. 18.

1. All'art. 1, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile n. 3735 del 22 gennaio 2009 le parole «comma 1» sono soppresse.

Art. 19.

1. Al fine di consentire la realizzazione dei necessari interventi infrastrutturali e realizzativi connessi alle molteplici emergenze in atto che vedono il Dipartimento della protezione civile incaricato della diretta realizzazione degli interventi medesimi il Capo del Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad istituire una apposita Struttura di Missione.

2. L'incarico di Capo della Struttura di Missione di cui al comma 1 costituisce incarico dirigenziale di prima fascia e può essere conferito dal Capo del Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'art. 19, commi 4, 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in deroga ai limiti numerici ivi previsti.

3. Per il soddisfacimento delle esigenze temporanee della Struttura di Missione di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad avvalersi nel limite di 5 unità, di personale militare e civile appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali, che viene posto in posizione di comando, previo assenso degli interessati, anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità nel rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Per le medesime finalità il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad avvalersi di personale dipendente da società a totale o prevalente capitale pubblico, ovvero da società che svolgono istituzionalmente la gestione di servizi pubblici, previo consenso delle medesime società, per collaborazioni a tempo pieno e con rimborso degli emolumenti corrisposti al predetto personale, nonché degli oneri contributivi ed assicurativi.

4. Per le esigenze di cui al comma 1 il Capo del Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad avvalersi, nel limite di 5 unità, di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga all'art. 7 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'art. 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed all'art. 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. In relazione alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 l'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3686 del 1° luglio 2008, dalle parole «Per le esigenze di cui al presente comma» alle parole «Dipartimento della protezione civile» è soppresso.

6. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a carico del Fondo per la protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri che presenta la necessaria disponibilità.

Art. 20.

1. Fermo restando quanto stabilito all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile n. 3270/2003, e successive modifiche ed integrazioni, il Commissario delegato per il superamento dell'emergenza socio-economico-ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno può provvedere, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 61, commi 7-*bis* e 9;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 7, comma 8 e 9, 53, commi 2, lettera *b)* e 4, 57, comma 5, lettera *a)*, 91, comma 2, 240, commi 5, 6, 7 e 8;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, articoli 19, comma 1 lettera *b)* e 122, comma 1;

legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 26;

2. All'art. 8, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3348/2004, dopo le parole «struttura commissariale» sono aggiunte le seguenti «ivi comprese le indennità di amministrazione».

3. Per i progetti di interventi e di opere per cui è prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale statale o regionale, la procedura medesima deve essere conclusa entro il termine massimo di 30 giorni dalla attivazione. In caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, alla valutazione stessa si procede in una apposita conferenza di servizi, da concludersi entro 15 giorni dalla convocazione. Nei casi di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, in ordine a progetti di interventi ed opere di competenza statale in sede di conferenza di servizi dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale e paesaggistico - territoriale, la decisione è rimessa al Presidente del Consiglio dei Ministri in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, i cui termini sono ridotti della metà. Qualora la mancata espressione del parere ovvero il dissenso siano riferiti a progetti di interventi od opere di competenza regionale, la decisione è rimessa al Presidente della regione Campania, che si esprime inderogabilmente entro 30 giorni dalla richiesta del Commissario delegato.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A01457
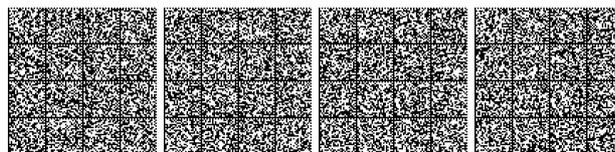
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 febbraio 2009.

Ulteriori interventi di protezione civile diretti a fronteggiare la situazione di criticità inerente ai gravi dissesti idrogeologici con conseguenti movimenti franosi in atto nei territori dei comuni di Naro e di Agrigento. (Ordinanza n. 3739).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 marzo 2005, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio del comune di Naro, in provincia di Agrigento, interessato da gravi dissesti idrogeologici con conseguenti movimenti franosi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 maggio 2005, concernente l'estensione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 marzo 2005 al territorio del comune di Agrigento interessato da gravi dissesti idrogeologici con conseguenti movimenti franosi;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3450, del 16 luglio 2005, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare la situazione emergenziale inerente ai gravi dissesti idrogeologici con conseguenti movimenti franosi in atto nei territori dei comuni di Naro e di Agrigento»;

Visto l'art. 11 dell'ordinanza di protezione civile n. 3603 del 30 luglio 2007 e l'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3642 del 16 gennaio 2008;

Considerato che in relazione al sopra menzionato contesto di criticità sono venute meno le condizioni richieste dalla citata legge n. 225 del 1992 per la concessione di un'ulteriore proroga dello stato di emergenza;

Considerato che permane la diffusa situazione di crisi suscettibile di determinare gravi pregiudizi alla collettività, sicché occorre adottare ogni iniziativa utile finalizzata ad evitare ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;

Ravvisata, quindi, la necessità di assicurare continuità alle attività poste in essere in regime straordinario finalizzate al superamento del contesto critico in esame;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ex art. 5, comma 3, della legge n. 225 del 1992, con cui consentire al Commissario delegato di procedere al definitivo completamento degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in atto nel territorio del della regione Siciliana;

Vista la nota del 28 marzo 2008 del Vice - Presidente della regione Siciliana;

Acquisita l'intesa della regione Siciliana con nota del 30 dicembre 2008;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Presidente della regione Siciliana è confermato, fino al 31 dicembre 2009, Commissario delegato e provvede, in regime ordinario ed in termini d'urgenza, all'attuazione ed al completamento di tutte le iniziative necessarie per il definitivo superamento del contesto critico inerente ai gravi dissesti idrogeologici con conseguenti movimenti franosi in atto nei territori dei comuni di Naro e di Agrigento.

2. La regione Siciliana, anche per il tramite del Commissario delegato nell'ambito delle proprie competenze, può provvedere a soddisfare le eventuali esigenze residuali di assistenza, anche economica in favore delle famiglie che hanno usufruito del contributo ex art. 4 dell'ordinanza di protezione civile n. 3450 del 2005 che alla data di cessazione dello stato d'emergenza continuano a sostenere oneri per l'autonoma sistemazione. Il contributo economico dovrà essere commisurato alle reali condizioni di indigenza dei nuclei familiari accertate dalle amministrazioni comunali con modalità definite dalla regione e comunque non superiore a quello percepito ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza di protezione civile n. 3450 del 2005.

3. Il Commissario delegato è altresì autorizzato ad avvalersi, ricorrendone le condizioni di necessità e sulla base delle vigenti disposizioni in materia, del personale della struttura commissariale, ai sensi dell'art. 8 dell'ordinanza di protezione civile n. 3450 del 2005.

4. Il Commissario delegato provvede ad individuare le amministrazioni e gli enti cui, ove necessario, trasferire, entro il termine indicato al comma 1, gli interventi e le opere, nonché tutta la relativa documentazione amministrativa e contabile e le residue risorse finanziarie necessarie al completamento, in regime ordinario, delle iniziative già programmate ed avviate ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3450 del 2005.

5. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico dell'art. 7 dell'ordinanza di protezione civile n. 3450 del 2005.

Art. 2.

1. In ragione delle ulteriori attività da porre in essere ai sensi dell'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3642 del 16 gennaio 2008 il Commissario delegato di cui all'art. 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3450 del 2005 è autorizzato, fino al 31 dicembre 2009, ad utilizzare la contabilità speciale aperta ai sensi dell'art. 2, comma 3, della medesima ordinanza.

Art. 3.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza i Commissari delegati, ove ne ricorrano i presupposti, provvedono utilizzando le procedure d'urgenza previste dall'ordinamento vigente.

Art. 4.

1. I Commissari delegati trasmettono al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione conclusiva sulle attività poste in essere corredata della rendicontazione delle spese sostenute.
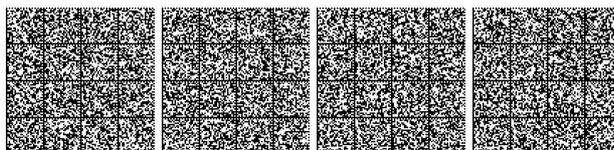
Art. 5.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A01459

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 febbraio 2009.

Ulteriori interventi di protezione civile diretti a fronteggiare le situazioni di criticità verificatesi negli anni 2004 e 2005 nel territorio della Regione Siciliana. (Ordinanza n. 3740).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 febbraio 2006, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eventi meteorologici avversi che hanno colpito il territorio delle province di Catania e Messina il giorno 22 ottobre 2005 e l'intero territorio della regione Siciliana nei giorni 12, 13 e 14 dicembre 2005;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 dicembre 2005, con il quale è stato dichiarato lo stato d'emergenza in relazione ai dissesti idrogeologici e conseguenti movimenti franosi che hanno interessato il territorio dei comuni di Mezzojuso (Parma) e Porto Empedocle (Agrigento) durante la stagione invernale 2004-2005;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 luglio 2008, con cui i predetti stati d'emergenza sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2008;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3515, del 20 aprile 2006, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare gli eventi calamitosi in atto nel territorio della Regione Siciliana»;

Considerato che in relazione ai sopra menzionati contesti emergenziali sono venute meno le condizioni richieste dalla citata legge n. 225 del 1992 per la concessione di un'ulteriore proroga dello stato di emergenza;

Ritenuto, comunque, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ex art. 5, comma 3, della legge n. 225 del 1992, con cui consentire al Commissario delegato di procedere al definitivo completamento degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in atto nel territorio del della regione Siciliana;

Vista la nota del 29 dicembre 2008 dell'Assessore alla protezione civile della Regione Siciliana;

Acquisita l'intesa della regione Siciliana con nota del 15 gennaio 2009;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Presidente della Regione Siciliana è confermato, fino al 31 dicembre 2009, Commissario delegato e provvede, in regime ordinario ed in termini d'urgenza, all'attuazione ed al completamento di tutte le iniziative necessarie per il definitivo superamento delle situazioni di criticità inerente agli eventi calamitosi verificatisi negli anni 2004 e 2005 nel territorio della Regione Siciliana.

2. Il Commissario delegato è altresì autorizzato ad avvalersi, ricorrendone le condizioni di necessità e sulla base delle vigenti disposizioni in materia, del personale della struttura commissariale, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3515 del 2006.

3. Il Commissario delegato provvede ad individuare le amministrazioni e gli enti cui, ove necessario, trasferire, entro il termine indicato al comma 1, gli interventi e le opere, nonché tutta la relativa documentazione amministrativa e contabile e le residue risorse finanziarie necessarie al completamento, in regime ordinario, delle iniziative già programmate ed avviate ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3515 del 2006.

4. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico dell'art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3515 del 2006.

Art. 2.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato, ove ne ricorrano i presupposti, provvede utilizzando le procedure d'urgenza previste dall'ordinamento vigente.

Art. 3.

1. Il Commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione conclusiva sulle attività poste in essere corredata della rendicontazione delle spese sostenute.

Art. 4.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A01458

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 2 febbraio 2009.

Dichiarazione dell'insussistenza dei motivi ostativi all'esercizio della professione di ingegnere del sig. Kassem Shadi.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza del sig. Kassem Shadi, nato il 13 aprile 1980 a Lattakia (Siria), cittadino siriano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, la dichiarazione di non sussistenza di motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo per l'esercizio in Italia della attività professionale di «ingegnere» e l'iscrizione nella sezione A settore industriale del relativo albo professionale;

Considerato che il richiedente ha conseguito il titolo accademico in «Ingegneria meccanica ed elettrica» presso l'Università di Tishreen nell'ottobre 2007;

Preso atto che il sig. Kassem è iscritto all'ordine degli ingegneri di Lattakia dal novembre 2007;

Considerato inoltre che ha documentato di aver maturato esperienza professionale;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 24 ottobre 2008;

Preso atto del conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Rilevato che sono emerse delle differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della medesima professione e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare delle misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;

Visto l'art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007;

Dichiara:

1. Che non sussistono motivi ostativi al rilascio al sig. Kassem Shadi, nato il 13 aprile 1980 a Lattakia (Siria), cittadino siriano, del titolo abilitativo per l'esercizio della professione di «ingegnere» in Italia, fatto salvo il rispetto delle quote dei flussi migratori ai sensi dell'art. 3 comma 4, del decreto legislativo n. 286/1998 e successive integrazioni.

2. La presente dichiarazione, unitamente a copia della domanda e della documentazione prodotta, dovrà essere presentata alla questura territorialmente competente per l'apposizione del nulla osta provvisorio ai fini dell'ingresso in Italia.

3. Successivamente al rilascio del permesso di soggiorno in Italia, il sig. Kassem Shadi potrà richiedere a questo Ministero il rilascio del decreto di riconoscimento del proprio titolo professionale siriano di «ingegnere» ai fini dell'iscrizione alla sezione A settore industriale dell'albo degli ingegneri in Italia.

4. Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale volta ad accertare la conoscenza della seguente materia: 1) Impianti industriali.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Roma, 2 febbraio 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente provvedimento. La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del provvedimento, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto: consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente punto 4.

L'esame orale: consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente punto 4 ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

c) La commissione rilascia certificazione all'interessato dell'avvenuto superamento dell'esame.

09A01396
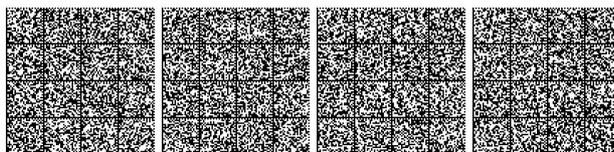
DECRETO 2 febbraio 2009.

Riconoscimento alla sig.ra Flebus Carla, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza della sig.ra Flebus Carla, nata il 19 ottobre 1970 a Cividale del Friuli (Italia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206 del 2007, il riconoscimento del proprio titolo professionale di avvocato conseguito negli U.S.A., ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Juris Doctor» presso la «University at Buffalo» nel giugno 2006;

Considerato che la richiedente ha superato il «Bar Exam» e il «Profession Ethic Exam» presso la Suprema Corte dello Stato di New Jersey nel dicembre 2006;

Considerato altresì la richiedente ha superato il «Bar Exam» e il «Profession Ethic Exam» presso la Suprema Corte dello Stato di New York nel febbraio 2007;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 25 novembre 2008;

Considerato il conforme parere scritto del Consiglio Nazionale Forense;

Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Flebus Carla, nata il 19 ottobre 1970 a Cividale del Friuli (Italia), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati» e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 2 febbraio 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale, e una è scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere all'esame orale solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

09A01397

DECRETO 2 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Verolez Pamela, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/98, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza della sig.ra Verolez Pamela, nata il 6 febbraio 1973 a Cordoba (Argentina), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 394/99 e successive modificazioni, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo 206/07, il riconoscimento del titolo professionale rilasciato dal «Colegio de abogados de Cordoba» cui è iscritta dall'agosto 2000 ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Considerato inoltre che ha conseguito il titolo accademico di «Abogada» presso la «Universidad Nacional» di Cordoba (Argentina) nel febbraio 2000;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/07;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 25 novembre 2008;

Visto il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Decreta

Art. 1.

Alla sig.ra Verolez Pamela, nata il 6 febbraio 1973 a Cordoba (Argentina), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «avvocati».

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 2 febbraio 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale, e una è scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

09A01402

DECRETO 2 febbraio 2009.

Riconoscimento, al sig. Guaglianone Simone, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Guaglianone Simone, nato il 6 giugno 1979 a Roma, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Ad.vocat» - rilasciato nel marzo 2007 dal «I.lustre Col.legi de Advocats» di Barcellona (Spagna) - ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;
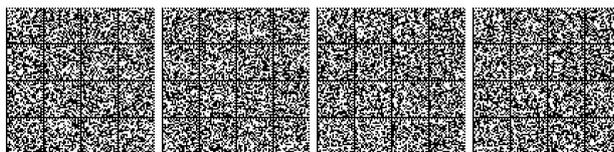
Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «dottore in Giurisprudenza» conseguito presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma nel gennaio 2006, omologato in Spagna nel maggio 2006;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 16 gennaio 2009;

Sentito il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Guaglianone Simone, nato il 6 giugno 1979 a Roma, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Ad.vocat» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 2 febbraio 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su una materia scelta del candidato, tra le seguenti: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto amministrativo (sostanziale e processuale), 4) diritto processuale civile, 5) diritto processuale penale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su una materia scelta del candidato tra le nove indicate nell'art. 2 del presente decreto e su ordinamento e deontologia professionale. Il candidato potrà accedere all' esame orale solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

09A01403

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 febbraio 2009.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° febbraio 2008 e scadenza 1° agosto 2023, ottava e nona tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
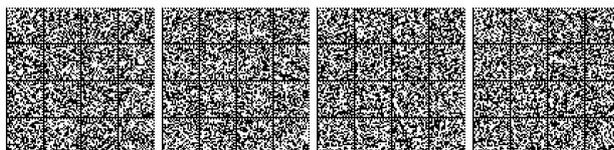
Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 9 febbraio 2008 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 24.073 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 10 aprile, 9 giugno, 9 luglio e 9 dicembre 2008, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sette tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° febbraio 2008 e scadenza 1° agosto 2023;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una ottava tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2008, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una ottava tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° febbraio 2008 e scadenza 1° agosto 2023, di cui al decreto del 9 giugno 2008, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della seconda e terza tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.500 milioni di euro e un importo massimo di 2.500 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 9 giugno 2008.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le prime due cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 13 febbraio 2009, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 9 giugno 2008, con la seguente integrazione:

«Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione».

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Art. 3.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 4.

Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato saranno escluse dall'ufficiale rogante, unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 5.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della nona tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della ottava tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 9 giugno 2008, in quanto applicabili, con le seguenti integrazioni:

«Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi».

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 16 febbraio 2009.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudica-

tario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. quindicennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.
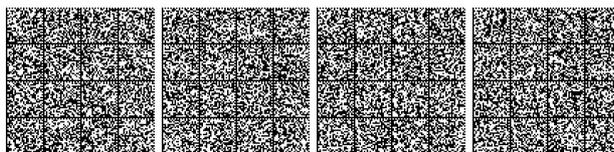
Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 6.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 febbraio 2009, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 16 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 febbraio 2009.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 7.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2009, faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2023 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 9 giugno 2008, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2009

p. Il direttore generale: CANNATA

09A01563

DECRETO 3 febbraio 2009.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea denominata «Nuovo Fai Scopa».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62 che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 11, commi 2 e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133;

Vista la Convenzione in data 14 ottobre 2003 con la quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha affidato al R.T.I. Lottomatica ed altri (Consorzio Lotterie Nazionali) la concessione per la gestione anche automatizzata delle lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il piano presentato dal Consorzio Lotterie Nazionali per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha valutato positivamente il progetto presentato;

Ritenuto, pertanto, che deve essere indetta una lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Nuovo fai scopa», prevista nel piano succitato, in attuazione dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 357 e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del Regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

Visti i decreti direttoriali prot. 20931 COA LTT del 26 maggio 2004 e prot. 2006/10041/Giochi Ltt del 29 marzo 2006 che hanno fissato il prezzo di vendita dei biglietti delle lotterie ad estrazione istantanea;

Decreta:

Art. 1.

È indetta con inizio dal 16 febbraio 2009 la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Nuovo Fai Scopa!».

Art. 2.

Vengono messi in distribuzione n. 72.000.000 di biglietti la cui facciata anteriore riproduce la denominazione della lotteria, il prezzo di vendita del biglietto, il logo «Gratta e Vinci!» ed una sintesi delle regole di gioco.

L'area di gioco, ricoperta di speciale vernice asportabile, comprende due distinte giocate ed è così costituita:

al centro, da una sezione circolare contraddistinta dalla scritta «Le carte sul tavolo» al cui interno è riprodotta l'immagine del dorso di quattro carte;

a sinistra, da una sezione rettangolare, contrassegnata in basso dalla scritta «Giocata 1», al cui interno è rappresentata l'immagine del dorso di tre carte, denominate «le tue carte», ognuna contraddistinta dalla scritta «premio»;

a destra, da una sezione rettangolare, contrassegnata in basso dalla scritta «Giocata 2», al cui interno è rappresentata l'immagine del dorso di tre carte, denominate «le tue carte» ognuna contraddistinta dalla scritta «premio»;

Nella parte posteriore del biglietto sono indicati l'importo dei premi, le modalità per ottenerne il pagamento, il numero sequenziale del biglietto e del blocchetto che lo contiene ed il bar-code per la rilevazione informatica del biglietto.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di euro 2,00.

Art. 4.

Gli acquirenti dei biglietti possono conoscere immediatamente la vincita, mediante raschiatura, nel modo seguente.

Si devono grattare tutte le carte presenti nell'area di gioco. Per ciascuna giocata se il valore di una de «Le tue carte» corrisponde alla somma del valore di tutte «Le carte sul tavolo» si fa scopa e si vince il premio indicato sotto la carta con cui si è realizzata la scopa. Se si fa scopa con il Settebello si vincono tutti i premi indicati sotto le carte della relativa giocata. Il valore di ogni carta è indicato dal numero impresso sulla stessa. La «Stella» vale zero, l'«Asso» vale 1, il «Fante» vale 8, il «Cavallo» vale 9, il «Re» vale 10. Il settebello è indicato dal numero sette e dalla scritta «Settbell».

Per ottenere il pagamento della vincita i biglietti presentati devono essere: originali, integri, non contraffatti o manomessi in nessuna parte, completi ed emessi dal Consorzio Lotterie Nazionali. I biglietti devono risultare vincenti secondo la prevista procedura di validazione da parte del sistema informatico del Consorzio Lotterie Nazionali. Inoltre i biglietti non devono essere contenuti negli elenchi dei biglietti smarriti o rubati, elenchi dei quali sarà data adeguata pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 5.

La massa premi ammonta ad euro 91.710.000,00 suddivisa nei seguenti premi:

n. 15 premi di euro 100.000,00

n. 1.000 premi di euro 1.000,00

n. 2.000 premi di euro 500,00

n. 2.000 premi di euro 250,00

n. 109.000 premi di euro 100,00

n. 99.500 premi di euro 50,00

n. 435.000 premi di euro 20,00

n. 1.417.500 premi di euro 10,00

n. 5.280.000 premi di euro 5,00

n. 11.280.000 premi di euro 2,00

Art. 6.

La modalità di pagamento delle vincite differisce in base alla fascia di premio.

Il pagamento dei premi per vincite fino ad euro 500,00 viene effettuato, dietro presentazione del biglietto e previa validazione dello stesso, da un qualsiasi punto vendita autorizzato. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita.

Il biglietto deve essere presentato entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7.

Il pagamento dei premi per vincite da euro 501,00 fino ad euro 10.000,00 deve essere richiesto, dietro presentazione del biglietto, presso un qualsiasi punto vendita autorizzato. In tale sede verrà effettuata la validazione del biglietto per ottenere la prenotazione del pagamento della vincita che avverrà secondo la modalità prescelta dal vincitore fra le seguenti: assegno circolare, bonifico bancario o postale. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita che rilascerà al giocatore apposita ricevuta.

Il biglietto deve essere presentato entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7.

Il pagamento dei premi per vincite superiori a euro 10.000,00 deve essere richiesto, indicando la modalità di pagamento prescelta (assegno circolare, bonifico bancario o postale):

presentando il biglietto o inviandolo, a rischio del possessore, presso l'Ufficio Premi del Consorzio Lotterie Nazionali, viale del Campo Boario 56/D - 00154 Roma. In tal caso l'Ufficio Premi del Consorzio Lotterie Nazionali provvede a rilasciare al giocatore apposita ricevuta. Il biglietto deve pervenire all'Ufficio Premi del Consorzio Lotterie Nazionali, entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7;

presentando il biglietto presso uno sportello di Intesa Sanpaolo. In tal caso la Banca provvede al ritiro del biglietto ed al suo inoltro al Consorzio Lotterie Nazionali, rilasciando al giocatore apposita ricevuta. Il biglietto deve essere presentato presso lo sportello di Intesa Sanpaolo entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7.

Art. 7.

Con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria.

Da tale data decorrerà il termine decadenziale di quarantacinque giorni per il reclamo dei premi, secondo le modalità di cui al precedente art. 6.

Art. 8.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, verranno emessi ulteriori biglietti per lotti che comprendano, in proporzione, il numero dei premi di cui al precedente art. 5.
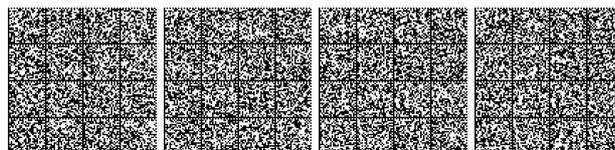
Art. 9.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 febbraio 2009

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti 13 febbraio 2009
Ufficio di controllo Ministeri economici-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 121.

09A01603

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 27 novembre 2008.

Riparto dello stanziamento di € 51.645.690,00 per il potenziamento dei servizi per l'impiego e gli uffici di collocamento della Gente di mare per l'anno 2008, ai sensi dell'articolo 1, comma 1165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le finalità di cui all'articolo 117, comma 5, della legge n. 388/2000.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL MERCATO DEL LAVORO

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, recante il conferimento alle Regioni e agli Enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro e, in particolare, l'art. 2, che conferisce alle Regioni le funzioni ed i compiti in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro;

Visto l' art. 1, comma 1165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che stanzia, per le annualità 2007 e 2008, rispettivamente l'ammontare di euro 27.000.000,00 e di euro 51.645.690,00 a carico del Fondo dell'occupazione per le finalità di cui all'art. 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) ossia per il potenziamento dello sviluppo dei servizi per l'impiego al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni esplicitate nell'accordo in materia di standard minimi di funzionamento;

Visto il decreto ministeriale del 2 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 272, del 22 novembre 2007, di riparto tra le Regioni e le Province Autonome delle risorse finanziarie relative al 2007, per il potenziamento dei Servizi per l'impiego ai sensi del citato art. 1, comma 1165, della legge n. 296/2006;

Ritenuto di procedere, in attuazione di quanto previsto dal suddetto art. 1, comma 1165, della legge n. 296/2006, e al riparto delle risorse finanziarie relative all'annualità 2008 sulla base degli stessi criteri già adottati per il 2007 ossia, per il 60% dello stanziamento, in base al numero delle persone in cerca di lavoro e, per il restante 40%, in base ai residenti di età superiore ai 15 anni, calcolati secondo i dati ISTAT su base Regionale e Provinciale;

Visti i dati pubblicati sull'annuario ISTAT «Forze di lavoro - media 2007», tav. 2.1 dai quali risulta il numero delle persone in cerca di lavoro ed il numero della popolazione residente di età superiore ai 15 anni, calcolati su base Regionale e Provinciale;

Considerato altresì che la suddetta rilevazione ISTAT non riporta i dati relativi alle Province della Regione Sardegna di recente istituzione: Carbonia-Iglesias, Medio-Campidano, Ogliastria e Olbia-Tempio;

Ritenuto pertanto opportuno prevedere, per l'annualità 2008 un importo forfetario pari a euro 800.000,00 da ripartire in parti uguali, tra le suddette Province di recente istituzione;

Considerato altresì che, con nota prot. 3347/08 coord del 19 novembre 2008, il Coordinamento tecnico delle Regioni, ha evidenziato che la Regione Sardegna, considerate le caratteristiche del territorio e della popolazione manifestatesi a seguito della riorganizzazione amministrativa del proprio territorio, ha richiesto di procedere ad una diversa attribuzione delle risorse spettanti alle proprie Province in conformità a quanto riportato nella tabella allegata alla citata nota del 19 novembre 2008;

Considerato inoltre che la Regione Siciliana ha realizzato il processo di decentramento istituzionale di compiti e funzioni ai sensi degli articoli 14 e 15 dello Statuto della regione stessa ma che l'organizzazione interna non consente alle Province regionali di acquisire direttamente le risorse da erogare;

Visto altresì il decreto del Presidente della Repubblica n. 231 del 18 aprile 2006, recante la nuova disciplina del collocamento della gente di mare a norma dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 297/2002, in base al quale vengono ridefinite le procedure di tale tipologia di collocamento e, nel contempo, vengono posti alle dipendenze funzionali del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, gli Uffici di collocamento della Gente di mare, operanti presso le Capitanerie di Porto, come individuate ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1031 e successive modifiche e integrazioni;

Tenuto conto che, ai sensi del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 231/2006, gli Uffici di collocamento della gente di mare sono a tutti gli effetti equiparati ai Servizi per l'impiego per le finalità e le funzioni previste dal decreto legislativo n. 181/2000, come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 297/2002, relativamente allo specifico settore marittimo e della pesca;

Ritenuto quindi di destinare, per il potenziamento dei suddetti Uffici di collocamento della Gente di mare, operanti presso le Capitanerie di Porto, una quota delle risorse finanziarie dell'annualità 2008, pari complessivamente a euro 1.000.000,00, da suddividere, per la specificità organizzativa di detti Uffici, proporzionalmente al numero degli iscritti nelle matricole della Gente di mare di 1°, 2° e 3° categoria di ciascuna Capitaneria di porto e Uf-

ficio circondariale marittimo, così come risultanti alla data del 31 ottobre 2008, che rappresentano il potenziale bacino d'utenza al quale gli Uffici di collocamento della gente di mare offrono i servizi previsti dalla normativa su richiamata;
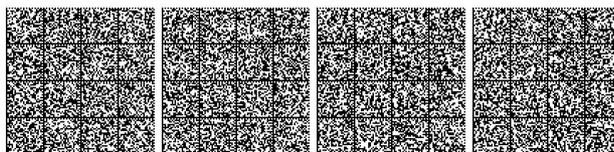
Visto il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali» e, in particolare, l'art. 158 che prevede esplicitamente l'obbligo degli Enti locali di presentare il rendiconto all'Amministrazione erogante in caso di contributi straordinari assegnati da amministrazioni pubbliche che dimostri le spese e i risultati ottenuti;

Visto il parere ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sulla proposta di ripartizione delle risorse per l'anno 2008, tra le Regioni e le Province, per il potenziamento dei Servizi per l'impiego, di cui all'art. 1, comma 1165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 espresso dalla Conferenza Unificata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nella seduta del 20 novembre 2008;

Decreta:

Art. 1.

Tenuto conto di quanto indicato in premessa, l'importo pari ad euro 51.645.690,00, relativo all'annualità 2008, è ripartito nel seguente modo.

L'ammontare di euro 50.645.690,00, è ripartito tra le Regioni e le Province Autonome, come da Tabella A, allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

L'ammontare rimanente di euro 1.000.000,00, è ripartito tra gli Uffici di collocamento della Gente di mare, operanti presso le Capitanerie di Porto, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1031 e successive modifiche e integrazioni, come da Tabella B, allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Art. 2.

Le risorse finanziarie di cui al comma 2 del precedente art. 1 saranno trasferite alle Regioni e alle Province Autonome.

Le Regioni dovranno, entro 60 giorni dal trasferimento di dette risorse finanziarie, provvedere al successivo trasferimento delle stesse alle Province del proprio territorio secondo la ripartizione di cui alla Tabella A, allegata al presente decreto, e dovranno darne tempestiva comunicazione al Ministero.

Ove detto trasferimento non dovesse avvenire il Ministero, considerato il vincolo di destinazione di cui alla norma, attiverà le procedure di recupero delle risorse a qualunque titolo trasferite alle Regioni inadempienti.

Le Regione Siciliana, considerato quanto in premessa, dovrà utilizzare le risorse finanziarie per interventi destinati alle aree territoriali secondo la ripartizione fissata nella citata tabella A allegata, dandone comunicazione al Ministero. Anche per detta Regione resta valido il vincolo di destinazione di cui alla norma e, pertanto, in caso di inadempienza il Ministero potrà attivare le procedure di recupero delle risorse a qualunque titolo trasferite.

La risorse finanziarie di cui al comma 3 del precedente art. 1 saranno accreditate, in contabilità ordinaria, ai funzionari delegati Comandanti delle Capitanerie di porto sedi di Direzione marittima, che le impiegheranno per il potenziamento degli Uffici di collocamento della gente di mare ricadenti nell'ambito delle circoscrizioni di competenza.

Art. 3.

Nel rispetto di quanto fissato nel Patto di stabilità interno nonché dal decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, in materia di spesa per il personale, e fermo restando altresì il vincolo di destinazione di cui alla norma, le risorse finanziarie di cui al precedente art. 1 dovranno essere destinate prioritariamente all'avvio di nuovi servizi rivolti all'utenza e/o al potenziamento dei servizi già attivati.

Art. 4.

Il Ministero predisporrà, con l'assistenza tecnica dell'ISFOL e in accordo con le Regioni, un sistema di monitoraggio periodico sull'utilizzo delle risorse finanziarie e sui risultati ottenuti dandone ampia diffusione.

A tal fine, tenuto conto del vincolo di destinazione di tali interventi, le Province forniranno alle Regioni, anche in attuazione di quanto disposto dalla normativa vigente, le informazioni necessarie. Le Regioni provvederanno a trasmettere, secondo le procedure concordate, tali informazioni al Ministero, anche al fine di orientare, nel rispetto dei criteri di premialità, l'attività di programmazione e di intervento dell'amministrazione centrale.

Art. 5.

La spesa complessiva di euro 51.645.690,00 graverà sul Fondo per l'occupazione - Capitolo 7207 (Piano Gestionale 02) per l'esercizio finanziario 2008 e sarà impegnata dalla Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e Incentivi all'occupazione con successivo provvedimento.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo e sarà, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2008

Il direttore generale: VERBARO

Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 27

ALLEGATO

RIPARTIZIONE RISORSE PER REGIONI E PROVINCE - ANNO 2008
TABELLA A Allegata al D.D. 479/SPI del 27 novembre 2008

Provincia	Ripartizione in Euro
PIEMONTE	**3.127.332**
Torino	1.708.537
Vercelli	120.946
Novara	301.313
Cuneo	313.278
Asti	133.567
Alessandria	310.165
Biella	144.040
Verbano	95.486
VALLE D'AOSTA	**82.077**
Aosta	82.077
LOMBARDIA	**6.240.779**
Varese	509.202
Como	392.242
Sondrio	140.490
Milano	2.716.905
Bergamo	587.116
Brescia	738.868
Pavia	339.351
Cremona	219.193
Mantova	255.302
Lecco	189.789
Lodi	152.322
LIGURIA	**1.196.883**
Imperia	155.083
Savona	198.290
Genova	627.035
La Spezia	216.475
VENETO	**3.061.867**
Verona	573.749
Vicenza	538.430
Belluno	112.445
Treviso	604.555
Venezia	505.652
Padova	562.093
Rovigo	164.943
TRENTO	**307.186**
Trento	307.186
BOLZANO	**277.782**
Bolzano	277.782
FRIULI V.G.	**774.582**
Udine	342.506
Gorizia	88.387
Trieste	161.393
Pordenone	182.296

Provincia	Ripartizione in Euro
EMILIA ROMAGNA	**2.602.274**
Piacenza	155.653
Parma	244.040
Reggio Emilia	248.160
Modena	466.431
Bologna	547.458
Ferrara	223.926
Ravenna	228.659
Forlì	268.930
Rimini	219.017
TOSCANA	**2.629.918**
Massa	209.770
Lucca	251.752
Pistoia	217.045
Firenze	631.944
Livorno	236.371
Pisa	297.150
Arezzo	255.520
Siena	170.464
Grosseto	157.055
Prato	202.847
UMBRIA	**638.691**
Perugia	459.726
Terni	178.965
MARCHE	**1.082.424**
Pesaro - Urbino	225.898
Ancona	298.904
Macerata	227.300
Ascoli-Piceno	330.322
LAZIO	**4.838.879**
Viterbo	324.230
Rieti	113.058
Roma	3.398.137
Latina	536.761
Frosinone	466.692
MOLISE	**309.025**
Campobasso	218.447
Isernia	90.578
ABRUZZO	**1.105.208**
L'Aquila	304.292
Teramo	242.111
Pescara	245.266
Chieti	313.539

Provincia	Ripartizione in Euro
BASILICATA	**617.873**
Potenza	410.075
Matera	207.798
CAMPANIA	**6.234.121**
Caserta	767.611
Benevento	296.404
Napoli	3.443.524
Avellino	445.789
Salerno	1.280.793
PUGLIA	**4.564.416**
Foggia	642.326
Bari	1.664.577
Taranto	613.535
Brindisi	514.105
Lecce	1.129.873
CALABRIA	**2.163.871**
Cosenza	784.436
Catanzaro	442.064
Reggio Calabria	566.165
Crotone	156.090
Vibo Valentia	215.116
SARDEGNA	**2.705.372**
Sassari	521.274
Nuoro	253.044
Cagliari	867.928
Oristano	263.126
Olbia-Tempio	200.000
Ogliastria	200.000
Carbonia-Iglesias	200.000
Medio-Campidano	200.000
SICILIA	**6.085.130**
Trapani	463.361
Palermo	1.743.670
Messina	700.169
Agrigento	669.054
Caltanissetta	348.331
Enna	256.965
Catania	1.170.059
Ragusa	301.531
Siracusa	431.990
TOTALE	**50.645.690**

RIPARTIZIONE RISORSE PER UFFICI COLLOCAMENTO GENTE DI MARE (ART. 2, RDL 1031 e SMI) - ANNO 2008

TABELLA B Allegata al DD 479/SPI del 27novembre 2008

Direzioni marittime	Uffici di collocamento	Importo
ANCONA	Ancona	46.863,00
BARI	Bari	141.334,00
	Brindisi	
	Molfetta	
	Taranto	
CAGLIARI	Cagliari	61.911,00
	La Maddalena	
	Porto Torres	
CATANIA	Catania	67.682,00
	Messina	
	Augusta	
GENOVA	Genova	160.398,00
	La Spezia	
	Savona	
LIVORNO	Livorno	51.073,00
	Porto Ferraio	
NAPOLI	Napoli	109.950,00
PALERMO	Palermo	127.601,00
	Trapani	
	Mazara del Vallo	
	Porto Empedolce	
	Gela	
PESCARA	Pescara	28.017,00
RAVENNA	Ravenna	39.530,00
REGGIO CALABRIA	Reggio Calabria	65.783,00
	Crotone	
ROMA	Roma	31.928,00
TRIESTE	Trieste	35.092,00
VENEZIA	Venezia	32.838,00
TOTALE COMPLESSIVO		***1.000.000,00***

09A01554
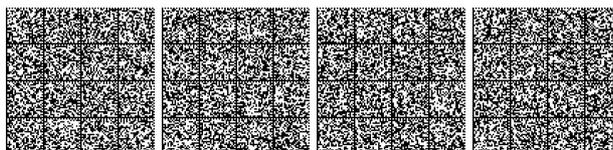
DECRETO 15 gennaio 2009.

Sostituzione di un componente del Comitato INPS di Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto il proprio decreto n. 171 del 18 luglio 2006, con cui è stato riconosciuto il Comitato Provinciale INPS di Cosenza;

Vista la nota n. 112/BG del 22 settembre 2008, con cui la Confartigianato di Cosenza contestualmente chiede la sostituzione del componente rag. Falsetta Mario, a suo tempo designato quale rappresentante dei lavoratori autonomi, con il dott. Falzetta Francesco;

Vista la lettera del 14 ottobre 2008 con la quale il rag. Falsetta Mario rassegna le dimissioni da componente del succcitato Comitato Provinciale;

Ritenuto di dover procedere per come precede alla sostituzione di cui trattasi;

Decreta:

Il dott. Falzetta Francesco è nominato componente del Comitato INPS di Cosenza, in rappresentanza dei lavoratori autonomi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cosenza, 15 gennaio 2009

Il direttore provinciale: SPINA

09A01557

DECRETO 21 gennaio 2009.

Autorizzazione alla produzione, commercializzazione ed uso in ambito nazionale del materiale denominato «Bio-FunerBag» per realizzare manufatti in sostituzione della cassa di metallo per il trasporto di salme, per l'inumazione e la cremazione, ai sensi dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 31 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, che prevede che il Ministro della sanità, ora Ministro della salute, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio superiore di sanità, possa autorizzare, per i trasporti di salma da Comune a Comune, l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 30, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro;

Considerato che, ad avviso dell'Ufficio legislativo dell'ex Ministero della salute, ora Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, la fattispecie concretamente individuata dal citato art. 31 configura un provvedimento formalmente amministrativo, ma sostanzialmente normativo, inquadrabile nella previsione di cui all'art. 115, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 112 del 1998 (inerente ai compiti ed alle funzioni amministrative conservati allo Stato): «adozione di norme, linee guida e prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria»;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore di sanità, Sessione XLVI – Sez. III, nella seduta del 25 settembre 2008, in ordine all'uso del manufatto costituito da un sacco per salme denominato «Bio Bag» poi modificato in «Bio-FunerBag» per il trasporto di salme, per l'inumazione e per la cremazione, costituito dal materiale denominato «Mater-Bi», già autorizzato da questo Ministero, prodotto e commercializzato dalla ditta Vezzani S.p.a. con sede legale a via Maresciallo Tito, 3 in Montecavolo Quattro Castella (Reggio Emilia), in sostituzione della cassa metallica interna a quella di legno, nei soli casi in cui è prevista la doppia cassa ai fini dell'inumazione e della cremazione quando il trasporto è a distanza superiore ai 100 Km;

Ritenuto, in conformità delle disposizioni di cui al menzionato art. 31 di dover provvedere, con atto avente la natura illustrata nel richiamato parere dell'Ufficio legislativo, ad autorizzare l'uso del suddetto manufatto, prescrivendo le condizioni di impiego e le caratteristiche idonee ad assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro, sulla base della documentazione tecnica prodotta dalla ditta citata e della relativa istruttoria tecnica;

Decreta:

1. È autorizzato l'uso in ambito nazionale del materiale denominato «Bio-FunerBag», per realizzare manufatti in sostituzione della cassa di metallo per il trasporto di salme, per l'inumazione e per la cremazione da impiegarsi nei seguenti casi e condizioni d'uso:

a) servizi funebri dove la salma viene inumata (escludendo i casi di deceduti per malattia infettivo-diffusiva) o cremata a distanza superiore a 100 km, in sostituzione della cassa metallica all'interno della cassa di legno;

b) servizi funebri dove la salma da cremare è deceduta per malattia infettivo-diffusiva (art. 25, comma 1 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285), in sostituzione della cassa metallica all'interno della cassa di legno;

c) per inumazione o cremazione a distanza inferiore a 100 km l'uso del manufatto deve considerarsi non obbligatorio.

Il manufatto «Bio-FunerBag» si differenzia da quelli già autorizzati da questo Ministero, semplicemente per il sistema di chiusura che è realizzato tramite tre termosaldature: due sui lati corti effettuate in fabbrica ed una sui due lati lunghi effettuata al momento dell'utilizzo; in particolare, il sistema di afferraggio dei due lembi da saldare è costituito da due aste magnetiche che vengono rimosse una volta conclusa la saldatura termica.

La presente autorizzazione è valida per la durata di cinque anni.
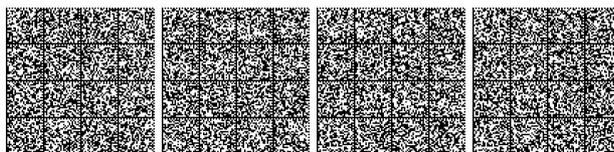
2. È fatto obbligo all'impresa che produce e commercializza il manufatto che si autorizza di fornire al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con cadenza biennale, adeguate informazioni scritte sulla concreta e reale operatività del manufatto sia nelle inumazioni che nelle cremazioni. Dette informazioni dovranno essere corredate da apposita dichiarazione di strutture pubbliche cimiteriali che ne attestino la veridicità. La mancata produzione di detti atti costituisce motivo di revoca della presente autorizzazione per l'impresa inadempiente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2009

p. il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali il Sottosegretario di Stato
FAZIO

09A01395

DECRETO 26 gennaio 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Clor Quick».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della Sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 1° marzo 2008 dall'impresa Makhteshim Chemical Works Ltd. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Clor Quick uguale al prodotto di riferimento denominato Pyrinex Quick registrato al n. 115277 con D.D. in data 6 dicembre 2002 dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato Pyrinex Quick dell'impresa medesima;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

sussiste un legittimo accordo con il titolare del prodotto di riferimento;

l'impresa richiedente è anche titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato Clor Quick è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Clorpirifos e Deltametrina;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 giugno 2009 l'impresa Makhteshim Chemical Works Ltd. P.O.B. 60 Beer-Sheva (Israele) rappresentata in Italia da Makhteshim Agan Italia S.r.l. con sede in via Falcone, 13 - Bergamo è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario pericoloso per l'ambiente denominato Clor Quick con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 10 - 20 - 50 - 100 - 200 - 250 - 500 - 750 e .litri 1 - 5 - 10.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dall'impresa: Makhteshim Chemical Works Ltd. - Beer-Sheva (Israele) e prodotto presso lo stabilimento dell'impresa: Lifa S.r.l. Vigonovo (VE) autorizzato con decreti del 1° agosto 1978/11 luglio 2007.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 14248.

Il presente decreto e le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio, saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata.

Roma, 26 gennaio 2009

Il direttore generale: BORRELLO
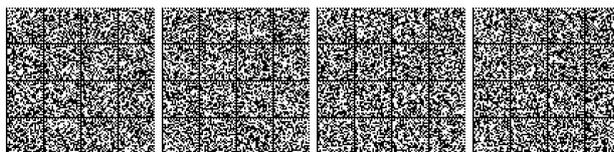
ALLEGATO

CLOR QUICK

(Microincapsulato)

INSETTICIDA DOTATO DI ENERGICA AZIONE DI CONTATTO, PER INGESTIONE E PER INALAZIONE

CLOR QUICK
Autorizzazione del Ministero della Salute n° del

COMPOSIZIONE

Clorpirifos puro	22,6 g (=250 g/l)
Deltametrina pura	0,54 g (= 6 g/l)
Coformulanti q.b.a	100 g

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD P.O.B. 60 – 84100 BEER-SHEVA - ISRAELE
Rappresentata in Italia da
MAKHTESHIM AGAN ITALIA S.r.l. Via Falcone 13 - Bergamo - Tel. 035 328811

Contenuto ml 10 - 20 - 50 - 100 - 200 – 250 – 500 - 750;
Litri 1 – 5 Partita N.
Distribuito da:
IQV Italia srl - Flavo Romano (Roma)
ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE s.p.a – Conselve (PD)

Stabilimenti di produzione:
MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd - Beer Sheva – Israele
LIFA Srl – Vigonovo (VE)

NORME PRECAUZIONALI: Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: CLORPIRIFOS 22,6% e DELTAMETRINA 0,54% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: CLORPIRIFOS: Colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale. edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolare. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
DELTAMETRINA: Bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica **Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.**

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

CARA TTERISTICHE
Clor Quick è una miscela insetticida a base di Clorpirifos–etile microincapsulato e di Deltametrina. La miscela è dispersa in soluzione acquosa. Il connubio dei due principi attivi fornisce diversi vantaggi quali: la presenza contemporanea di due molecole con diverso meccanismo d'azione, una veloce azione grazie all'effetto abbattente del piretroide e una buona persistenza grazie al fosforganico microincapsulato.

MODALITÀ E CAMPI D'IMPIEGO
Il prodotto va applicato alla vegetazione in modo uniforme, avendo cura di bagnare tutta la superficie fogliare.
Intervenire alla comparsa dei fitofagi o alle prime manifestazioni della loro presenza (rosure, accartocciamenti fogliari etc.).
Agrumi: contro Cocciniglie, Dialeurodidi (Dialeurodes citri), Aleurodidi (Aleurotrixus floccosus) alla **dose di 140 ml/hl**. Formiche (formica argentina): contro quest'insetto applicare il prodotto sul tronco. **Dose: 280 ml/hl.**
Melo, Pero contro Carpocapsa (Cydia pomonella), Tortricidi (es. Archips spp.), Tignola orientale (Cydia molesta), Cocciniglia di S. Josè (Comstockaspis perniciosus), Psilla (Cacopsylla pyri). Intervenire al superamento della soglia alla **dose di: 120-140 ml/hl.**
Pesco: Anarsia (Anarsia lineatella), Tignola orientale (Cydia Molesta), Mosca della frutta (Ceratitis capitata), Cocciniglia bianca (Pseudoaulacaspis pentagona). Intervenire al superamento della soglia alla **dose di: 120-140 ml/hl.**
Vite: contro Tignola (Eupoecilia ambiguella), Tignoletta (Lobesia botrana) e Cicaline (Empoasca flavescens, Zygina ramni, Scaphoideus titanus e Metcalfa pruinosa), Tripide. **Dose: 120-140 ml/hl.**
Pomodoro, Peperone, Melanzana, Carota, Cipolla, Asparago: contro Dorifora (Leptinotarsa decemlineata), Piralide (Ostrynia nubilalis), Nottue (es. Agrotis spp., Spodoptera) Neanidi di 1ma età e adulti di Mosche bianche (Trialeurodes vaporariorum), Cimice verde (Nezara viridula), Afidi, Tripidi. **Dose: 1,3 l/ha.**
Patata: contro Dorifora (Leptinotarsa decemlineata), Nottue (es. Agrotis spp.), Tignola (Phthorimaea operculella), Afidi. **Dose: 1,3 l/ha.**
Pisello, Fagiolo: contro Piralide (*Ostrynia nubilalis*), Nottue e Afidi, Tripidi. **Dose: 1,3 l/ha.**
Barbabietola da zucchero: contro Afidi, Altiche, Cleono (*Conorrynchus mendicus*), Mamestra, Nottue. **Dose: 1,3 l/ha.**
Mais: contro Piralide (*Ostrynia nubilalis*), Diabrotica, Afidi. **Dose: 1-1,3 l/ha.**
Tabacco: Nottue, Afidi, Tripidi, Altica (*Epithrix hirtipennis*). **Dose: 1,3 l/ha.**
Floreali e Ornamentali: contro Afidi, Aleurodidi, Tripidi, Tortricidi (es. Bega del Garofano), Nottue, Spodoptera, Ifantria (*Hyphantria cunea*), Cocciniglie, Oziorrinchi. **Dose: 1,3-1,5 l/ha.**
Pioppo contro Criptorrinco (*Cryptorrhynchus lapathi*) e Saperda (*Saperda carcharias*). **Dose: 130-150 ml/hl.**

Il prodotto si impiega con attrezzature a volume normale aventi ugelli e filtri di diametro non inferiore a 0,3 mm (50 mesh).

PREPARAZIONE DELLA MISCELA
Agitare e rimescolare prima dell'uso. Diluire la dose di impiego prescritta in poca acqua a parte, rimescolando con cura, e successivamente diluire nel totale quantitativo di acqua necessaria, mantenendo in agitazione la miscela.

COMPATIBILITÀ
Il CLOR QUICK non è compatibile con i prodotti alcalini.
AVVERTENZA: In caso di miscelazione con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Avvertenza: Non rientrare nelle zone trattate prima che la superficie fogliare sia completamente asciutta. Per operazioni agricole da effettuarsi sulle colture trattate entro i tempi di carenza, utilizzare dispositivi di protezione personale al fine di evitare il contatto cutaneo.

FITOTOSSICITÀ
Non effettuare trattamenti sugli agrumi nei mesi compresi tra gennaio e aprile.

RISCHI DI NOCIVITÀ
Il prodotto è nocivo per insetti utili, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 60 giorni prima della raccolta per agrumi, barbabietola da zucchero e tabacco; 30 giorni per vite, pesco, melo, pero, patata e mais; 21 giorni per pomodoro, peperone, carota, cipolla; 15 giorni per melanzana, pisello, fagiolo, asparago.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

CLOR QUICK
(Microincapsulato)
INSETTICIDA DOTATO DI ENERGICA AZIONE DI CONTATTO, PER INGESTIONE E PER INALAZIONE

CLOR QUICK
Autorizzazione del Ministero della Salute n° del
COMPOSIZIONE

Clorpirifos puro	22,6 g (=250 g/l)
Deltametrina pura	0,54 g (= 6 g/l)
Coformulanti q.b.a	100 g

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD P.O.B. 60 – 84100 BEER-SHEVA - ISRAELE
Rappresentata in Italia da
MAKHTESHIM AGAN ITALIA S.r.l. Via Falcone 13 - Bergamo - Tel. 035 328811

Contenuto ml 10 - 20 - 50 - 100;
Partita N.
Distribuito da: IQV ITALIA SRL – Flavo Romano (Roma)
ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE s.p.a – Conselve (PD)

Stabilimenti di produzione:
MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd - Beer Sheva – Israele
LIFA Srl – Vigonovo (VE)

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO O L'ASTUCCIO ESTERNO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

09A01426
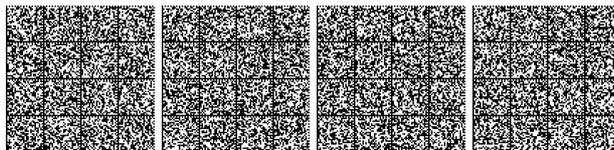
DECRETO 26 gennaio 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Schermo 0.5 G».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della Sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la domanda presentata in data 26 settembre 2008 dall'impresa Syngenta Crop Protection S.p.A. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Schermo 0.5 G uguale al prodotto di riferimento denominato Force registrato al n. 8189 con D.D. in data 16 marzo 1993 dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato Force dell'impresa medesima;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

l'impresa richiedente è anche titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato Schermo 0.5 G è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Tefrlutrin;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per 10 (dieci) anni l'impresa Syngenta Crop Protection S.p.A. con sede in Milano, via Gallarate, 139 è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario Nocivo-pericoloso per l'ambiente denominato Schermo 0.5 G con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: kg 1 - 10 - 12 - 20 - 25.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dall'impresa: - Syngenta Agro S.A. - Porrino (Spagna) e prodotto presso lo stabilimento dell'impresa: - Isagro S.p.A. Aprilia (LT) autorizzato con decreti del 31 ottobre 1974/16 aprile 2004.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 14479.

Il presente decreto e le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio, saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata

Roma, 26 gennaio 2009

Il direttore generale: BORRELLO
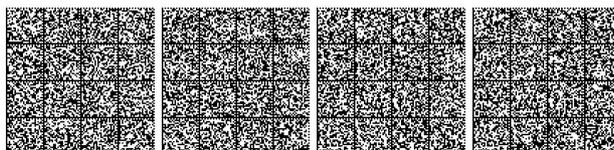
ALLEGATO

syngenta.

SCHERMO® 0.5 G

Insetticida del terreno in formulazione microgranulare per la protezione di barbabietola da zucchero, cereali, oleaginose, ortaggi, patata, tabacco, floreali ed ornamentali.

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
teflutrin puro g 0,5
coformulanti q. b. a g 100
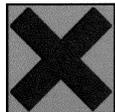
NOCIVO

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione e ingestione
Irritante per gli occhi e le vie respiratorie

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Non gettare i residui nelle fognature
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Syngenta Crop Protection S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO – Tel. 02-33444.1

Stabilimento di produzione:
ISAGRO S.p.A., Aprilia (LT)

Registrazione Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. del

Partita n. **Kg 10**

Altro stabilimento di produzione:
SYNGENTA AGRO S.A. – Porrino (Spagna)
Altre taglie: kg 1 - 12 - 20 – 25
® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.
Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica e di rianimazione.
Consultare un Centro Antiveleni.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
Durante la manipolazione del prodotto indossare maschera e guanti di gomma per evitare il contatto con la pelle. I granuli possono determinare l'insorgere di una sensazione cutanea che può manifestarsi fino a 4 ore dal contatto e durare da 2 a 24 ore.
Non vi sono effetti ritardati.
Dopo l'uso lavare le mani e la pelle eventualmente esposta prima di mangiare, bere, fumare e usare i servizi igienici.
Lavare gli indumenti protettivi e l'equipaggiamento.
Come di norma, prima delle usuali pratiche di manutenzione, pulire l'attrezzatura utilizzata per il trattamento.
Non riutilizzare il contenitore.

CARATTERISTICHE
SCHERMO 0.5 G è un insetticida piretroide particolarmente attivo nei confronti di coleotteri, ditteri, lepidotteri e miriapodi che trascorrono parte del loro ciclo di vita nel terreno. Il prodotto agisce per contatto e, nella fase di vapore, possiede una forte attività repellente che aumenta l'efficacia protettiva.
SCHERMO 0.5 G è attivo a basse dosi e grazie al suo meccanismo d'azione, diverso rispetto ai prodotti organofosforici e carbammati, può anche risultare idoneo per le raccomandazioni tecniche che prevedono la rotazione nell'impiego dei geodisinfestanti.

MODALITA' D'IMPIEGO
A seconda della coltura e delle necessità aziendali, SCHERMO 0.5 G può essere applicato lungo la fila oppure a pieno campo.
Normalmente SCHERMO 0.5 G si distribuisce al momento della semina con microgranulatori adeguatamente tarati; tuttavia, in mancanza di tali attrezzature, il prodotto può essere distribuito con altri mezzi adeguati in superficie e successivamente incorporato nel terreno con una leggera erpicatura (3-5 cm).

CAMPI E DOSI D'IMPIEGO
Le dosi qui riportate si riferiscono a trattamenti da effettuarsi con i microgranulatori e lungo la fila della coltura. Per eventuali interventi a pieno campo le dosi vanno aumentate proporzionalmente in relazione alla maggior superficie da proteggere. Impiegare le dosi maggiori nelle aree ove sulle precedenti coltivazioni si sono già verificate significative infestazioni.

COLTURA	PARASSITI	DOSE kg/ha
Barbabietola da zucchero	Agriotes spp., Chaetocnema tibialis, Atomaria linearis, Scutigerella immaculata, Tipula spp.	12-15
Frumento	Bibio hortulans, Delia spp., Scutigerella immaculata, Tipula spp.	10-12
	Agriotes spp., Melolontha melolontha	12-15
Mais, Sorgo	Agriotes spp., Agrotis spp., Diabrotica spp., Scutigerella immaculata, Tipula spp., Delia spp.	12-15
Girasole, Soia, Colza	Agriotes spp., Agrotis spp., Chaetocnema tibialis, Delia spp.	12-15
Pomodoro, Peperone, Melanzana, Cavolo cappuccio, Cavolfiore, Rapa, Navone, Carota, Melone, Cocomero, Finocchio, Sedano, Asparago, Lattuga, Fagiolo, Fagiolino, Pisello	Agriotes spp., Agrotis spp., Chaetocnema tibialis, Ceuthorynchus pleurostigma, Delia spp., Psila rosae, Tipula spp., Melolontha melolontha, Millipiede, Centopiede	15-20
Patata	Agriotes spp., Agrotis spp., Diabrotica spp.	12-15
Tabacco	Agriotes spp., Agrotis spp., Tipula spp.	12-15
Floreali ed Ornamentali	Agriotes spp., Agrotis spp., Chaetocnema tibialis, Tipula spp., Melolontha melolontha, Centopiede, Millipiede	4-7 g/mq (pieno campo)

AVVERTENZA
In previsione di attacchi parassitari che si protraggono nel tempo ed in particolare nelle coltivazioni di patata, pomodoro, peperone, melanzana può risultare necessario effettuare il trattamento in due tempi successivi: un primo intervento alla semina/trapianto alla dose di 15 kg/ha ed il secondo alla sarchiatura/rincalzatura, sempre alla dose di 15 kg/ha.
Divieto di impiego in serra.
COMPATIBILITA'
Per l'uso raccomandato non è necessaria la miscela con altri antiparassitari.

RISCHI DI NOCIVITA'
Attenzione: Osservare scrupolosamente le dosi e le modalità d'impiego indicate, evitando usi impropri.
La sostanza non è facilmente degradabile.
Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei
DA NON VENDERSI SFUSO
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Non operare contro vento
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
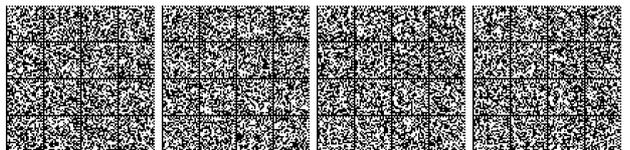
09A01427

DECRETO 26 gennaio 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Impala».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della Sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la domanda presentata in data 30 ottobre 2008 dall'impresa AG Microencapsulation AG intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Impala uguale al prodotto di riferimento denominato Kloc registrato al n.12112 con decreto direttoriale in data 21 giugno 2006 dell'impresa Sariaf Gowan S.p.A. con sede in Faenza (Ravenna);

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato Kloc dell'impresa Sariaf Gowan S.p.A.;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

sussiste un legittimo accordo con il titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato Impala è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Flutriafol;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 21 giugno 2011 l'impresa Gat Microencapsulation Ag con sede in 2490 Ebenfurth (Austria) Gewerbezone 1 è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Impala con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 100-200-250-500-750 e litri 1-5-10-25.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dall'impresa: Gat Microencapsulation Ag, Gewerbezine 1, 2490 Ebenfurth, Austria.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 14493.

Il presente decreto e le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio, saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata.

Roma, 26 gennaio 2009

Il direttore generale: BORRELLO
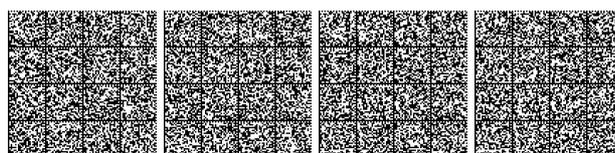
ALLEGATO

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

IMPALA

(SOSPENSIONE CONCENTRATA)

Fungicida sistemico polivalente per frumento, orzo, avena e barbietola da zucchero

Autorizzazione Ministero della Salute
n. .... del ....

Composizione:
FLUTRIAFOL puro g. 11,8 (= 125 g/l)
Coformulanti q.b. ag 100

GAT Microencapsulation AG

Gewerbezone 1
2490 Ebenfurth, Austria
Tel. +43 262453922

Partita n.:
Stabilimento produttore:
GAT Microencapsulation AG, Gewerbezone 1,
2490 Ebenfurth, Austria
Taglie: ml 100-200-250-500-750 - lt 1-5-10-25

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali /schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In seguito ad ingestione, il Flutriafol può causare nausea, vomito, dolori addominali e diarrea. Negli animali da esperimento, l'avvelenamento da prodotti a base di flutriafol comporta sintomi di tossicità sistemica quali convulsioni, perdita di conoscenza e respirazione irregolare.
Terapia: sintomatica.

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un fungicida sistemico efficace nei confronti di Basidiomiceti e Ascomiceti e dotato di azione preventiva, curativa ed eradicante.

MODALITÀ E CAMPI D'IMPIEGO
Il prodotto si impiega in trattamenti fogliari da effettuare a volume medio-basso (50-800 l/ha). In funzione del tipo di patologia da controllare può essere necessario miscelare il prodotto con fungicidi ad attività complementare.

Frumento, orzo, avena:

contro Oidio, Ruggini, Septoria, Fusariosi, Rincosporiosi: distribuire 1 l/ha. Intervenire alla comparsa dei primi sintomi, particolarmente nelle annate difficili e su varietà sensibili. Effettuare il trattamento a fine accestimento-inizio levata e ripetere alla comparsa delle prime pustole sulle ultime due foglie (spigatura-inizio fioritura).

Barbabietola da zucchero:

contro Cercospora e oidio: distribuire 250-350 ml/ha.
Intervenire alla comparsa delle prime macchie e ripetere i trattamenti, con intervallo di due settimane, per due-tre volte secondo necessità.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto è compatibile con formulati a base di maneb, mancozeb, ossicloruro di rame, zolfo.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta della barbabietola da zucchero e 35 giorni prima della raccolta di frumento, orzo e avena.

ATTENZIONE

Da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.

IMPALA

(SOSPENSIONE CONCENTRATA)

Fungicida sistemico polivalente per frumento, orzo, avena e barbietola da zucchero

Autorizzazione Ministero della Salute n. .... del ....

Composizione:
FLUTRIAFOL puro g. 11,8 (= 125 g/l)
Coformulanti q.b. ag 100

GAT Microencapsulation AG

Gewerbezone 1
2490 Ebenfurth, Austria
Tel. +43 262453922

Partita n.:
Stabilimento produttore:
GAT Microencapsulation AG, Gewerbezone 1,
2490 Ebenfurth, Austria
Taglie: ml 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali /schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In seguito ad ingestione, il Flutriafol può causare nausea, vomito, dolori addominali e diarrea. Negli animali da esperimento, l'avvelenamento da prodotti a base di flutriafol comporta sintomi di tossicità sistemica quali convulsioni, perdita di conoscenza e respirazione irregolare.
Terapia: sintomatica.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

09A01430
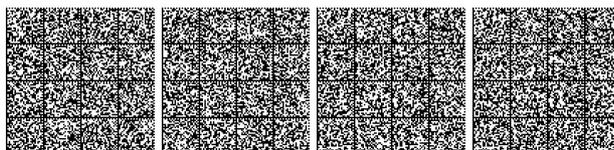
DECRETO 26 gennaio 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Clormet».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n.189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n.129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 8 luglio 2008 dall'impresa Agan Chemical Manufacturers Ltd. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Clormet uguale al prodotto di riferimento denominato Sultan registrato al n.11526 con decreto direttoriale in data 6 dicembre 2006 dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato Sultan dell'impresa medesima;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

l'impresa richiedente è anche titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato Clormet è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Metazaclor;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2010 l'impresa Agan Chemical Manufacturers Ltd. con sede in P.O.B. 262 – 77102 Ashdod (Israele) rappresentata in Italia da Makhteshim Agan Italia con sede in via Falcone, 13 Bergamo è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario irritante-pericoloso per l'ambiente denominato Clormet con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 250-500-750 e litri 1-5-10.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dall'impresa Agan Chemical Manufacturers Ltd. Ashdod 77100 – Israele.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 14380.

Il presente decreto e le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio, saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata.

Roma, 26 gennaio 2009

Il direttore generale: BORRELLO
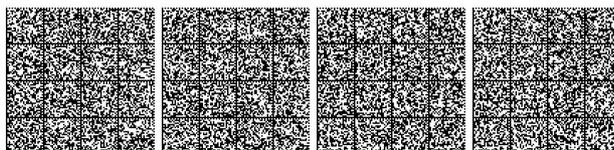
ALLEGATO

CLORMET

(Sospensione concentrata)
DISERBANTE SELETTIVO PER COLZA, CAVOLI, PATATA, CARCIOFO E AGLIO
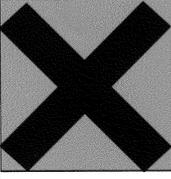
CLORMET

Composizione
Metazaclor puro 44,3 g (=500 g/l)
coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici.

IRRITANTE

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Indossare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS Ltd.
P.O.B. 262 - 77102 Ashdod - ISRAELE
Rappresentata in Italia da:
MAKHTESHIM AGAN ITALIA srl
Via G. Falcone 13 - 24126 Bergamo – Tel. 035 328811

Stabilimento di produzione:
AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS Ltd. - Ashdod 77100 – Israele
Distributio da:
KOLLANT S.p.a. – Vigonovo (VE)

Autorizzazione del Ministero della Salute n. del
Contenuto: ml 250 – 500- 750; 1-5-10 Litri
Partita n............

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
AVVERTENZA: consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il CLORMET è un diserbante selettivo per **colza**, **cavoli**, **patata**, **carciofo e aglio.** Inibisce la germinazione dei semi delle infestanti e devitalizza, subito dopo l'emergenza, le plantule delle malerbe. Il SULTAN viene assorbito dalle radici e dal coleoptile delle avventizie.
I migliori risultati erbicidi si conseguono al verificarsi di precipitazioni piovose dopo l'intervento diserbante.
Per una buona riuscita del trattamento erbicida si consiglia di preparare un letto di semina ben affinato e livellato e di deporre il seme ed una profondità costante.
Il prodotto controlla le seguenti infestanti:
- monocotiledoni annuali: Capellini dei campi (*Apera spica-venti*), Coda di topo (*Alopecurus spp.*), Fienarola (*Poa spp.*), Giavone (*Echinochloa spp.*), Loglio (*Lolium spp.*), Pabbio (*Setaria spp.*), Sanguinella comune (*Digitaria sanguinalis*);
- dicotiledoni annuali: Amaranto comune (*Amaranthus retroflexus*), Borsa pastore (*Capsella bursa-pastoris*), Camomilla (*Matricaria spp.*), Camomilla inodore (*Anthemis spp.*), Centocchio (*Stellaria spp.*), Falsa ortica (*Lamium spp.*), Farinello (*Chenopodium spp.*), Grespino (*Sonchus spp.*), Mercorella comune (*Mercurialis annua*), Morella (*Solanum spp.*), Nontiscordardime (*Myosotis spp.*), Ortica minore (*Urtica urens*), Papavero (*Papaver spp.*), Poligono persicaria (*Polygonum persicaria*), Ranuncolo (*Ranunculus spp.*), *Veronica spp.*

DOSI, EPOCHE E MODALITÀ D'IMPIEGO

Colza: **2-2,5 litri** in 400-500 litri di acqua per ettaro.
Il trattamento si effettua preferibilmente in pre-emergenza, cioè subito dopo la semina ed al più tardi entro 3 giorni. Il trattamento può effettuarsi anche in post-emergenza precoce, quando la coltura ha sviluppato le prime due foglie vere e con le infestanti ancora allo stadio di plantula.
Cavoli: **1,5-2 litri** in 400-500 litri di acqua per ettaro.
Il trattamento si effettua subito dopo la messa a dimora della coltura e prima della crisi di trapianto. Qualora si effettuino dopo il trapianto abbondanti e frequenti irrigazioni, si consiglia l'impiego di un dosaggio più basso.
Patata: **1-2 litri** in 400-500 litri di acqua per ettaro in pre-emergenza della coltura e delle infestanti. Impiegare i dosaggi più elevati su terreni ricchi di colloidi organici e minerali e quelli più bassi su terreni sciolti o soggetti a ristagni d'acqua per ridotta permeabilità.
Carciofo: **1,5-2 litri** in 400-500 litri di acqua per ettaro.
Carciofaia di nuovo impianto: trattare 15-20 giorni dopo la messa a dimora dei carducci su terreno privo di infestanti e ben lavorato.
Carciofaia in produzione: trattare dopo le lavorazioni di pulizia e rincalzatura su terreno ben lavorato.
Condizione necessaria per un soddisfacente effetto erbicida è un buon grado di umidità del terreno: nel caso fosse necessario, effettuare una irrigazione dopo il trattamento.

Aglio: **1,5-2 litri** in 400-500 litri di acqua per ettaro.
Trattare preferibilmente subito dopo la messa a dimora dei bulbilli oppure in post-emergenza quando la coltura ha sviluppato 2-4 foglie e con infestanti allo stadio di plantula.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto è miscibile con altri erbicidi ad azione complementare e previsti per il diserbo delle stesse colture.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Avvertenza: Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore. Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza.
Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

ETI GIU08

09A01431

DECRETO 2 febbraio 2009.

Nomina delle Consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Teramo.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 12, comma 3 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 13, comma 1 del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Viste le delibere della Giunta provinciale n. 108/28 febbraio 2008 e n. 435/24 giugno 2008 con le quali si designano la dott.ssa Bianca Micacchioni e la dott.ssa Germana Goderecci rispettivamente quali consigliere provinciali effettiva e supplente della Provincia di Teramo;

Visti i curricula vitae delle dott.sse Bianca Micacchioni e Geramana Goderecci allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che la predetta designazione risulta conforme ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 198/2006 e che risulta acquisito il parere della Commissione unica provinciale;

Ritenuto di procedere alla nomina delle Consigliere di parità effettiva e supplente della Provincia di Teramo;

Decreta:

La dott.ssa Bianca Micacchioni e la dott.ssa Germana Goderecci sono nominate rispettivamente consigliere di parità effettiva e supplente della Provincia di Teramo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2009

Il Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro
per le pari opportunità
CARFAGNA
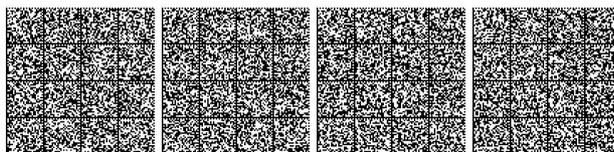
CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM DI MICACCHIONI BIANCA

DATI ANAGRAFICI:
Micacchioni Bianca,

TITOLO DI STUDIO E QUALIFICHE:

- Maturità classica, conseguita presso il Liceo classico " M. Delfico" di Teramo- anno sc. 1959/60;
- Laurea in Lettere classiche - Università degli Studi, Roma cons. in data 11/XI/1966. Tesi di laurea in Sociologia "L'emigrazione in Abruzzo, dal 1900 agli anni '60". Relatore: Chiar.mo Prof. Franco Ferrarotti;
- Abilitazione all'insegnamento di Italiano, Storia e Geografia in tutte le scuole di ogni ordine e grado;
- Abilitazione all'insegnamento di lingua e letteratura latina;
- Abilitazione all'insegnamento di lingua e letteratura greca;
- Vincita dei seguenti concorsi a cattedra, per i vari ordini di studio superiore:
  a) Lettere italiane e Storia, TAB. A II,D.M. 30/o6/ 71;
  b) Lettere italiane, TAB. A III, D.M. 30/ 06 /71;
  c) Lettere italiane negli Istituti nautici, D.M. 30 / 06 /71;
  d) Lettere italiane, Latino e Storia nei Licei classici e scientifici, e negli Istituti magistrali D.M. 30 / 06 /71;
- Vincita dei seguenti concorsi a Preside:
  a) Pres ide di Istituti tecnici commerciali, per geometri e per il turismo D.M. 26/05/84;
  b) Preside di Istituti professionali per il Commercio e per il Turismo D.M. 26/05/ 84.
- Partecipazione a diversi Corsi di formazione e aggiornamento, tra cui, i più significativi:
  a) Scu ola e lavoro, organizzato da IRRSAE Abruzzo, 1982;
  b) Formazione per presidi di prima nomina, Università degli stranieri, Perugia, 1986;
  c) Tecniche della Comunicazione, org. da IBM,1988;
  d) Scuola e formazione professionale, org. IRRSAE Abruzzo, 1999;
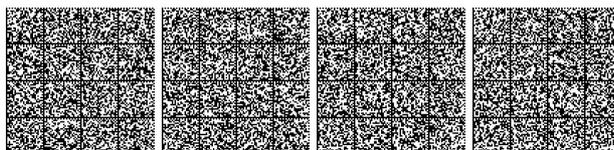
e) Convegno sulla Riforma della Scuola, org. dal Ministero della Pubblica Istruzione, dal Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e dall'Organismo bilaterale Sindacati - Industria, 1999;
f) Conferenza nazionale del Lavoro, org. dal Ministero del Lavoro, 2000;
g) Seminario su " Le Pari Opportunità", svoltosi a Catanzaro e riservato alle donne elette nelle Istituzioni;
h) Corso di formazione per DIRIGENTE SCOLASTICO, organizz. Minist. Pubblica Istruzione, della durata di n. 400 ore, con particolare attenzione alla tematiche dell'organizzazione e gestione della Scuola dell'autonomia, della qualità totale, delle capacità di progettazione, dei sistemi di monitoraggio e valutazione delle attività, 2000;
i) Seminario "Consigliere di parità", org. dall'Ufficio della Consigliera nazionale di parità e realizzato dall'ISFOL;
j) Attività all'interno del gruppo di studio della Rete nazionale delle Cons. di parità, che ha il compito di monitorare l'applicazione della Legge n. 30 del 14/02/2003 e di rilevarne gli effetti, in un un'ottica di genere;
k) Incontro di lavoro su "Il Bilancio di previsione degli Enti Locali alla luce della Legge Finanziaria 2005, del Nuovo Patto di stabilità e dei controlli attribuiti alla Corte dei Conti, organizz.ato CENTRO STUDI ENTI LOCALI srl. a Montorio al V. (Te)

ESPERIENZA PROFESSIONALE:

Insegnamento in Scuole statali:
1966-1968 Scuole Medie Inferiori
1968-1970 Istituti Tecnici Industriali
1970-1975 Liceo Classico
1975-1976 Istituto per Geometri
1976-1986 Liceo classico

Presidenza di Istituti Superiori:
1986-2000 Istituto Tecnico Commerciale: sedi: Cagli (PS); Nereto (TE)

Dirigenza Scolastica:
2000-2002 Istituto Tecnico Commerciale di Neretto (TE)

In pensione dal 01/09/2002

Ulteriori attività professionali dal 1968 al 2007:
- Partecipazione agli esami di maturità,in qualità di Commissario e/o Presidente di Commissione;
- Direzione corsi di formazione per docenti immessi in ruolo;
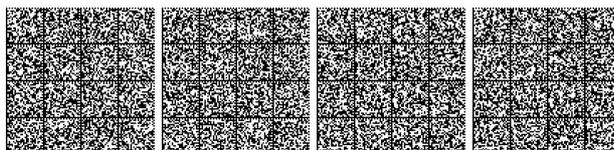
- Direzione corsi di riqualificazione per docenti già in ruolo;
- Docenza corso di aggiornamento sulla valutazione scolastica ai docenti del Liceo Scientifico de l'Aquila.;
- Direzione e Docenza n. 2 corsi di aggiornamento sui nuovi esami di Stato, rivolti ai docenti dell' Istituto tecnico commerciale di Nereto (TE) e dell'Istituto tecnico industriale di Giulianova (TE)
- Direzione, Docenza e valutazione n. 2 Corsi IFTS (Istruzione e formazione tecnica superiore), finanziati da MPI e Regione Abruzzo;
- Direzione n. 2 corsi di formazione professionale, finanziati dal CIPE.

ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE: Docenza e consulenza nel campo dell'Istruzione e della Formazione professionale (Iscr. CCIAA Teramo; Partita IVA 01570350676 del 2/ XI / 2004):

- Docenza su modulo " Pari opportunità e Parità tra uomo e donna sul lavoro" all'interno di n. 2 Corsi su Formazione Professionale "Data base administrator (POR 2003 WORK EXPERIENCE - Misura E 1), Agenzia Assodonna, rispettivamente a Teramo e Pescara;
- Docenza, presso Università di Teramo (Fac. Scienze politiche, Corso Laurea in Scienze sociologiche per lo Sviluppo Locale e la Governance), nell'ambito " Progetto LABORINTERAMNIA", Az. C3 POR Abruzzo Ob.3 e Ob.1 FSE 2003;
- Docenza su " Le donne e la loro condizione nel mondo del lavoro e nella vita culturale, sociale e politica, alla luce della normativa di Parità e della modifica del Titolo v della Costituzione", all'interno di un progetto formativo della Scuola media " F. Savini" Teramo;
- Docenza modulo formativo su "Imprenditorialità femminile e Lettura di Genere del Mercato del Lavoro", all'interno del Corso di form. profess. "Operatrici nelle Fattorie didattiche" Misura E1A,POR Abruzzo 2003, org. IRIPA Abruzzo, svoltosi a Controguerra (TE);
- Docenza modulo formativo su "Imprenditorialità femminile e Lettura di Genere del Mercato del Lavoro", all'interno del Corso " Formazione all'imprenditoria e all'autopromozione in Agricoltura" Misura E1 sub B, POR Abruzzo 2004, org. IRIPA Abruzzo, svoltosi a Montorio al Vomano(TE);
- Docenza su "Principi fondamentali della Costituzione italiana e Cultura di Parità", all'interno del Corso di formazione professionale sulle tecniche della fotografia digitale, rivolto alle detenute del carcere di Castrogno, Teramo;
- Direzione e docenza di un Corso di formazione su "Cultura di Parità e Pari Opportunità", rivolto alle componenti del Comitato per le PP.OO. e ai dipendenti della Provincia di Teramo (Piano Triennale Azioni Positive)

CONVEGNI E INCONTRI DI STUDIO E LAVORO

A) **Convegni:** 1) "La coesione locale come fattore strategico" Teramo Ass. Lavoro; 2) "La valutazione come strumento di orientamento per le Politiche pubbliche" Teramo Ass. Lavoro; 3) "Il lavoro flessibile: opportunità o svantaggi per la Provincia di Teramo?" Teramo Ass. Lavoro; 4) "Opportunità e limiti del Marcato del Lavoro nella Provincia di Teramo: gli esiti di un percorso conoscitivo" Teramo Ass. Lavoro; 5) " Etica d'impresa, strumenti per l'emersione e l'inserimento" Teramo Ass. Lavoro; 6) "Il nuovo diritto antidiscriminatorio" Pescara Consigliera di Parità provinciale di Pescara; 7 "I nuovi bisogni formativi e le nuove professioni nella costruzione del Mercato Sociale" Teramo Ass. Lavoro e Università; 8) "La violenza contro le donne"; Bologna, Ass. PP.OO. e Consigliera di Parità regionale dell'Emilia Romagna; 9) "Le questioni di genere nei processi e negli strumenti di valutazione delle politiche pubbliche" (GENDER BUDGETING) Roma ISFOL.

B) **Incontri di studio e lavoro:** 1) Incontri di studio delle Consigliere di Parità Roma ISFOL per Consigliera di Parità nazionale; 2) " Lo sviluppo degli Asili nido nella regione Abruzzo, ex L.R. 76/2000;
3) Laboratorio tematico "Pari opportunità di genere, come strumento di politiche attive del Lavoro" Roma Associazione TECLA; 4) "La governance dell'attività antidiscriminatoria, attraverso i dati del monitoraggio delle attività delle Consigliere" Roma ISFOL; 5) "Nell'anno europeo delle Pari opportunità per tutti: la Rete delle Consigliere di parità fa il punto ...e anche la trama" Roma ISFOL; 6) "La normativa che disciplina l'attività delle Consigliere di Parità e l'efficacia degli strumenti antidiscriminatori" Roma ISFOL; 7) Partecipazione alla "1° Conferenza Nazionale sulla famiglia" Firenze Ministero Politiche per la famiglia.

PRODUZIONE E DIFFUSIONE DI MATERIALE DI SUPPORTO TECNICO

a. Elaborazione e invio, agli enti pubblici e privati, alle scuole e a tutti gli altri soggetti interessati, di materiale di supporto tecnico per la Costituzione dei Comitati d'ente e/o aziendali per le Pari Opportunità;
b. Elaborazione - come supporto tecnico e invio a tutti i soggetti interessati - di modelli di indagine e rilevamento delle esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori in relazione a: conciliazione, formazione, pari opportunità nello sviluppo delle carriere etc, ai fini della elaborazione dei rispettivi Piani triennali di azioni positive, effettivamente mirate alle condizioni della realtà di competenza.
c. Produzione di materiale informativo sulle tematiche della Parità e delle Pari Opportunità, mirati a target differenziati (a) Lavoratori e lavoratrici; b)
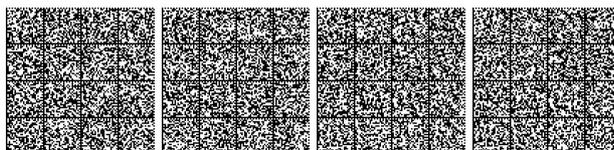
Scuole e Istituzioni; c) Associazioni datoriali , sindacati di categoria, aziende) e a soggetti indifferenziati.

d. Elaborazione e pubblicazione di:
   - Agenda 2007 "Il piccolo scrigno della mia dignità per la mia quotidiana conquista di parità";
   - Seconda edizione, con aggiornamenti, "Agenda 2008";

PARTECIPAZIONE A TAVOLI TECNICI E COMITATI DI PILOTAGGIO A MOLTEPLICI PROGETTI, IN PARTENARIATO CON SOGGETTI VARI DELO SVILUPPO LOCALE

- Coproduzione, multimediale e cartacea, di materiale informativo, su "Orientamento scolastico e lavorativo", rivolto alla scuola secondaria inferiore e superiore;
- Strutturazione di un "pacchetto formativo" sulla Parità e le Pari Opportunità da inserire all'interno dei programmi -scolastici e/o di formazione professionale, previsti dai curricula- da parte dei soggetti "obbligati" e nei Piani di Offerta formativa (POF) delle Scuole secondarie superiori;
- Ciclo di n. 8 interventi televisivi bisettimanali, di carattere informativo, su una emittente locale, svolti dalla Consigliera, con la partecipazione di esperti negli specifici settori;
- Partenariato con l'Università di Teramo per la realizzazione di vari Corsi di formazione, tesi a facilitare l'inserimento e la permanenza delle donne nel Mercato del lavoro locale;
- Partecipazione al tavolo tecnico del progetto, dell'Università di Teramo, per la realizzazione di un Master di I Livello su "Politiche di genere e Pari Opportunità".
- Realizzazione della Ricerca- analisi , commissionata all'Università di Teramo, su " Fruizione dei congedi parentali, da parte di uomini e donne, in provincia di Teramo";
- Stipula con la Direzione Provinciale del Tesoro di un protocollo di intesa finalizzato a una più fattiva collaborazione tra le due strutture;
- Attività di supporto alla realizzazione del Comitato d'ente per le Pari Opportunità della Provincia di Teramo.
- Attività di supporto alla elaborazione e approvazione del Piano triennale delle azioni positive della Provincia di Teramo.
- Realizzazione di un Corso di Formazione sui temi della parità e delle Pari Opportunità, rivolto alle dipendenti della Provincia di Teramo (prima delle azioni positive previste dal Piano triennale).
- Partecipazione, in collaborazione con l'Assessorato alle Politiche del Lavoro e alla Formazione Professionale della Provincia di Teramo, in partnership con l'A.T.I. CORA Onlus e Galgano e Associati srl, al "Progetto di consulenza, informazione e azioni di scambio in materia di pari opportunità";
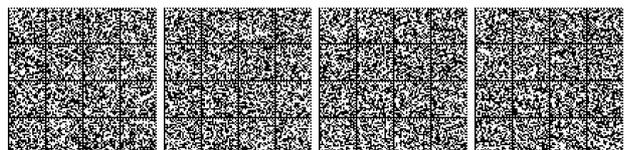
- Sottoscrizione, in qualità di partner del Patto Formativo Locale della Provincia di Teramo, nell'ambito del "Progetto Pilota NEXT (New Experiences in Training): I Patti Formativi Locali e le attività di diffusione", in partenariato transnazionale con località della Polonia, Bulgaria, Lituania e con la Provincia di Lecce - Programma Leonardo da Vinci 2000-2006;
- Partecipazione alla attività di approfondimento ed elaborazione del relativo materiale dei seguenti gruppi di lavoro della Rete Nazionale delle Consigliere di Parità:
    1) Evoluzione del Mercato del Lavoro: le nuove tipologie lavorative;
    2) Fondi strutturali, programmi comunitari e sviluppo locale;
    3) Intergruppo sul monitoraggio, in collaborazione con l'area valutazione dei programmi e delle risorse umane dell'ISFOL;
    4) Bilancio di genere.

ATTIVITA' ISTITUZIONALE:

- Membro del Comitato scientifico della Biblioteca provinciale di Teramo, in rappresentanza del Consiglio provinciale;
- Membro del Consiglio di Amministrazione della Libera Università D'Annunzio, di Teramo, Chieti e Pescara, in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale di Teramo;
- Consigliere provinciale dell'Amministrazione di Teramo;
- Presidente della 1^ Commissione consiliare- Cultura e tempo libero- della Amministrazione della Provincia di Teramo;
- Membro del Comitato misto Teramo-Neuchatel, per l'organizzazione e la realizzazione del gemellaggio della Provincia di Teramo con Neuchatel;
- Proponente, all'interno del Consiglio provinciale, della costituzione della prima Commissione provinciale per le pari opportunità e membro della stessa;
- Assessore alla Cultura e all'Istruzione dell'Amministrazione comunale di Montorio al Vomano (Teramo);
- Membro di diritto della Commissione pari opportunità provinciale, attualmente in carica;
- Membro di diritto della Commissione Unica provinciale per lo sviluppo locale, della Commissione per l'emersione del lavoro sommerso e di ogni altro organismo tripartito di livello provinciale.
- Attività di Consigliera di parità effettiva della Provincia di Teramo, ex L. 196/ 2000, a partire dal 27 Luglio 2003 a tutt'oggi;

Prof.ssa Bianca Micacchioni
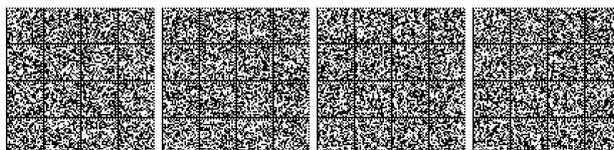
CURRICULUM VITAE DI GERMANA GODERECCI

Formazione:

Titoli di studio: diploma di Laurea in Scienze Politiche, conseguito presso l'Università degli studi "G. D'Annunzio" di Teramo, nell'anno accademico 1979, con voti 110/110.

Partecipazione al corso di formazione per Operatrici per il contrasto alla violenza di genere a cura dell'Associazione ANANKE (2007).

Buona conoscenza, scritta e parlata, delle lingue straniere: francese e inglese.

Conoscenza di base di Microsoft Office.

Attività svolte, fra le altre:

- Docente di regolamento di rapporto di lavoro e organizzazione aziendale nei corsi di formazione esterna per l'apprendistato professionalizzante del Campus Internazionale della Formazione (CIAPI) nelle sedi di Teramo, Ancarano e Roseto degli Abruzzi, Pescara, L'Aquila dal mese di settembre 2006 ad oggi.

- Docente di orientamento, organizzazione dello Stato, sistema economico al corso di "Processi linguistici per immigrati", tenutosi nel periodo marzo-giugno 2007 a Pescara, riguardante le attività di formazione assegnate dalla Regione Abruzzo al CIAPI.

- Docente di orientamento, organizzazione dello Stato, sistema economico al corso di "Processi linguistici per immigrati", tenutosi nel periodo marzo-giugno 2007 a Martinsicuro, riguardante le attività di formazione assegnate dalla Regione Abruzzo al CIAPI.

- Docente di Legislazione sociale per conto dell'Ente regionale di formazione Isi, partner didattico nel "Progetto Equal Asstear (Accrescere il sistema socio-sanitario per la terza età)", tenutosi nel mese di marzo 2007.

- Docente al Corso di Formazione sui temi della parità e delle Pari Opportunità, realizzato dalla Consigliera di Parità della Provincia di Teramo, nel mese di giugno 2007.

- Docente di "Pari opportunità di Genere e diritto del Lavoro", al corso "Operatore Sistemi informativi di sicurezza ambientale", organizzato "In-Forma" di Tortoreto, nell'ottobre 2007.

- Docente nel corso “Formazione all’imprenditoria e all’autopromozione in agricoltura” organizzato da I.R.I.P.A. Abruzzo, sede operativa di Teramo nell’anno 2006.

- Docente al progetto “Donne e Politica” organizzato dall’associazione Federcasalinghe nell’anno 2006.

- Incarico di collaborazione conferito dal CISI Abruzzo S.p.A. per il progetto comunitario INTEmiGRA in ambito socio-economico, nell’anno 2002.

- Incarico di collaborazione conferito dall’Università degli Studi di Teramo, Facoltà di Scienze Politiche - Dipartimento di Storia e Critica della Politica - per il progetto dell’Unione Europea “Osservatorio contro le discriminazioni etniche e di genere” nell’anno 2000.

Attività Istituzionali, svolte in qualità di Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Teramo, da settembre 2002 a tutto aprile 2004 :

- Ideatrice del “Regolamento per l’accesso ai Servizi sociali del Comune di Teramo”, nel 2004.

- Individuazione dei settori d’intervento del “Piano di Zona” 2003-2005 del Comune di Teramo, con particolari azioni a favore degli anziani, dei portatori di handicap e di minori.

- Ideatrice del “Centro di intermediazione culturale rivolto a minori stranieri” e realizzato dalla sezione provinciale dell’ANFE (Associazione Nazionale Famiglie Immigrate) di Teramo nel 2003.

- Promotrice del servizio di “Affido familiare” realizzato dal Comune di Teramo, per conto della Regione Abruzzo, nel novembre 2003. Organizzatrice, inoltre, di numerosi incontri sul tema.

- Ideatrice e organizzatrice, del progetto “Colonia in città “ per bambini assistiti dal Comune di Teramo, realizzato nell’estate 2003.

- Promotrice, del “Gruppo self-help” a sostegno dell’affido familiare e dell’adozione, realizzato nel mese di agosto 2003.

- Ideatrice, del “Centro di aggregazione giovanile” realizzato presso la sede del Comitato di quartiere di San Berardo, nell’anno 2003.

- Ideatrice del Servizio domiciliare a minori in difficoltà, nell’anno 2003.
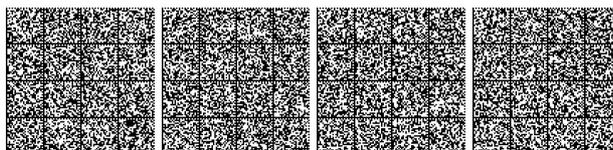
Attività svolta in qualità di Presidente della Commissione Pari Opportunità dal novembre 2004 ad oggi:

- Ideatrice e realizzatrice del mensile “Notizie Donna” edito dalla Provincia di Teramo dal 2005 ad oggi, nonché membro del comitato di redazione.
- Ideatrice e organizzatrice del “Corso di formazione sulla fotografia analogica e digitale” rivolto alle detenute della casa circondariale di Castrogno, tenutosi dal 14 dicembre del 2005 al 1 febbraio 2006, in collaborazione con la Consigliera provinciale di Parità della Provincia di Teramo.
- Ideatrice del “Centro Antiviolenza” della Provincia di Teramo nell’anno 2006.
- Organizzatrice del corso rivolto alle donne in gravidanza “Gravidanza e alimentazione-Mangiamo per due?”, tenutosi dall’ ottobre al dicembre 2007.
- Realizzatrice, in collaborazione con l’Assessorato provinciale alle Politiche Sociali, del Centro Antiviolenza “La Fenice”, attivato nel mese di marzo 2008.
- Riguardo alle seguenti iniziative, comprese nella manifestazione “Donne e Dintorni … marzo 2008”:
  - *Ideatrice e relatrice nel Convegno “Miriam e Miriam intrecciano la pace”, tenutosi nel mese di aprile 2008.*
  - *Promotrice e relatrice, in collaborazione con la Consigliera di Parità della Provincia di Teramo, della Tavola Rotonda “Donna e lavoro : sicurezza sul posto di lavoro” realizzato nel mese di aprile 2008.*
  - *Organizzatrice della mostra “I Linguaggi della Pittura : l’esposizione al femminile”, tenutasi nel mese di marzo 2008.*
  - *Organizzatrice della presentazione del libro “Caterina” di Mariarosa Deisvaldi, tenutasi nel mese di marzo 2008.*
  - *Organizzatrice del concerto ”Note al femminile” dell’Ensemble Maria Malibran, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della Provincia di Teramo, la Consigliera di Parità della Provincia di Teramo e la Commissione Pari Opportunità di Giulianova, tenutosi nel mese di marzo 2008.*
  - *Promotrice e relatrice della Tavola rotonda “Donne e mass media. Il ruolo della donna nell’informazione”, organizzata nel mese di aprile 2008.*
- Riguardo alle seguenti iniziative, comprese nella manifestazione “Donne e Dintorni … marzo 2007”:
  - *Organizzatrice, in collaborazione con Assessorato alla Cultura della Provincia di Teramo – Consigliera di Parità della Provincia di Teramo – Commissione Pari Opportunità del Comune di Giulianova, di “Fermi ad Ascoltare”, spettacolo teatrale; lotte, speranze, violenze, amori … delle*

donne del mondo, tenutosi a Giulianova nel mese di marzo 2007 e dell'incontro-spettacolo con gli studenti "Farfalle in Metamorfosi".

- *Organizzatrice, in collaborazione con la Biblioteca Provinciale "M. Dèlfico" a cura della Consigliera di Parità Prof.ssa Bianca Micacchioni Zuccarini, di "Incontri letterari del venerdì".*

- *Relatrice ed organizzatrice, in collaborazione con l'Università degli Studi di Teramo – Corso di laurea in Scienze Giuridiche, Economiche e Manageriali dello Sport, "Essere donna nello sport: identità e differenze".*

- *Relatrice ed organizzatrice, organizzato in collaborazione con la Consigliera di Parità della Provincia di Teramo, del Convegno "Mobbing al femminile".*

- Riguardo alle seguenti iniziative, comprese nella manifestazione "Donne e Dintorni … marzo 2006".

  - *Relatrice ed organizzatrice del Recital di poesia e racconti palestinesi "Non sparisco dalla terra", a cura Del Deposito dei Segni.*

  - *Organizzatrice della mostra di pittura al femminile "Di arte in arte", dedicata a pittrici teramane.*

  - *Organizzatrice e relatrice del convegno "Grazie a Te Donna" .*

  - *Organizzatrice, in collaborazione con la Consigliera di Parità della Provincia di Teramo, del convegno "Donne e lavoro: tra precarietà e flessibilità" .*

- Realizzatrice delle seguenti iniziative comprese nella manifestazione "Donne e Dintorni … marzo 2005".

  - *Ideatrice ed organizzatrice, in collaborazione con la Consigliera di Parità della Provincia di Teramo del seminario sulle imprese in provincia di Teramo "Lavori e passioni al femminile".*

  - *Ideatrice e relatrice dell'incontro "Le donne intrecciano la pace", con la partecipazione delle Associazioni: "Orlando" di Bologna, "Aiutiamoli a vivere" di Spoltore e della Comunità Palesatine di Roma e del Lazio.*

  - *Organizzatrice dell'Evento "Raccontiamo le donne" con la partecipazione di scrittrici teramane.*

  - *Organizzatrice di un "Cineforum", rassegna di film sulla storia dell'emancipazione femminile, realizzato in collaborazione con la biblioteca provinciale "M. Dèlfico" di Teramo.*

- Organizzatrice, in collaborazione dell'Assessorato delle politiche sociali della Provincia di Teramo e con l'Associazione "Deposito dei Segni", dell'Incontro dibattito con la scrittrice libanese May Haddad, nel mese di ottobre 2006.

Attività di volontariato:

- Presidente Associazione interculturale a tutela della donna e del minore "Iris" ONLUS dall'ottobre 2004 al giugno 2006.
- Operatrice dal mese di maggio 2005 al mese di gennaio 2006, presso lo "Sportello donna immigrata", realizzato dall'Associazione "Iris" Onlus in collaborazione con la Cgil di Teramo.
- Membro di varie Associazioni culturali ed ambientaliste .

Riguardo ai seguenti eventi:

- Relatrice al Convegno "Noi...donne oltre l'involucro" organizzato da Electa Creative Arts, nel mese di aprile 2008.
- Relatrice al Convegno organizzato, nel mese marzo 2008, dalla Commissione Pari Opportunità di Giulianova sul tema "Donne, politica e vita".
- Relatrice alla presentazione del Centro antiviolenza "La Fenice", tenutasi in Teramo nel mese di marzo 2008.
- Relatrice -in qualità di Presidente della Commissione Pari Opportunità della Provincia di Teramo-, dell'incontro con le classi quinte del Liceo Pedagogico di teramo sul tema "la violenza contro le donne", tenutosi il giorno 12 marzo 2008.
- Relatrice al convegno "Siamo al passo. Ripartiamo?" organizzato come Presidente dalla Commissione Pari Opportunità di Teramo nell' ottobre 2006.
- Relatrice al convegno "DONNA E LAVORO tra fatica e conquiste –Unite per un'Università a 360° - organizzato dal Movimento Indipendente Universitario dell'Università degli Studi di Teramo, tenutosi l'8 maggio 2007.
- Relatrice al Convegno "Sorgente Donna" organizzato dalla Commissione pari opportunità di Colonnella, tenutosi nel giugno 2007.
- Relatrice al Convegno "Da 60 anni ...libere di scegliere", organizzato come Presidente dalla Commissione Pari Opportunità di Teramo nel gennaio 2007.
- Relatrice all'incontro – dibattito sul Ruanda, organizzato come Presidente dalla Commissione Pari Opportunità di Teramo in collaborazione con l'Assessorato alla cultura della Provincia di Teramo, le associazioni: Aiutiamoli a vivere, Azione Africa, il Cenacolo degli Angeli, nell'aprile 2007.
- Relatrice all'iniziativa promossa dal Comune di Torano "Quello che le donne rac...Contano", edizioni 2006-2007.
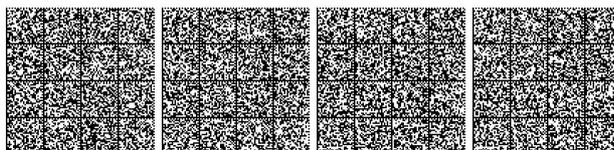
- Organizzatrice dell'evento "L'artigianato femminile ... in mostra" realizzato in collaborazione con Donne europee - Federcasalinghe, sezione di Teramo della mostra di artigianato femminile, tenutasi nell'agosto 2007 a Tortoreto Lido.

- Relatrice nel Convegno "Il cognome materno" realizzato dall'Università popolare medio-adriatica nel mese di aprile 2006.

- Partecipazione al progetto "Laboratorio di Storia" dell'Istituto liceale "Giannina Milli" nell'anno scolastico 2005/2006.

- Relatrice -in qualità di Presidente della Commissione Pari Opportunità della Provincia di Teramo-, insieme alla Consigliera di Parità Provinciale, dell'incontro con le classi quarte del Liceo Artistico Statale di Teramo sui temi della parità e della pari opportunità, tenutosi il giorno 12 gennaio 2006.

- Relatrice in una delle giornate della Manifestazione Infiltrazioni "Arte e Natura" organizzato dal Centro di Educazione Ambientale "Scuola Verde" nell'agosto 2006.

- Relatrice al Congresso provinciale del Movimento Cristiano dei Lavoratori sul tema "Lavoro: chiave essenziale", tenutosi nell'ottobre 2005.

- Ideatrice, in collaborazione con il Liceo pedagogico "G.Milli", nel 2004 del progetto Centro sociale per anziani.

- Relatrice alla tavola rotonda "Spazi sociali dei giovani", organizzato dalla sinistra giovanile di Teramo.

- Realizzatrice, in collaborazione con l'Adsu, del progetto "anziani non più soli" per l'integrazione fra universitari e anziani, realizzato nel 2003.

- Relatrice alla tavola rotonda "Oltre le barriere dell'handicap", organizzato dal G.L.I.P. e dal Centro territoriale di documentazione e integrazione per l'handicap di Teramo, tenutosi nel maggio 2003.

- Relatrice al Convegno "Recupero sociale del detenuto attraverso il volontariato" organizzato, dall'Associazione Verso il Futuro in collaborazione con il Centro servizio sociale per adulti di Pescara e della casa Circondariale di Teramo nel mese di dicembre 2003.

- Relatrice alla tavola rotonda "Le competenze delle diverse istituzioni e la dimensione collaborativi per la valorizzazione delle risorse", nell'ambito del progetto "A.L.I. (accoglienza, lingua, intercultura)", organizzato dal Centro Territoriale Permanente per l'istruzione e la formazione in età adulta, nell'ottobre 2003.

Teramo, lì 20 Maggio 2008

Germana Goderecci

09A01392
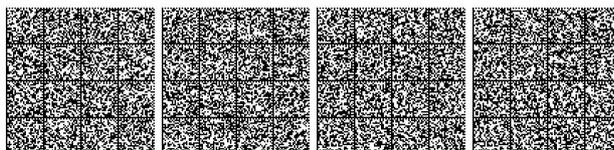
ORDINANZA 29 gennaio 2009.

Elenco delle sentenze penali passate in giudicato e pervenute nel corso dell'anno 2008 a carico di produttori e ditte alimentari condannati per reati di frode e sofisticazioni alimentari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 8, comma 4, della legge 7 agosto 1986, n. 462, recante «Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari», che prevede la pubblicazione annuale, da parte del Ministero della salute, dell'elenco delle ditte commerciali e dei produttori che abbiano riportato condanne con sentenza penale passata in giudicato per reati di frode e sofisticazione alimentare;

Viste le comunicazioni pervenute nel corso dell'anno 2008 dagli organi giudiziari relative ai produttori e ditte commerciali condannati per reati di frodi e sofisticazioni alimentari con sentenze passate in giudicato;

Dispone:

la pubblicazione dell'allegato elenco relativo alle sentenze citate in premessa nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e su un organo di stampa a diffusione nazionale.

Roma, 29 gennaio 2009

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ELENCO DELLE SENTENZE PENALI PASSATE IN GIUDICATO PERVENUTE NELL'ANNO 2008

	imputato	Ditta Commerciale	condanna penale	esecutiva in data	tipo di reato	condanna pecuniaria	benefici di legge	regione/tribunale
1	**MILOCCO Andrea Giorgio,** nato a Moncalieri il 25/09/1978 e residente in Torino - Via G. Servais n. 69	responsabile per conto della ditta FMS s.r.l.	N. 366/06 Decreto Penale	20/12/06	poneva in vendita nei predetti distributori numerose confezioni di merendine e snak scaduti e quindi in cattivo stato di conservazione	ammenda di € 1600,00		Tribunale di Casale Monferrato - Ufficio del Giudice per le indagini preliminari
2	**FABBRO William**, nato a Desio (MI) il 08/05/1972 e residente in Milano - Piazza Medaglie d'Oro n.1	legale rappresentante della ditta F.M.S. s.r.l.	N. 366/06 Decreto Penale	20/12/2006	poneva in vendita nei predetti distributori numerose confezioni di merendine e snak scaduti e quindi in cattivo stato di conservazione	ammenda di € 1600,00		Tribunale di Casale Monferrato - Ufficio del Giudice per le indagini preliminari
3	**PORCU Giovanni**, nato il 24/09/48 a Silius (CA) e residente in San Miniato (PI) - Via Castelfiorentino n.30	titolare dell' Azienda Agricola "PORCU Giovanni"	N.1162/06 Decreto Penale	05/02/2008	distribuiva per il consumo un quantitativo di latte di massa crudo risultato non regolarmente in quanto la concentrazione di Alfatossina M1 è superiore al limite di legge	ammenda di € 2582,00		Tribunale di Firenze - Giudice per le indagini preliminari
4	**CAPRICANO Raffaele,** nato a Ercolano il 27/11/1941 ed ivi residente in Via Villanova, 3 int. 8	ambulante	sentenza n. 348 - Giudice Monocratic o	08/02/2008	deteneva per la vendita o, comunque, distribuire per il consumo Kg. 20 di mitili in cattivo stato di conservazione	ammenda di € 1000,00		Tribunale di Napoli - Sez. Distaccata di Portici
5	**ZENO Michele,** nato a Ercolano il 27/07/1963 e residente a Portici - in Via Dalbono, 7	ambulante	sentenza n. 352 - Giudice Monocratic o	08/02/2008	deteneva per la vendita Kg. 37 circa di pane allo stato sfuso in cattivo stato di conservazione ed insudiciate	ammenda di € 1000,00		Tribunale di Napoli - Sez. Distaccata di Portici
6	**SANDRI Giulio**, nato il 5/4/1956 a Bassano del Grappa e residente a Rosà - Via Roma 139	legale rappresentante della " Società commerciale Sandri s.p.a."	sentenza n. 14/2008	30/04/2008	non impediva che venissero venduti - degli "spiedini di pollo" nocivi per la presenza di "salmonella infantis"	ammenda di € 1200,00		Tribunale Civile e Penale di Bassano del Grappa (VI)
7	**MIO GIAMBATTISTA**, nato il 12/08/1944 a Pramaggiore (VE) e residente a PRAVISDOMINI - Via Villanova, 17	legale rappresentante della impresa individuale "Salumificio di MIO Giambattista"	N. 1102/07 Decreto Penale	23/04/2008	produceva per porli in vendita prodotti di carne - che all'esito delle analisi effettuate dall'ASS n. 6 Dip. di Prevenzione - risultavano invase da parassiti	ammenda di € 1050,00 (2 rate mensili)		Tribunale di Pordenone - sez. GIP/GUP
8	**COLOMBARA Mattia,** nato a Premosello chiovenda (VB), l'1/6/1974 e residente a Oliveto Lario - Via Trieste, 8	legale rappresentante di SAMAL di Colombara Mattia e C snc	N. 56 Decreto Penale	06/11/2007	deteneva per vendere sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione congelate in assenza di idonea apparecchiatura (abbattitore di temperatura)	ammenda di € 2200,00		Tribunale di Lecco - Giudice per le indagini preliminari
9	**BIANCO RENATA**, nata il 10/04/1952, a Spilimbergo e residente a Travesio - Via Zancan, 9/A		N. 1146/07 Decreto Penale	01/05/2008		ammenda di € 1050,00 (2 rate mensili)		Tribunale di Pordenone - sez. GIP/GUP

10	**MALASI Silvana**, nata il 23/02/1970 a Vlore (Albania) e residente a MONTEREALE VALCELLINA - Piazza Roma, 23/B	legale rappresentante della impresa individuale "MALASI PIZZA di Malasi Silvana	N. 1495/07 Decreto Penale	01/05/2008	deteneva n. 50 panetti per la preparazione della pizza in 9 contenitori in plastica e depositati per terra in un corridoio delle cantine atto al passaggio promiscuo delle persone e quindi inidonei al consumo umano.	ammenda di € 350,00		Tribunale di Pordenone - sez. GIP/GUP
11	**HANIF Mohammad,** nato a khushab (Pakistan) l'1/1/1965 e residente in Piacenza - Via Vescovado, 2	rappresentante dell'esercizio comm. "Ali Babà Fast Food di Hanif Mohammad"	N. 113/07 Decreto Penale	02/10/2007	HANIF Mohammad quale rappresentante dell'esercizio commerciale per avere in concorso con il dipendente operatore dell'esercizio GHAFOOR Abdul	ammenda di € 1000,00		Tribunale di Casale Monferrato - Ufficio del Giudice per le indagini preliminari
12	**GHAFOOR Abdul**, nato a Sargodha (Pakistan) il 4/3/1972 e residente in Novi Ligure - Via Lorenzo Capelloni, 11	dipendente operatore dell'esercizio	N. 113/07 Decreto Penale	16/06/2007	deteneva per la vendita di kg.7 di kebab e kg.3 di carne a pezzetti, in cattivo stato di conservazione	ammenda di € 1000,00		Tribunale di Casale Monferrato - Uff. del Giudice per le indagini preliminari
13	**CLAVO Salvatore**, nato a Napoli il 17/1/1978 e residente in Ercolano - Via A. Rossi, 114	pescheria "l'angolo del mare"	sentenza n. 100/08 - Giudice Monocratic o	22/06/2008	deteneva per la vendita Kg. 25 circa di prodotti ittici (vongole) in cattivo stato di conservazione ed insudiciati	ammenda di € 1800,00		Tribunale di Napoli - Sez. Distaccata di Portici
14	**OTTAIANO Alessandro**, nato a Ercolano il 14/4/1945 e residente in Napoli - Via L. Piscettaro, 46		sentenza n. 127/08 - Giudice Monocratic o	26/06/2008	deteneva per la vendita kg. 5 circa di prodotti ittici (seppie) in cattivo stato di conservazione ed insudiciati	ammenda di € 1600,00		Tribunale di Napoli - Sez. Distaccata di Portici
15	**ROSSETTI Elvio**, nato a Golese (PR) il 16/12/1949 e residente in Salsomaggiore Terme (PR) - Via Bargone Montauro, 233/C	esercente l'attività di commercio ambulante di prodotti alimentari	N. 150 Decreto Penale	31/07/2008	esponeva sopra un banco di vendita dei funghi secchi con l'indicazione "porcini di Borgotaro" quando in realtà si trattava di funghi di provenienza rumena	multa di Euro 500,00		Tribunale di Montepulciano
16	**FRESU Bellino**, nato il 22/11/1952 a Nughedu di S. Nicolò (SS) e residente a Montespertoli - Via Gricciano, 9	titolare della ditta omonima	N.1940/07 Decreto Penale	09/06/2008	aveva prodotto e messo in commercio formaggi, con la presenza di enterotossina stafilococcica A, e ceppi produttori di enterotossine stafilococciche, A e C	ammenda di € 1500,00		Tribunale di Firenze
17	**MANFREDI Lino**, nato a Tresivio (SO) il 21/9/1946 e residente a Milano - elett.te dom.to presso il ristorante "I Valtellina" Via Taverna, 34	legale rappresentante dell'impresa "I Valtellina s.r.l.	n. 616/06 Decreto Penale	12/02/2007	somministrava al pubblico 21 kg. di segale congelato e circa 3 kg. di pane alle noci e di bove congelato privato dei propri elementi nutritivi, propri del pane fresco in quanto lo sottoponeva a congelazione non consentita dalla normativa vigente	ammenda di € 1500,00		Tribunale ordinario di Milano - Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

18	**FERRARIO Luciano**, nato a Rosate (MI) il 12 gennaio 1945 e residente in Milano - Via Lampugnano, 156		N.3143/06 Decreto Penale	26/02/2007	deteneva al fine della vendita al pubblico presso la " Macelleria Ferrario Luciano" carne bovina macinata con aggiunta di additivi chimici (solfiti) non autorizzati	ammenda di € 1000,00		Tribunale di Milano - Sez. Giudice per le indagini preliminari
19	**MEUCCI Mauro Asdrubale**, nato a Milano il 7/7/1962 e residente a Milano - elett.te domiciliato presso il "Ristorante Forma" Piazza Lucrezio Caro, 1	legale rappresentante dell'impresa "AREAFORMA RISTORAZIONE SRL" con sede in Milano - Via Carducci, 2	N.3173/06 Decreto Penale	02/10/2007	deteneva per la somministrazione al pubblico, all'interno di una cella frigorifera, la sostanza alimentare costituita da 0,480 kg. di tonno marinato scongelato suddiviso in trance sottovuoto, congelato e poi scongelato. Analizzato risultava alterato	ammenda di € 3000,00		Tribunale di Milano - Ufficio del Giudice per le indagini preliminari
20	**GIUNTOLI Elio Franco**, nato a Ponte Buggianese (PT) il 17/9/1941 e residente a Milano - elett.te dom.to presso il ristorante "Trattoria Toscana" Via Vetere, 5	legale rappresentante della società Vecchia Trattoria Ticinese di Giuntoli Elio e C. sas	N. 3390/06 Decreto Penale	14/02/2007	deteneva per la somministrazione al pubblico, sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione ed in stato di alterazione (carne di manzo scaduta, carne di manzo contenuta in buste di plastica non per alimenti, di pasta fresca (scongelata), pane conservato in buste per i rifiuti, burro privo di etichettatura, tonno a diretto contatto con le pareti della cella frigorifera)	ammenda di € 4000,00		Tribunale ordinario di Milano - Ufficio del Giudice per le indagini preliminari
21	**ZHOU Jinyu**, nato a Zhejiang (Cina) il 5 dicembre 1965 e residente a Milano - dichiaratamente domiciliato in Via G. Fara, 25 presso il ristorante "Sun Garden"		N.3588/06	31/01/2007	deteneva, all'interno di un frigo congelatore, per la successiva consumazione e somministrazione al pubblico, sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione ed in stato di alterazione (carne avicola, ravioli cinesi farciti, prodotti ittici, carne verosimilmente "maiale", carne di manzo, fagioli lessati, gelati cinesi) tutti privi di involucro protettivo o con imballaggi non idonei per gli alimenti stantii	ammenda di € 5000,00		Tribunale civile e penale di Milano - Ufficio del Giudice per le indagini preliminari
22	**LEONE Giuseppe,** nato a Milano il 13/9/1964 e residente a Concorezzo - elett.te domiciliato presso l'impresa individuale "LEONE Giuseppe" Via Marco Polo, 57	legale rappresentante dell'impresa individuale "LEONE Giuseppe"	N.3596/06 Decreto Penale	15/01/2007	deteneva per la vendita al pubblico i seguenti alimenti in cattivo stato di conservazione in quanto conservati a temperature difformi dalla legge poiché questi prodotti (mozzarelle di bufala fresche, mozzarelle fresche, ricotte fresche) appartenenti al genere degli alimenti deperibili con copertura ripieno venivano conservati alla temperatura superiore ai + 4 gradi centigradi	ammenda di € 1200,00		Tribunale di Milano - Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

23	**RUSSO Salvatore**, nato a Ogliastro Cilento (SA) il 10/11/1943 ed elett.te domiciliato in Milano - Via Putrella Errico, 21 c/o lo studio del commercialista dr. Michele MIGLIORI		N. 3644/06 Decreto Penale	05/02/2007	deteneva per la vendita sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, in particolare una forma di ricotta di kg.1,6 e una forma di ricotta vaccina di kg.0,6 che non venivano mantenute ad una temperatura tale da permettere la corretta conservazione	ammenda di € 1500,00		Tribunale di Milano - Sez. Giudice per le indagini preliminari
24	**LOMBARDI Giampiero**, nato a Stradella il 14/11/1938 elett.te dom. in Milano - Via Cesare Lombroso, 54, Pad. A, Stand n.32 c/o Frigofrutta Milano srl	legale rappresentante della società Frigofrutta Milano srl	N.3670/06 Decreti Pen. GIP	08/02/2007	esponeva all'interno dell'ortomercato per la vendita al pubblico sostanze alimentari in stato di alterazione, in particolare circa quaranta cassette contenenti pomodori ramati in gran parte ammuffiti e marcescenti	ammenda di € 1140,00		Tribunale civile e penale di Milano - Ufficio del Giudice per le indagini preliminari
25	**HU ZHIPAN,** nato a Zhejiang (RPC) il 15/4/1964 dichiaratamente domiciliato presso il Ristorante "RI ZHONG" Piazza Otto Novembre, 3 - MILANO	legale rappresentante del ristorante "RI ZHONG" di Milano	N. 122/07 Decreto Penale	05/03/2007	impegnava nella preparazione di alimenti da somministrare a terzi sostanze alimentari in stato di alterazione. In particolare all'interno del frigorifero venivano rinvenute sostanze alimentari quali: calamari, cozze, gamberi e scampi, seppia, ravioli cinesi, prosciutto, carne verosimilmente di maiale, carne verosimilmente di manzo; tutti copiosamente invasi dal ghiaccio massivo, bruciati dalla sua aggressione, alcuni privi di involucri protettivi e a diretto contatto con le pareti del frigorifero	ammenda di € 1520,00		Tribunale di Milano - Sez. Giudice per le indagini preliminari
26	**PISANU Francesco**, nato a Baressa (OR) il 17/10/1945 dichiaratamente domiciliato presso "Hostaria Terza Carbonaia s.a.s. "Via Degli Scipioni, 3 MILANO	titolare del ristorante "Hostaria Terza Carbonaia s.a.s."	N. 140/07 Decreto Penale	01/03/2007	consegnava alla cliente PINATTI Patrizia una bottiglia di acqua minerale diversa per qualità da quella pattuita.In particolare consegnava una bottiglia di acqua con etichetta "San Pellegrino - Frizzante" risultata all'analisi non frizzante e con i valori dei parametri indicati non corrispondenti a quelli indicati sull'etichetta	€ 250,00 di multa		Tribunale di Milano - Sez. Giudice per le indagini preliminari
27	**SCHIRALDI Mario**, nato a Canosa di Puglia il 12/12/1958 dichiaratamente domiciliato in Via Europa, 1 - Casalmaiocco	addetto alle vendite presso la rivendita ambulante di generi alimentari all'interno del mercato settimanale in Milano - Via Paravia Pier Alessandro con posteggio n. B43	N. 157/07 Decreto Penale	03/03/2007		ammenda di € 3000,00		Tribunale ordinario di Milano - Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

28	**PASOTTO Luciana,** nata a Milano il 17/11/1969 ed ivi residente - Via Caduti di Martinelle, 4	titolare della rivendita ambulante di generi alimentari all'interno del mercato settimanale in Milano - Via Paravia Pier Alessandro con posteggio n. B43	N. 157/07 Decreto Penale	03/03/2007	deteneva per la somministrazione alla clientela sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione; soprattutto deteneva per la somministrazione sei confezioni di mozzarella "La Buonissima" conservata ad una temperatura di 23,1° anzichè 4°	ammenda di € 3000,00		Tribunale ordinario di Milano - Ufficio del Giudice per le indagini preliminari
29	**RUGGERI Ivan,** nato a Milano il 31 ottobre 1962; residente ed elettivamente domiciliato a Usmate Velate - Via Milano, 15	legale responsabile della ditta individuale "RUGGERI Ivan"	N. 2711/08 MOD.39G	23/02/2007	consegnava agli acquirenti all'interno del mercato ittico ubicato a Milano, in Via Cesare Lombroso n.95, nel suo stand denominato "Commissionaria ittica Lingotto & C s.r.l.", kg. 1,100 di mitili per origine diversa da quella dichiarata ed in particolare di origine greco - turca e non italiana	pena di € 600,00 di multa		Tribunale di Milano - Sez. Giudice per le indagini preliminari
30	**PEZZOLATI Lino**, nato a Goro (FE) il 25 settembre 1958 - residente ed elettivamente domiciliato in Trezzo sull'Adda - Via Fratelli Bandiera, 6/A	legale responsabile della ditta individuale"PEZZOLA TI Lino"	N.2708/08 MOD. 39G	24/02/2007	consegnava agli acquirenti all'interno del mercato ittico ubicato a Milano - Via Cesare Lombroso n.95, nel suo stand denominato "Sapore di Mare s.r.l.", KG. 1,400 di mitili per origine diversa da quella dichiarata ed in particolare di origine greco - turca e non italiana	pena di € 300,00 di multa		Tribunale di Milano - Sez. Giudice per le indagini preliminari
31	**NOVATI Enrico**, nato il 15/4/1949 a Varedo (MI), el.te dom.to in Milano, Via Eugenio Chiesa, 4 presso lo studio del difensore di fiducia avv. Francesca Cucino	gestore di un distributore di carburanti	N.179/07 Decreto Penale	28/02/2007	consegnava ai vari clienti quantità di carburante diverse da quelle effettive. Nel caso di specie tramite l'erogatore di benzina senza piombo avente matricola 941163 erogava carburante con deficienze fino al 5%, superiori al doppio di quelle consentite (2%).	pena di € 3800,00 di multa		Tribunale ordinario di Milano - Ufficio del Giudice per le indagini preliminari
32	**SARLI Francesco**, nato l'11/6/1950 a Carosino (TA), con domicilio dichiarato in Milano, Via Lombroso, 95 presso la ditta Sarli s.r.l.	legale rappresentante della ditta "SARLI s.r.l." -	N. 200/07 Decreto Penale	23/02/2007	detentore, somministrava e distribuiva per il consumo sostanze alimentari con cariche microbiche superiori ai limiti stabiliti dai decreti di esecuzione o dalle ordinanze ministeriali. In particolare, distribuiva molluschi con presenza di Escherichia Coli in quantità superiore al limite previsto dal D.L. 530/92	ammenda di € 2500,00		Tribunale ordinario di Milano - Ufficio del Giudice per le indagini preliminari
33								
34	**DONG HUANG Chai**, nata nello Zhejiang (RPC) il 25/9/1971, con domicilio dichiarato in Bollate (MI) Via Monte Grigna, 5	titolare dell'impresa "Il Campione Ristorante Pizzeria di Dong Huang Chai"	N. 247/07 Decreto Penale	04/04/2007	deteneva per la successiva somministrazione per il consumo al pubblico, nei locali siti in Milano - Via Porpora, 132, in un congelatore, sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione	ammenda di € 7000,00		Tribunale di Milano - Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

35	**CAVALLARO Gennaro**, nato a Seregno il 4/1/1960 ed elettivamente domiciliato presso "ORTO CAV 2000 s.r.l." con sede in Milano in Viale Lombroso, 54 (Pad. A - Stand 40/41)	legale rappresentante dell'impresa "ORTO CAV. 2000 srl con sede in Cabiate (CO) Via Turati Filippo, 9 e con unità di vendita sita in Milano, Via Lombroso, 54 (Pad. A - Stand 40/41)	N. 281/07 Decreto Penale	24/03/2007	deteneva per la successiva vendita al pubblico i seguenti alimenti in cattivo stato di conservazione: 80 cassette di albicocche da kg. 4 cadauna con presenza di frutti marciti con evidenti muffe, n. 150 cassette di finocchi da kg. 4 l'una contenente finocchi marciti e non commestibili con la percentuale di circa 2 o 3 finocchi in marcescenza per ogni collo di vendita, n. 50 cassette di fragole da kg. 2 cadauna invase da muffe	ammenda di € 3000,00		Tribunale di Milano - Ufficio del giudice per le indagini preliminari
36	**CALEGARI Marcello**, nato a Milano il 20/11/1966, elett.dom. presso il difensore di fiducia Filippo Facino del foro di Milano con studio in Milano, corso di Porta Romana, 116		N. 3474/06 D.P.C. 289/07	17/03/2007	si rinveniva all'interno di una cella frigorifera n. 7 scatole di cartone, più una parzialmente utilizzata, contenente ravioli di carne, per un totale di circa kg. 100, arbitrariamente congelati.	pena di € 600,00 di multa		Tribunale ordinario di Milano - Ufficio del Giudice per le indagini preliminari
37	**DONG Xiaoyan**, nato a Zhejiang (Cina) il giorno 15/4/1968, elett. dom. in Milano Piazza San Pietro in Gessate, 2 presso avv. Federico Bonzi	titolare del ristorante "USAGHI" sito in Milano Via Cenisio, 40	N. 290/07 Decreto Penale	23/03/2007	deteneva per la somministrazione alla clientela sostanze alimentari con l'aggiunta di additivi chimici non autorizzati con Decreto del Ministero della Salute. In particolare deteneva kg. 10 di tonno "Thunnus Albacares" suddiviso in 20 confezioni da 500 gr. contenenti monossido di carbonio (CO) in violazione alle disposizioni emanate dal Ministero della Salute	ammenda di € 1710,00		Tribunale di Milano - Sez. Giudice per le indagini preliminari
38	**ZHAO JunRong**, nata a Zhejang (Rep. Pop. Cinese) il 26/12/1975, elettivamente domiciliata a Milano in Via Paolo Sarpi, 8 presso il negozio "Fratelli Zhao"	legale rappresentante della ditta "Fratelli Zhao Sas" con sede a Milano	N.429/07 Decreto Penale	23/04/2007	deteneva all'interno della stessa 11 cartoni contenenti complessivamente 264 lattine di "Milk Drink" con etichetta adesiva in lingua italiana recante la scritta "BEVANDA WANZAI"	ammenda di € 3000,00		Tribunale Ordinario di Milano - Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

39	**EUROPA Vincenzo,** nato a Mistretta (ME) il 30/06/1957 e con domicilio dichiarato a Garbagnate Milanese, Via Trieste, 78/B	amministratore e responsabile del supermercato "Standa" di Senago	N. 446/07 Decreto Penale	21/04/2007	compiva atti idonei a vendere ai clienti prodotti alimentari diversi per qualità da quanto dichiarato sulle relative confezioni. Esponevano per la vendita confezioni di salumi preaffettati ed imbustati in vaschette di film plastico termosaldato riportanti una data di preincarto non veritiera, trattandosi di confezioni che, pur avendo subito più operazioni di apertura ed imbustamento successive alla prima esposizione per la vendita, indicavano soltanto la data dell'ultimo imbustamento.	pena di € 760,00 di multa		Tribunale di Milano - Sez. Giudice per le indagini preliminari
40	**CANCHO Llamocca Esperanza Luz**, nata il 13/11/1958 a Lima (Perù) residente a Milano Piazza Leonardo da Vinci, 9 ed elett. dom. a Milano Via Conegliano, 1 presso il ristorante "La Costa Verde s.a.s."	titolare e rappresentante legale dell'esercizio commerciale "La Costa Verde s.a.s."	N.620/07 Decreto Penale	**03/05/2007**	deteneva per somministrare - all'interno di un congelatore il quale presentava la spia rossa accesa indicante un'anomalia nel funzionamento-tranci di carne con etichettati e chiusi all'interno di comuni sacchetti di plastica inidonei, pesci interi, cozze, anelli di totano, pollame, ossa, patatine da cuocere in cattivo stato di conservazione in quanto la temperatura rilevata all'atto del sopralluogo era pari a 0,7°C a fronte di una temperatura consigliata di 18°C. Nei locali cantinati deteneva altresì peperoni e insalata in evidente stato di alterazione.	ammenda di € 1140,00		Tribunale ordinario di Milano - Ufficio del Giudice per le indagini preliminari
41	**RAVERA Adriana**, nata a Bagnaone (ME) il 4/9/1931, el.te dom.to presso il Ristorante "Pensione Ristorante Roma di Ravera & c. SAS" con sede in Cerro Maggiore Via Saronnese, 61	legale rappresentante dell'impresa "Pensione Ristorante Roma di Ravera & c. SAS"	N.634/07 Decreto Penale	19/05/2007	somministrava al pubblico olio utilizzato per friggere e cuocere gli alimenti, olio in stato di alterazione in quanto alle analisi chimiche risultava contenere sostanze polari nella misura, non consentita, di 32,2 g/100 g, ovvero in misura superiore al valore indicato dall'ISS (25 g/100 g) dal Ministero della Sanità	ammenda di € 1000,00		Tribunale di Milano - Ufficio del Giudice per le indagini preliminari
42	**GILERA Franco**, nato l'8/9/1959 a Milano (MI) residente a Milano Via Rodari , 1 ed elett. dom. in Milano, Via Lombroso, 95 presso uffici ditta Gilera	legale rappresentante della ditta Gilera srl	N.717/07 Decreto Penale	04/05/2007	deteneva per vendere sostanze alimentari tipo mitili e cozze (m. galloprovincilais) con cariche microbiche superiori ai limiti consentiti dalla legge (990 Ecoli e 900 coliformi fecali in 100 gr di polpa e di liquido intervallare)	ammenda di € 760,00		Tribunale di Milano - Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

43	**JIANG Quihua**, nata a Zhejiang (Cina) l'8/7/1967, elett. dom. presso lo studio dell'avv. Giorgio DEL FRANCO in Milano Viale Regina Margherita, 28	titolare del ristorante "METROPOLIS" ubicato a Milano in Via Donizetti, 3	N. 756/07 Decreto Penale	03/05/2007	deteneva per la successiva somministrazione agli avventori del ristorante, all'interno di un frigorifero congelatore e celle frigo, alimenti ammassati fra loro, in parte privi di sacchetti di protezione e a diretto contatto con le pareti del frigo-congelatore completamente ricoperto di ghiaccio, in particolare 10 kg circa di pesce fresco e congelato, frutta e verdura e come tali in cattivo stato di conservazione	ammenda di € 3000,00		Tribunale di Milano - Sez. Giudice per le indagini preliminari
44	**PASSAMANO Michele**, nato a Pagani (SA) il 23/02/1946, domiciliato in Milano - Via Traiano, 17 presso lo studio del difensore di fiducia avv. Ignazio Petrignani	amministratore delegato della ditta ALTRES A.S. in Milano - Via Masaccio, 18	N. 833/07 Decreto Penale	23/05/2007	deteneva per somministrazione sostanze alimentari del tipo "tonno rosso", in cattivo stato di conservazione per la presenza di istamina superiore ai limiti imposti	ammenda di € 1000,00		Tribunale ordinario di Milano - Ufficio del Giudice per le indagini preliminari
45	**MANFREDI Vincenzo**, nato a Canosa di Puglia (BA) il 19/12/1948, residente a Trezzano sul Naviglio (MI) - Via Brunelleschi, 37 - domicilio dichiarato	titolare e legale rappresentante della "pasticceria BARONA s.n.c." con sede a Milano - Via Bari, 4	N. 914/07 Decreto Penale	05/06/2007	deteneva all'interno del magazzino alimenti presso il laboratorio di pasticceria, cui è annesso punto vendita, generi alimentari in cattivo stato di conservazione quali panetti di burro da kg.1, conservati a temperatura ambiente anzichè in frigorifero, come indicato in etichetta; barattoli contenenti generi alimentari vari privi di etichetta e di data di scadenza; olio extravergine di oliva che da accertamenti di laboratorio risulta essere colorato	ammenda di € 600,00		Tribunale di Milano - Sez. Giudice per le indagini preliminari
46	**SPOSITO Provvidenza**, nata a Palemo il 23/6/1954 e residente a Peschiera Borromeo (MI) in Via Matteotti, 53/3	amministratore unico della "SIPA - Società Italiana per la promozione Agricola s.r.l." con sede a Milano in Via Lombroso, 54	N. 977/07 Decreto Penale	11/06/2007	importava - deteneva e vendeva alla ditta "Gandolfo s.r.l." sostanze alimentari del tipo: "peperoncini piccanti verdi" contenenti residui tossici chimici per l'uomo	ammenda di € 1500,00		Tribunale civile e penale di Milano - Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

47	**DAVENIA Felice**, nato a Cerignola (FG) il 22/5/1965	responsabile legale della Ditta "DAVENIA ALIMENTAR COMMERCIAL s.r.l. con sede ad Assago (MI)	N. 996/07 Decreto Penale	28/06/2007	forniva alla ditta GEAL S.a.S. con sede a Grugliasco (TO) una partita di olio extra vergine di oliva di lt. 880,00 ed alla ditta "DELIZIE DEL GRANO" con sede a Cortenuova (BG), una partita del medesimo prodotto di lt. 600,00, risultate essere rispettivamente, a seguito di apposite analisi di laboratorio, olio di soia ed una miscela di olio di semi ed olio di oliva	pena di € 800,00 di multa		Tribunale ordinario di Milano - Ufficio del Giudice per le indagini preliminari
48	**YAP ENG Guan**, nato a Singapore il 2/12/1956 ed elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia avv. Fabio Venturini	legale rappresentante del "Thai Restaurant Bussarakham"	N. 1013/07	02/10/2007	deteneva nel locale interrato, adibito a deposito alimenti, per la distribuzione per il consumo, sostanze alimentari, nel caso di specie 20 kg di pesce e circa 10 kg di carne macinata, in cattivo stato di conservazione	ammenda di € 760,00		Tribunale di Milano - Ufficio del Giudice per le indagini preliminari
49	**PEZZOLI Giuseppe**, nato a Vailate (CR) il 28/7/1950 e residente in Borgo San Giovanni (LO) - Via Di Vittorio, 9	amministratore della ARTIPAN s.n.c., con sede legale in Pieve Fissiraga (LO) - Via Leonardo da Vinci, 17	N. 1073/07 Decreto Penale	14/06/2007	distribuiva per il consumo un panino, tipo pane comune, insudiciato perché contenente al suo interno feci di ratto e reperito in occasione di un pasto da un dipendente presso la mensa aziendale ENI divisione E&P, sita in S. Donato Milanese	ammenda di € 250,00		Tribunale di Milano - Sez. Giudice per le indagini preliminari
50	**PARATICO Donata,** nata a Melzo (MI) il 7/6/1954 e residente in Borgo San Giovanni (LO) - Via Di Vittorio, 9	amministratore della ARTIPAN s.n.c., con sede legale in Pieve Fissiraga (LO) - Via Leonardo da Vinci, 17	N. 1073/07 Decreto Penale	14/06/2007	distribuiva per il consumo un panino, tipo pane comune, insudiciato perché contenente al suo interno feci di ratto e reperito in occasione di un pasto da un dipendente presso la mensa aziendale ENI divisione E&P, sita in S. Donato Milanese	ammenda di € 250,00		Tribunale di Milano - Sez. Giudice per le indagini preliminari
51	**PEZZOLI Mario**, nato a Treviglio (BG) il 20/10/1974 e residente in Borgo San Giovanni (LO) Via Di Vittorio, 9	amministratore della ARTIPAN s.n.c., con sede legale in Pieve Fissiraga (LO) - Via Leonardo da Vinci, 17	N. 1073/07 Decreto Penale	14/06/2007	distribuiva per il consumo un panino, tipo pane comune, insudiciato perché contenente al suo interno feci di ratto e reperito in occasione di un pasto da un dipendente presso la mensa aziendale ENI divisione E&P, sita in S. Donato Milanese	ammenda di € 250,00		Tribunale di Milano - Sez. Giudice per le indagini preliminari
52	**PEZZOLI Alex**, nato a Zizzolo Predabissi (MI) il 15/8/1974 e residente in Borgo San Giovanni (LO) Via Di Vittorio, 9	amministratore della ARTIPAN s.n.c., con sede legale in Pieve Fissiraga (LO) - Via Leonardo da Vinci, 17	N. 1073/07 Decreto Penale	14/06/2007	distribuiva per il consumo un panino, tipo pane comune, insudiciato perché contenente al suo interno feci di ratto e reperito in occasione di un pasto da un dipendente presso la mensa aziendale ENI divisione E&P, sita in S. Donato Milanese	ammenda di € 250,00		Tribunale di Milano - Sez. Giudice per le indagini preliminari

53	**ZHAO Junrong**, nato a Zhejiang (Cina) il 26/12/1975, elett. dom. a Milano in Via Paolo Sarpi, 8 presso il negozio "Fratelli Zhao"		N. 1160/07 Decreto Penale	22/06/2007	deteneva presso il proprio negozio "F.lli Zhao" sito in Via Paolo Sarpi, 8, in cella di congelazione pesce confezionato in cattivo stato di conservazione in quanto rinvenuto in imballaggi lacerati	ammenda di € 1140,00		Tribunale di Milano - Ufficio del giudice per le indagini preliminari
54	**JIANG XIONG**, nato a Zhejiang (RPC) il 12/08/1956 - difeso di ufficio dall'avv. Silvia Bucchia, Via Chiaravalle, 7 MILANO		N. 1328/07 Decreto Penale	29/06/2007	deteneva presso l'esercizio commerciale denominato "ristorante Cinese Oriente" gli alimenti in cattivo stato di conservazione perché risultavano sistemati promiscuamente fra loro; sfusi o in sacchetti; gli involucri artigianali, risultavano sprovvisti della relativa etichettatura prevista per i prodotti alimentari, inoltre non erano riportate le denominazioni che indicavano il relativo stato fisico in cui si trovano gli alimenti e in ogni caso erano conservati nel locale cucina, risultato in pessime condizioni igeniche. Aveva, inoltre, alle proprie dipendenze Liu Jian Hua e Zhou Wei Ton presso il predetto ristorante risultati privi del permesso di soggiorno	pena di € 4474,00 di multa		Tribunale di Milano - Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari
55	**EL HALLAOUI ADIL**, nato a Ben Amir (Marocco) il 5/7/1981 e residente a Usmate Velate Via V. Emanuele, 19	amministratore della "ATLAS s.n.c.", società che svolge attività di ristorazione, sita in Milano - Piazzale Cuomo, 5	N. 1481/07 Decreto Penale	04/07/2007	deteneva per vendere, impiegandoli nella preparazione di alimenti, all'interno di un frigorifero congelatore a pozzetto vetusto, con evidenti tracce di ruggine e in pessime condizioni igienico-sanitarie, riponendoli in sacchetti non per alimenti aperti kg 50 di alimenti vari in cattivo stato di conservazione, nonchè uno spiedo kebab sistemato direttamente nel pozzo congelatore con la carne a diretto contatto con le pareti, la condensa e gli altri sacchetti	ammenda di € 500,00		Tribunale ordinario di Milano - Ufficio del Giudice per le indagini preliminari
56	**PASSARIELLO Marianeve**, nata a Torre Annunziata (NA), il 6/10/1951 e residente a Milano Via Pericle, 5		N. 1492/07 Decreto Penale	02/10/2007	deteneva per vendere e somministrava alimenti in cattivo stato di conservazione e scaduti	ammenda di € 2500,00		Tribunale di Milano - Il Giudice per le Indagini Preliminari
57	**SIMONETTO Stefano**, nato a Milano il 19/12/1967 - domicilio dichiarato in Milano Via Tantardini, 15		N. 1550/07 Decreto Penale	02/10/2007	deteneva per vendere prodotti di panetteria e pasticceria precotti e surgelati all'origine, non indicati come tali nel cartello degli ingredienti	pena di € 500,00 di multa		Tribunale di Milano - Il Giudice per le Indagini Preliminari

58	**ALDERA Gabriele**, nato a Milano l'11/11/1961 elett. dom. presso il Ristorante Lago Malaspina in Pioltello Via Rivoltana, 2	titolare del Ristorante Lago Malaspina in Pioltello	N. 1653/07 Decreto Penale	19/07/2007	impiegava nella preparazione di alimenti e deteneva per la somministrazione alla clientela sostanze alimentari di diversa natura e quantità in cattivo stato di conservazione; in particolare gli alimenti erano contenuti in frigo congelatore a pozzetto e presentavano ghiaccio di condensa frammisto e residui di prodotti alimentari anneriti	ammenda di € 4000,00		Tribunale ordinario di Milano - Ufficio del Giudice per le indagini preliminari
59	**AHMED FAWZUL Rahuman**, nato a Colombo (Sri Lanka) il 28/7/1964, elett. dom. in Milano V.le Premuda, 23 presso avv. Dino SALATI	titolare dell'esercizio commerciale minimarket etnico sito in Milano - Via Stelvio,16	N. 1793/07 Decreto Penale	01/10/2007	poneva in vendita preconfezioni di verdesca in tranci da gr. 400 cadauno, sacchetti di plastica trasparente contenente tranci di squaloidi, entrambi in cattivo stato di conservazione con evidenti segni di ricongelamento e n. 3 preconfezioni da gr. 200 ciascuno di prodotti della pesca essiccati infestati da zooparassiti vivi e vitali (larve di insetto)	ammenda di € 1500,00		Tribunale di Milano - Sez. Giudice per le indagini preliminari
60	**SARLI Francesco**, nato l'11/6/1950 a Carosino (TA), elett. Dom. in Milano, Via Lombroso, 95 presso la ditta Sarli s.r.l.	legale rappresentante della Ditta SARLI srl	N. 2126/07 Decreto Penale	19/10/2007	deteneva per vendere sostanze alimentari del tipo cozze nere con cariche microbiche ed in particolare cariche di E. coli e coliformi fecali superiori ai limiti consentiti dal d. Lgs. 530/1992 (500 E coli e 500 coliformi fecali in 100 gr di polpa e di liquido intervalvare).	ammenda di € 200,00		Tribunale ordinario di Milano - Ufficio del Giudice per le indagini preliminari
61	**SISSA Luigi**, nato a Milano il 14 febbraio 1957 e residente in Pioltello (MI) Via Erodoto, 5 ed elett. dom. in Milano, Viale Monza, 4 presso il bar trattoria "VINI & SPUNTINI"	legale rappresentante e gestore del bar trattoria "VINI & SPUNTINI"	N. 2303/07 Decreto Penale	02/10/2007	deteneva per la somministrazione, nei frigoriferi e congelatori situati in cantina e nella cucina del pubblico esercizio, cibo in cattivo stato di conservazione: carni crude miste, tranci di pesce; contenuti in vassoi di plastica, aperti e privi di protezione, sovrapposti l'uno su l'altro, ricoperti di ghiaccio e a diretto contatto con la superficie esterna delle confezioni degli altri alimenti preconfezionati. Alcuni degli alimenti erano scaduti, gnocchi e spinaci conservati in due vassoi aperti e soprapposti l'uno sopra l'altro conservati in uno dei congelatori del locale deposito con la suddetta carne	ammenda di € 1000,00		Tribunale di Milano - Sez. Giudice per le indagini preliminari

62	**GOA Dong Bo**, nato il 7/6/1964 a Lionen (Cina) elett. dom.to c/o lo studio del difensore di fiducia avv. Fabio Spada con studio in Milano P.zza Maria Adelaide Savoia, 6		N. 2344/07 Decreto Penale	02/10/2007	a richiesta degli agenti di Pubblica Sicurezza, Mar. A.s. UPS Di Cicco e Mar. ca. Minori, senza giustificato motivo, non esibiva il permesso di soggiorno	ammenda di € 2430,00		Tribunale ordinario di Milano - Ufficio del Giudice per le indagini preliminari
63	**ZENG Qingzu**, nato il 3/3/1960 a Zhejiang (Cina) elett. dom.to in Milano - C.so di Porta Ticinese, 6 c/o Ristorante "Nami Sushi Restaurant"	legale rappresentante del Ristorante "Nami Sushi Restaurant"	N.2344/07 Decreto Penale	05/10/2007	deteneva per vendere sostanze alimentari e precisamente circa 30 kg di molluschi, crostacei e pesce di vario tipo in cattivo stato di conservazione poiché posti in sacchetti non idonei per la conservazione degli alimenti e a diretto contatto con abbondante ghiaccio della condensa. Inoltre occupava alle proprie dipendenze il lavoratore straniero GOA Dong Bo che risultava privo di permesso di soggiorno	ammenda di € 3420,00		Tribunale ordinario di Milano - Ufficio del Giudice per le indagini preliminari
64	**PALMIERI Stefano**, nato il 18 marzo 1977 a Milano ed ivi residente in Via Benedetto Marcello, 89, elett. dom.to a Milano in Via Scarlatti, 21 presso la sede del bar-pasticceria "Rovida"	legale rappresentante del bar-pasticceria "Rovida" (sita a Milano in Via Scarlatti, 21)	N. 2478/07 Decreto Penale	22/10/2007	esponeva per la vendita prodotti dolciari congelati offerti al pubblico con l'indicazione "produzione artigianale" privi di provenienza e termine entro il quale effettuare la consumazione dalla data di scongelamento. Esponeva per la vendita altresì confezioni natalizie di panettoni presentati quale "produzione artigianale" ma realmente prodotti e preconfezionati dalla pasticceria "Reina", Via Reina, 31 - Milano	pena di € 1330,00 di multa		Tribunale di Milano - Il Giudice per le Indagini Preliminari
65	**CRISTOFANI Claudia**, nata il 16/9/1964 a Monza e residente a Cernusco Sul Naviglio P.zza della Torre, 6, elett. dom.ta presso il difensore di fiducia, avv. Lucio Venturosi, con studio in Milano Via Donizetti, 1		N. 2629/07 Decreto Penale	02/10/2007	conservava al'interno del frigo congelatore della pasticceria "Bellini" s.a.s. sita in Pioltello, alimenti in evidente stato di alterazione, alcuni senza involucro protettivo ed altri riposti in sacchetti aperti e non idonei per la conservazione degli alimenti, invasi e a contatto con ghiaccio annerito e sporco	ammenda di € 1140,00		Tribunale ordinario di Milano - Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

66	**ABD EL AZIZ Abd El Wahab**, nato il 28/3/1967 a El Dakahalia (Egitto) e residente a Cernusco sul Naviglio (Mi) Via Leonardo Da Vinci, 20; domiciliato presso l'avv. Stefano RICCI in Milano Viale Bianca Maria, 23	legale rappresentante del Panificio ANAS s.n.c. di Abd El Aziz Abd El Wahab e c., con sede operativa in Cernusco sul Naviglio, Via Leonardo Da Vinci, 20	N. 2681/07 Decreto Penale	04/10/2007	deteneva per la vendita, alimenti in cattivo stato di conservazione e precisamente: n. 12 pezzi di prodotto dolciario fresco a base di creme e panna recante denominazione "SBRODOLONI", conservati in una vetrina non refrigerata, ad una temperatura di 20,9° C, difformemente da quanto indicato dal produttore (DOLCISAPORI s.n.c. Via Mattei, 2 - 21036 GEMONIO (VA)	ammenda di € 1000,00		Tribunale di Milano - Sez. Giudice per le indagini preliminari
67	**VIOLA Salvatore**, nato a Lentini (SR) il 24/1/1966 con domicilio dichiarato in Corsico Via Volta, 33 c/o Pasticceria Tre Stelle"	legale rappresentante dell'impresa "Tre Stelle srl, titolare del pubblico esercizio denominato "Pasticceria Tre Stelle", gestore della predetta pasticceria	N. 2834/07 Decreto Penale	15/10/2007	somministrava al pubblico la sostanza alimentare consistente in cannoli siciliani con ricotta e gocce di cioccolato, sostanza alimentare invasa da parassiti in quanto alle analisi chimiche risultava contenente il parassita "listeria monocytogenbes"	ammenda di € 1800,00		Tribunale di Milano - Ufficio del Giudice per le indagini preliminari
68	**ALICINO Francesco**, nato ad Andria il 30/4/1943 ed elett. dom. to a Milano Via Reina, 31	legale rappresentante della Pasticceria Reina in Milano Via Reina, 31	N. 2888/07 Decreto Penale	13/10/2007	deteneva in cattivo stato di conservazione sostanze alimentari, nella specie tuorli d'uovo arbitrariamente congelati, polvere di glassa contenuta in secchi di plastica privi di copertura ed uova cat. A con il T.M.C. recante in data 18/12/2006; poneva in vendita sostanze alimentari non genuine non avendo indicato, pur essendovene l'obbligo, nell'elenco degli ingredienti impiegati per la preparazione di panettoni e veneziane, esposte in vista alla clientela l'impiego di preparati congelati	ammenda di € 2280,00		Tribunale ordinario di Milano - Ufficio del Giudice per le indagini preliminari
69	**ZHOU Gouhua**, nato a Zhejiang (Cina) il 23/03/1971 e residente a Torino, Via Nanni, 29, elett. dom. in Pero (MI) Via Pisacane, 44	legale rappresentante della ditta "ITALIMENTI srl", con sede in Pero (MI) Via Pisacane, 44	N. 3183/07 Decreto Penale	06/12/2007	importava dalla Cina e vendeva prodotti alimentari di origine animale all'ingrosso	ammenda di € 3000,00		Tribunale di Milano - Sez. Giudice per le indagini preliminari
70	**LI SHUANG Feng**, nato a Zhejiang (Cina) il 23/02/1972, residente a Cortefranca (BS) Via Casella, 2 ed elett.dom.to presso lo studio del difensore avv. Antonella Pirro	titolare del market "international World Foodstore" sito in Milano Via Paolo Sammartini, 15, angolo Via Tonale	N. 3183/07 Decreto Penale	15/12/2007	esponeva per la vendita al dettaglio quattro confezioni di "Biscotti dolci di riso" prodotti in Cina, con all'interno di ogni confezione due bustine bianche di essiccante riportante la scritta "DO NOT EAT" e "DESICANT", ritenute pericolose per la salute del consumatore, poichè a contatto dell'alimento	ammenda di € 3000,00		Tribunale di Milano - Sez. Giudice per le indagini preliminari

71	**NAHUM Alberto Arne**, nato a Rho (MI) il 23/11/1987 ed elett. dom.to presso lo studio del difensore di fiducia avv. Dario RADICE in Milano Via Manin, 3	rappresentante legale della società NATEX S.p.A., con sede in Pioltello (MI) Via Fermi, 3/5	N. 3211/07 Decreto Penale	10/12/2007	distribuiva per il consumo - creme caramel - prodotto in Spagna, contenente anidride solforosa in dose superiore (82,3 mg/kg) alla dose massima prevista dall'allegato XI, parte B del D.M. 209/96 (40 mg/kg)	ammenda di € 1000,00		Tribunale di Milano - Ufficio del Giudice per le indagini preliminari
72	**TONELLI Giordano**, nato a Milano il 28/02/1968, residente in Siziano (PV) Via W. Tobagi, 19 ed elett. dom.to in Milano Via Mosè Bianchi, 103 presso il ristorante "Mister Marlin"	legale rappresentante dell'esercizio commerciale"Mister Marlin S.a.S."	N. 3216/07 Decreto Penale	24/11/2007	deteneva per vendere o comunque distribuire per il consumo all'interno del suddetto ristorante circa 70 kg di prodotti alimentari carnei ed ittici in cattivo stato di conservazione	ammenda di € 3000,00		Tribunale ordinario di Milano - Ufficio del Giudice per le indagini preliminari
73	**CARUSO Armando**, nato a Napoli il 6/6/1950	titolare del Ristorante - Pizzeria "Carmen s.a.s."	N. 3247/07 Decreto Penale	13/12/2007	deteneva per somministrare - all'interno di un congelatore posto al piano interrato - numerose confezioni di prodotti alimentari (quali pasta ripiena, formaggio, salsiccia, olive ascolane, pesce) congelati e recanti data di scadenza ormai superata e in cattivo stato di conservazione, in quanto collocati promiscuamente all'interno del frigorifero, in assenza di idonea protezione igienica	ammenda di € 760,00		Tribunale ordinario di Milano - Ufficio del Giudice per le indagini preliminari
74	**DEL BEN Denis,** nato il 6/11/1973 a Maniago (PN) ed ivi residente - Via Cadore, 3 con domicilio eletto in Maniago - Via Selva, 104/b (c/o il Salumificio)	legale rappresentante del "Salumificio DEL BEN Ernesto & C. s.a.s."	N. 691/08 Decreto Penale	19/07/2008	deteneva per la vendita presso la propria azienda un campione di salame stagionato nocivo in quanto contenente agenti patogeni (Salmonella Goldcoast e Lysteria Monocytogenes)	ammenda di € 1140,00		Tribunale di Pordenone - sez. GIP/GUP
75	**INGALLINA Salvina**, nata il 06/10/1958 a Caltagirone e residente in Gela Via Puglia, 51 - domiciliata a Vittoria - C. da Bosco Cicogna	legale rappresentante de "Salumificio DEL BEN Ernesto & C. s.a.s."	N. 100097/08 Reg. Sent	09/06/2008	deteneva sostanze destinate all'alimentazione consistenti in kg 15 di formaggio "tuma fresca", da ritenersi pericolose per la salute pubblica poiché realizzate con latte proveniente da allevamento sotto vincolo sanitario in quanto dichiarato infetto da brucellosi e non sottoposto a procedimento di sanificazione	ammenda di € 300,00 (e pagamento delle spese processuali)		Tribunale di Ragusa - Sez. distaccata di Vittoria
76	**FANTI Simona**, nata il 16/01/1967 a Parma ed ivi residente - domiciliata a Piazzale Gadda, 9	titolare della ditta omonima con sede a Parma	N. 67/08 Decreto Penale	29/09/2008	impiegava nella preparazione di alimenti e distribuiva per il consumo alimentare strutto di frittura con presenza di composti polari (indicatori di deterioramento) superiori a quelli fissati dall'autorità competente	ammenda di € 900,00		Tribunale di Parma - Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

77	**STOPPIONI Cesare**, nato il 29/10/1938 a Rignano Sull'Arno ed elett. dom.to in Rignano S. A. Piazza XXV Aprile, 8/10 c/o Antica Macelleria Stoppioni	responsabile del "Antica Macelleria Stoppioni di Rignano S.A."	N. 631/07 Decreto Penale	07/10/2008	preparava per la vendita prodotti a base di carne nella fattispecie di suino in filza nelle quali è stata riscontrata la presenza di Salmonella spp.	ammenda di € 2582,00		Tribunale di Firenze - Ufficio del Giudice per le indagini preliminari
78	**CANTINI Matteo**, nato a Parma il 21/06/1980 e residente ed elettivamente domiciliato a Neviano degli Arduini - fraz. Bazzano Via Costa, 191	amministratore delegato e legale rappresentante della ditta Cantini Giuseppe & c. s.n.c. residente a Sala Baganza Via per San Vitale, 23	N. 373/08 Decreto Penale	22/09/2008	deteneva per vendere una partita di 37179 prosciutti crudi in fase di stagionatura, non attuando tutte quelle procedure igienico sanitarie (in particolare il mantenimento della temperatura dei locali che rappresenta un requisito essenziale) previste dalla particolare lavorazione del prodotto, intese a garantire la buona conservazione del prodotto e così permettendo il verificarsi della formazione di muffe su tutta la superficie stessa	ammenda di € 500,00		Tribunale di Parma - Ufficio del Giudice per le indagini preliminari
79	**DIOCESANO Salvatore**, nato a S. Giorgio a Cremano il 10/11/1980 e residente a Portici Via Dalbono, 6	ambulante	N. 255 Sentenza	04/10/2008	deteneva per la vendita molluschi eduli lamellibranchi in cattivo stato di conservazione (kg 13 di mitili)	ammenda di € 500,00		Tribunale di Napoli - Sez. Distaccata di Portici
80	**ADDATI Rosa**, nata ad Andria il 19/06/1934 e residente a Portici Via Verdi, 27	rappresentante legale della Società Master Turism s.r.l.	N. 206 Sentenza	16/10/2008	deteneva per vendere kg 8,5 di carne e prodotti a base di carne, kg 30,5 di prodotti ittici di vario genere nonché kg 18,5 di latticini e formaggi in cattivo stato di conservazione in quanto tenuti in frigorifero senza protezione o confezionamento	ammenda di € 3500,00		Tribunale di Napoli - Sez. Distaccata di Portici
81	**DE CRESCENZO Leopoldo,** nato a Portici il 23/02/1970 e residente a Pomigliano d'Arco Via Masseria - Chiavettieri, 7	ambulante	N. 337 Sentenza	20/11/2008	deteneva per la vendita kg.18 circa di prodotti ittici (alici, passera, merluzzi, polpi) in cattivo stato di conservazione ed insudiciati	ammenda di euro 2000,00 (e pagamento delle spese processuali)		Tribunale di Napoli - Sez. Distaccata di Portici

09A01545
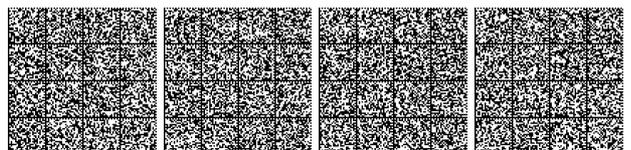
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 15 dicembre 2008.

Determinazione della misura del contributo dovuto dalle Banche di credito cooperativo per le spese relative alla revisione per il biennio 2009/2010.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto luogotenenziale del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con leggi 8 maggio 1949, n. 285 e con legge 2 aprile 1951, n. 302;

Visto l'art. 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che ha sostituito l'art. 8 dell'anzidetto decreto legislativo;

Visto l'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2002;

Visto in particolare l'art. 18 del citato decreto legislativo n. 220 che, fatte salve le competenze della Banca d'Italia, introduce la vigilanza dell'Autorità governativa sulle Banche di credito cooperativo limitatamente al rispetto delle clausole mutualistiche e di funzionamento degli organi sociali;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2005 che all'art. 25 stabilisce l'avvio della vigilanza sulle Banche di credito cooperativo al 1° gennaio 2007;

Ritenuto necessario procedere alla determinazione della misura del contributo dovuto dalle Banche di credito cooperativo per il biennio 2009-2010;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo dovuto dalle Banche di Credito cooperativo per le spese relative alla revisione delle stesse è corrisposto per il biennio 2009/2010 con le modalità di accertamento e di riscossione stabilite nel decreto ministeriale 18 dicembre 2006, sulla base dei seguenti parametri e nella misura sottoindicata:

Fasce e importo	**Parametri**	
	Numero soci	**Totale attivo (migliaia di Euro)**
€ 1.900,00:	fino a 980	fino a 124.000
€ 3.600,00:	da 981 a 1680	da 124.001 a 290.000
€ 6.400,00:	oltre 1681	oltre 290.000

Art. 2.

La collocazione in una delle fasce *a)* e *b)* richiede il possesso contestuale dei due parametri ivi previsti. Le Banche di Credito cooperativo che superino anche un solo parametro sono tenute al pagamento del contributo fissato per la fascia nella quale è presente il parametro più alto.

L'ammontare del contributo deve essere calcolato sulla base dei parametri rilevati al 31 dicembre 2008.

Art. 3.

Sono tenute al pagamento del contributo minimo di € 1.900,00 le Banche di credito cooperativo che hanno deliberato il proprio scioglimento entro il termine di pagamento del contributo per il biennio 2009/2010.

Il termine del pagamento per le Banche di credito cooperativo di nuova costituzione è di 90 giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle imprese.

Sono esonerate dal pagamento del contributo le Banche di credito cooperativo iscritte nel registro delle imprese dopo il 31 dicembre 2009.

Art. 4.

I contributi di pertinenza del Ministero dello sviluppo economico sono riscossi esclusivamente per il tramite dell'Agenzia delle entrate mediante versamento sul modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:

Codice	Descrizione
3010	- contributo biennale - maggiorazioni del contributo - interessi per ritardato pagamento
3014	- sanzioni

I contributi di pertinenza delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, dovuti dalle banche di credito cooperativo associate, sono riscossi con le modalità stabilite dalle Associazioni stesse.

Art. 5.

Per le Banche di credito cooperativo che ritardano od omettono - in misura totale o parziale - di effettuare il pagamento dovuto si provvederà ai sensi dell'art. 4, comma 2, e dell'art. 5 del decreto ministeriale 18 dicembre 2006 che stabilisce le modalità di accertamento e di riscossione dei contributi in questione.

Roma, 15 dicembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2009

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 47

09A01567

DECRETO 2 febbraio 2009.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo della canzone «Tintarella di luna», nel cinquantenario della presentazione, nel valore di € 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008), recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007 (*Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 10 agosto 2007) di autorizzazione all'emissione, nell'anno 2009, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica di autorizzazione all'emissione integrativa, nell'anno 2009, di carte valori postali celebrative e commemorative, in corso di perfezionamento;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il parere espresso dalla Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali istituita con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2005;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2009, un francobollo celebrativo della canzone «Tintarella di luna» nel cinquantenario della presentazione nel valore di € 0,60.

Il francobollo è impresso in un riquadro perforato posto al centro di un foglietto. Fuori dal riquadro prosegue il disegno del francobollo con la sagoma di una donna su profili di case dai tetti spioventi ritratti nell'oscurità della notte: in alto a sinistra è riprodotto il logo di Poste Italiane.

La vignetta rappresenta, in grafica stilizzata, uno scenario notturno illuminato dal chiarore della luna piena che filtra attraverso alcune foglie di palma. Completano il francobollo la leggenda «TINTARELLA DI LUNA», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,60».

Stampa: Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia; carta: fluorescente, non filigranata per l'intero foglietto; colori: sei; formato carta del francobollo: mm 48x40; formato stampa del francobollo: mm 44x36; dentellatura: 13¼ x 13; formato del foglietto: cm 9,6 x 8; tiratura: due milioni e cinquecentomila esemplari.
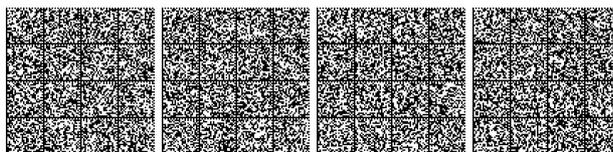
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2009

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il Capo della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

09A01591

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 21 gennaio 2009.

Autorizzazione all'Academy School S.r.l. ad istituire una scuola superiore per mediatori linguistici in Afragola.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la disciplina del riconoscimento delle scuole superiori per interpreti e traduttori;

Vista la legge 15 maggio 1997, n.127 e, in particolare, l'art. 17, comma 96, lettera *a)*;

Visto il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n. 127 del 1997 con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, recante il riordino della disciplina delle scuole superiori per interpreti e traduttori;

Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 recante norme sull'autonomia didattica degli Atenei;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 che ha sostituito il predetto decreto ministeriale 3 novembre 1999, n.509;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie e, in particolare, l'allegato 3 al predetto provvedimento, relativo alla classe delle lauree in «Scienze della mediazione linguistica»;

Visto il decreto ministeriale in data 2 maggio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva con il compito di esprimere parere obbligatorio in ordine alle istanze di riconoscimento delle scuole superiori per mediatori linguistici ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 38 del 2002;

Vista l'istanza presentata dall'Academy School S.r.l. con sede in Afragola (Napoli), via S. Maria, 3, per i fini di cui all'art. 4 del decreto ministeriale n. 38 del 2002;

Visto il parere favorevole al riconoscimento della Scuola, espresso dalla Commissione tecnico-consultiva nella riunione del 16 gennaio 2009;

Decreta:

1. L'Academy School S.r.l. con sede in Afragola (Napoli) è autorizzata ad istituire una Scuola Superiore per Mediatori Linguistici, con sede in Afragola (Napoli), via S. Maria, 3.

2. La Scuola è abilitata ad istituire e ad attivare corsi di studi superiori per mediatori linguistici di durata triennale e a rilasciare i relativi titoli, equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti nelle università al termine dei corsi afferenti alla classe delle lauree universitarie in «Scienze della mediazione linguistica» di cui all'allegato n. 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000.

3. Il numero massimo degli allievi ammissibili per ciascun anno è pari a 50 unità e, complessivamente per l'intero ciclo, a 150 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2009

Il direttore generale: MASIA

09A01401

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 24 ottobre 2008.

Modifica all'allegato VIII del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

IL MINISTRO
DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante «Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali»;
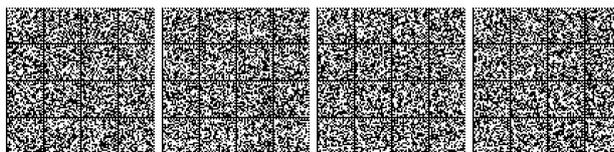
Considerato che la Società Aeroporto Villanova d'Albenga (AVA) S.p.a. ha richiesto l'apertura di un ulteriore punto di entrata per i vegetali e prodotti vegetali provenienti da paesi extracomunitari e destinati alla U.E. presso l'aeroporto civile di Villanova d'Albenga;

Considerato che detta necessità è stata sollecitata alla regione Liguria da Agenzie di spedizioni, società di trasporto nonché vettori aerei internazionali che, operando già presso l'aeroporto di Villanova d'Albenga, prevedono di trattare partite di vegetali e prodotti vegetali soggette a controllo fitosanitario presso tale punto di entrata;

Considerato che la Società Aeroporto Villanova d'Albenga (AVA) S.p.a. ha messo a disposizione del Servizio fitosanitario della regione Liguria, una struttura costituita da un locale, destinato ad ufficio ed a laboratorio fitosanitario, provvisto di acqua corrente nonché di allacciamenti elettrici e telefonici;

Considerato che il Servizio fitosanitario della regione Liguria intende rendere operativo tale punto di entrata, facilmente presidiabile da ispettori fitosanitari del Servizio, dotandolo di idonee attrezzature tecniche tali da garantire i compiti istituzionali propri del Servizio;

Accertato che il Servizio fitosanitario della regione Liguria e la Società Aeroporto Villanova d'Albenga (AVA) S.p.a. hanno predisposto presso il punto di entrata aeroportuale Villanova d'Albenga, quanto previsto dall'allegato XXI del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, al fine di garantire le strutture tecniche per l'effettuazione dei controlli fitosanitari previsti dalla Commissione U.E.;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato VIII del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, è modificato come segue:

Al punto 1, lettera *a)* è aggiunta la seguente Dogana aerea:

Villanova d'Albenga.

Art. 2.

1. È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2008

Il Ministro: ZAIA

Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2008
Ufficio di controllo Atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 176

09A01400

DECRETO 28 gennaio 2009.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Fagiolo Cannellino di Atina» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 25 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 87 del 12 aprile 2008 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Fagiolo Cannellino di Atina» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;

Visto l'art. 10, del decreto 21 maggio 2007, relativo alla procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;

Considerato che la protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Fagiolo Cannellino di Atina» con decreto 25 marzo 2008 è stata revocata ai sensi dell'art. 10, comma 4 del citato decreto 21 maggio 2007;

Considerato che con istanza dell'8 ottobre 2008 il Consorzio per il riconoscimento e valorizzazione del Fagiolo Cannellino di Atina D.O.P., ha chiesto nuovamente la protezione a titolo transitorio della denominazione «Fagiolo Cannellino di Atina» ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto Regolamento (CE) 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Vista la nota protocollo n. 4499 del 20 febbraio 2008 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ha trasmesso il disciplinare di produzione della denominazione «Fagiolo Cannellino di Atina» modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento dell'istanza avanzata dal Consorzio per il riconoscimento e valorizzazione del Fagiolo Cannellino di Atina D.O.P., assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Fagiolo Cannellino di Atina», secondo il disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione «Fagiolo Cannellino di Atina».
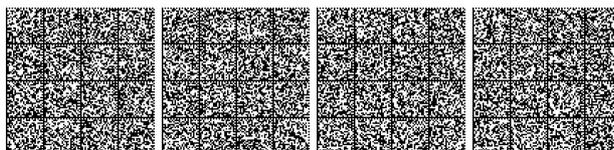
Art. 2.

La denominazione «Fagiolo Cannellino di Atina» è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Fagiolo Cannellino di Atina», come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2009

Il Capo Dipartimento: NEZZO

09A01319

DECRETO 28 gennaio 2009.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio «Multilab» autorizzato con decreto 13 settembre 2006, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 13 settembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 225 del 27 settembre 2006, con il quale il laboratorio Multilab, ubicato in Lecce, viale Gallipoli n. 39 è stato autorizzato per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il citato laboratorio, con nota del 22 gennaio 2009, comunica di aver revisionato i metodi di prova relativi all'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 3 marzo 2006 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 13 settembre 2006;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il laboratorio Multilab, ubicato in Lecce, viale Gallipoli n. 39, è autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 13
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/1990 allegato 14
Ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 9
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4
Massa Volumica e Densità relativa a 20 °C	Reg. CEE 2676/1990 allegato 1, par. 2 (bilancia idrostatica) + Reg. CE 128/2004 allegato 4-bis
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3, par. 5.2 (bilancia idrostatica) + Reg. CE 128/2004 allegato 4-bis
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/1990 allegato 5, par. 2.1.2

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2009

Il Capo Dipartimento: NEZZO

09A01321
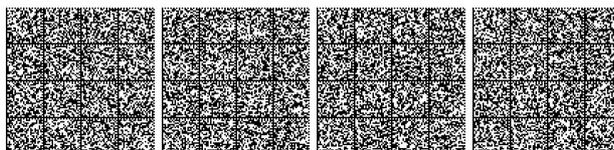
DECRETO 28 gennaio 2009.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela del formaggio «Pecorino Sardo» D.O.P., a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1999.

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto legislativo19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92», relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* della legge n. 526/1999 sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei prodotti agroalimentari – ICQ, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 21 del citato decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L. 163 del 2 luglio 1996 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Pecorino Sardo».

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 29 del 5 febbraio 2003, con il quale è stato attribuito al Consorzio per la tutela del formaggio DOP «Pecorino Sardo» il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Pecorino Sardo»;

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 303 del 30 dicembre 2005, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio per la tutela del formaggio DOP «Pecorino Sardo» l'incarico svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Pecorino Sardo»;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela è soddisfatta, in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi» individuata all'art. 4, lettera *a)* del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata;

Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con il decreto 7 ottobre 2004 sopra citato;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio per la tutela del formaggio «Pecorino Sardo» a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999.

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto, l'incarico già concesso con il decreto 11 dicembre 2002 e già confermato per un triennio con decreto 12 dicembre 2005, al Consorzio per la tutela del formaggio «Pecorino Sardo» con sede in via Sant'Alenixedda n. 2 – Cagliari, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Pecorino Sardo».
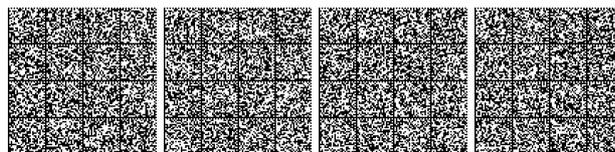
2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto 11 dicembre 2002, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2009

Il Capo Dipartimento: NEZZO

09A01462

DECRETO 28 gennaio 2009.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Multilab», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 13 settembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 225 del 27 settembre 2006 con il quale il laboratorio Multilab, ubicato in Lecce, viale Gallipoli n. 39, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 22 gennaio 2009;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 3 marzo 2006 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Multilab, ubicato in Lecce, viale Gallipoli n. 39, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 dicembre 2009 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2009

Il Capo Dipartimento: NEZZO
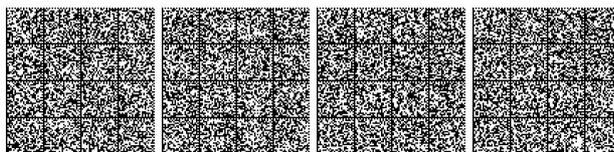
ALLEGATO

Denominazione della prova	**Norma / metodo**
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007
Analisi Spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993
Cere	Reg. CEE 2568/1991 allegato IV + Reg. CEE 183/1993 + Reg. CEE 177/1994 + Reg. CE 702/2007
Esteri metilici degli acidi grassi	Reg. CEE 796/2002 allegato XB + Reg. CEE 2568/1991 allegato XA + Reg. CEE 1429/1992
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III
Steroli	Reg. CEE 2568/1991 allegato V + Reg. CEE 183/1993
Triaacilgliceroli con ECN 42	Reg. CEE 2568/1991 allegato XVIII + Reg. CE 2472/1997 + Reg. CE 282/1998

09A01399

DECRETO 2 febbraio 2009.

Modifica del decreto 13 marzo 2006, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Sedano Bianco di Sperlonga» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 13 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 71 del 25 marzo 2006 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Sedano Bianco di Sperlonga»;

Visto il decreto 28 febbraio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 62 del 13 marzo 2008 che riserva la protezione nazionale a titolo transitorio accordata con il suddetto decreto 13 marzo 2006, al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota 6 luglio 2005, numero di protocollo 63617;

Vista la nota del 22 gennaio 2009, numero di protocollo 852, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso il disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE e trasmesso al competente organo comunitario con la citata nota del 22 gennaio 2009, numero di protocollo 852.

Decreta:

Articolo unico

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto 13 marzo 2006 alla denominazione «Sedano Bianco di Sperlonga», è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota del 22 gennaio 2009, numero di protocollo 852 e consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2009

Il Capo Dipartimento: NEZZO

09A01320
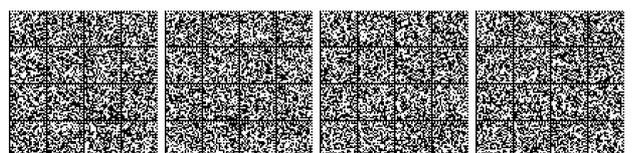
DECRETO 2 febbraio 2009.

Modifica del decreto 15 giugno 2004, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Patata di Bologna» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 15 giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 151 del 30 giugno 2004 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Patata di Bologna»;

Visto il decreto 27 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 186 dell'11 agosto 2007 che riserva la protezione nazionale a titolo transitorio accordata con il suddetto decreto 15 giugno 2004, al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota 19 aprile 2007, numero di protocollo 3126;

Vista la nota del 22 gennaio 2009, numero di protocollo 850, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso il disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE e trasmesso al competente organo comunitario con la citata nota del 22 gennaio 2009, numero di protocollo 850.

Decreta:

Articolo Unico

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto 15 giugno 2004 alla denominazione «Patata di Bologna», è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota del 22 gennaio 2009, numero di protocollo 850 e consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2009

Il Capo Dipartimento: NEZZO

09A01398

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÁ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 29 dicembre 2008.

Determinazione, ai sensi dell'articolo 40 della legge n. 724/1994, dei soggetti tenuti alla contribuzione per l'esercizio 2009. (Deliberazione n. 16757).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÁ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e le successive modificazioni ed integrazioni, in cui è previsto, tra l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento, determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza;

Viste le proprie delibere n. 16.258 e n. 16.259 del 18 dicembre 2007 recanti la determinazione, ai sensi del citato art. 40, rispettivamente dei soggetti tenuti a contribuzione per l'esercizio 2008 e della misura della contribuzione per il medesimo esercizio;

Attesa la necessità di determinare, per l'esercizio 2009, i soggetti tenuti alla contribuzione;

Delibera:

Art. 1.

Soggetti tenuti alla contribuzione

1. Sono tenuti a versare alla Consob, per l'esercizio 2009, un contributo denominato «contributo di vigilanza»:

a) le Società di intermediazione mobiliare iscritte, alla data del 2 gennaio 2009, nell'Albo, di cui all'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998, ivi comprese quelle iscritte nella sezione speciale dello stesso Albo prevista dall'art. 60, comma 4, del d.lgs. n. 415/1996;

b) le Banche italiane autorizzate, alla data del 2 gennaio 2009, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 58/1998 e quelle autorizzate, alla stessa data, ai sensi dell'art. 200, comma 4, dello stesso decreto;

c) le Società di gestione del risparmio che alla data del 2 gennaio 2009 abbiano esperito con esito positivo le procedure previste dalle disposizioni adottate dalla Banca d'Italia in attuazione dell'art. 34, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998 per la prestazione del servizio di gestione di portafogli e/o del servizio di consulenza in materia di investimenti di cui all'art. 1, comma 5, lettere *d)* e *f)*, del stesso d.lgs. n. 58/1998;
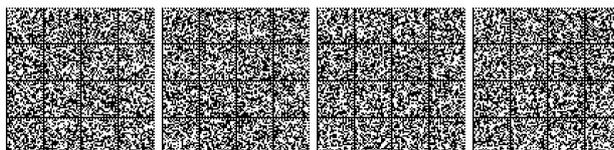
d) gli Intermediari finanziari iscritti, alla data del 2 gennaio 2009, nell'Elenco speciale di cui all'art. 107, comma 1, del d.lgs. n. 385/1993 autorizzati, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 58/1998, a prestare i servizi e le attività di cui all'art. 1, comma 5, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *c-bis)*, dello stesso d.lgs. n.58/1998;

e) gli Agenti di cambio iscritti, alla data del 2 gennaio 2009, nel Ruolo unico nazionale di cui all'art. 201, comma 6, del d.lgs. n. 58/1998 e quelli iscritti, alla stessa data, nel Ruolo speciale di cui al comma 5 del medesimo art. 201;

f) le Società di gestione del risparmio iscritte nell'Albo di cui all'art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998, le Società di investimento a capitale variabile iscritte nell'Albo di cui all'art. 44, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998 e gli Organismi di investimento collettivo soggetti all'applicazione dell'art. 42, commi 1 e 5, del d.lgs. n. 58/1998 che, alla data del 2 gennaio 2009, offrono al pubblico le loro quote o azioni a seguito del deposito di un prospetto informativo;

g) le Imprese di assicurazione autorizzate, alla data del 2 gennaio 2009, all'esercizio dei rami vita III e/o V di cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 209/2005;

h) i Promotori finanziari iscritti, alla data del 2 gennaio 2009, nell'Albo di cui all'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 58/1998;

i) la Borsa Italiana s.p.a.;

l) la Tlx s.p.a.;

m) la Mts s.p.a.;

n) la Monte Titoli s.p.a.;

o) la Cassa di Compensazione e Garanzia s.p.a.;

p) i Soggetti - diversi dallo Stato italiano, dagli enti locali, dagli Stati esteri e dagli Organismi internazionali a carattere pubblico – che, alla data del 2 gennaio 2009, risultano emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati nazionali;

q) gli Emittenti azioni o obbligazioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante iscritti nell'apposito Elenco, di cui all'art. 108, comma 2, del regolamento Consob n. 11.971/1999, in corso di validità alla data del 2 gennaio 2009;

r) gli Offerenti, diversi da quelli di cui alle precedenti lettere *f)* e *g)*, che alla data del 2 gennaio 2009, avendo concluso una sollecitazione all'investimento ovvero un'offerta pubblica di acquisto o scambio nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2008 ed il 1° gennaio 2009, sono sottoposti all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 97, comma 1, ovvero all'articolo 103, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998;

s) le Società di revisione iscritte, alla data del 2 gennaio 2009, nell'Albo di cui all'art. 161, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998;

t) le Società di intermediazione mobiliare, le Banche e le Società di gestione di mercati regolamentati autorizzate, alla data del 2 gennaio 2009, all'esercizio dell'attività di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione di cui all'art. 1, comma 5, lett. *g)*, del d.lgs. n. 58/1998;

u) gli Internalizzatori sistematici iscritti nell'apposito Elenco di cui all'art. 22, comma 1, del regolamento Consob n. 16191/2007, in corso di validità alla data del 2 gennaio 2009;

v) l'Organismo dei Consulenti finanziari di cui all'art. 18-*bis*, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998, dalla data di avvio dell'operatività;

z) l'Organismo dei Promotori finanziari di cui all'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 58/1998, dalla data di avvio dell'operatività.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento verrà pubblicato, oltre che nel Bollettino della Consob, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 dicembre 2008

Il Presidente: CARDIA

09A01477

DELIBERAZIONE 29 dicembre 2008.

Determinazione della misura della contribuzione dovuta, ai sensi dell'articolo 40 della legge n. 724/1994, per l'esercizio 2009. (Deliberazione n. 16758).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÁ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e le successive modificazioni ed integrazioni, in cui è previsto, tra l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento, determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza e che nella determinazione delle predette contribuzioni adotta criteri di parametrazione che tengono conto dei costi derivanti dal complesso delle attività svolte relativamente a ciascuna categoria di soggetti;

Viste le proprie delibere n. 16.258 e n. 16.259 del 18 dicembre 2007 recanti la determinazione, ai sensi del citato art. 40, rispettivamente dei soggetti tenuti a contribuzione per l'esercizio 2008 e della misura della contribuzione per il medesimo esercizio;

Vista la propria delibera n. 16.757 del 29 dicembre 2008 con la quale sono stati individuati, per l'esercizio 2009, i soggetti tenuti alla contribuzione;

Attesa la necessità di stabilire, per l'esercizio 2009, la misura della contribuzione dovuta dai soggetti individuati nella suddetta delibera n. 16.757 del 29 dicembre 2008;

Delibera:

Art. 1.

Misura della contribuzione

1. Il contributo dovuto, per l'esercizio 2009, dai soggetti indicati nell'art. 1 della delibera n. 16.757 del 29 dicembre 2008 è determinato nelle seguenti misure:

Riferimento normativo (delibera n. 16757/2008)	Soggetti tenuti alla corresponsione	Misura del contributo
Art. 1, lett. *a)*	Sim iscritte nell'Albo (incluse le società fiduciarie)	€ 4.080 per ciascun servizio/ attività di investimento autorizzato alla data del 2.1.2009 [esclusa l'attività di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione di cui all'art. 1, comma 5, lett. *g)*, del d.lgs. n. 58/1998]
Art. 1, lett. *b)*	Banche italiane autorizzate ex art. 19, comma 4, ed ex art. 200, comma 4, del d.lgs. n. 58/1998	€ 4.080 per ciascun servizio/ attività di investimento autorizzato alla data del 2.1.2009 [esclusa l'attività di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione di cui all'art. 1, comma 5, lett. *g)*, del d.lgs. n. 58/1998]
Art. 1, lett. *c)*	Società di gestione del risparmio che alla data del 2.1.2009 abbiano esperito con esito positivo le procedure previste dal regolamento della Banca d'Italia ex art. 34, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998 per la prestazione del servizio di gestione di portafogli e/o del servizio di consulenza in materia di investimenti	€ 4.080 per ciascun servizio di investimento autorizzato
Art. 1, lett. *d)*	Intermediari finanziari di cui all'art. 107, comma 1, del d.lgs. n. 385/1993	€ 4.080 per ciascun servizio di investimento autorizzato alla data del 2.1.2009
Art. 1, lett. *e)*	Agenti di cambio iscritti nel Ruolo unico nazionale di cui all'art. 201, comma 6, del d.lgs. n. 58/1998 Agenti di cambio iscritti nel Ruolo speciale di cui all'art. 201, comma 5, del d.lgs. n. 58/1998	€ 1.180 *pro-capite* € 70 *pro-capite*
Art. 1, lett. *f)*	Società di gestione del risparmio, Sicav e Organismi di investimento collettivo	€ 1.750 per ogni fondo operativo alla data del 2.1.2009, ovvero, ove previsti, per ciascun comparto operativo alla stessa data del 2.1.2009
Art. 1, lett. *g)*	Imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio dei rami vita III e/o V di cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 209/2005	€ 5.390 *pro-capite*
Art. 1, lett. *h)*	Promotori finanziari iscritti nell'Albo	€ 81 *pro-capite*
Art. 1, lett. *i)*	Borsa Italiana s.p.a.	€ 3.109.475
Art. 1, lett. *l)*	TLX s.p.a.	€ 821.540
Art. 1, lett. *m)*	MTS s.p.a.	€ 330.990
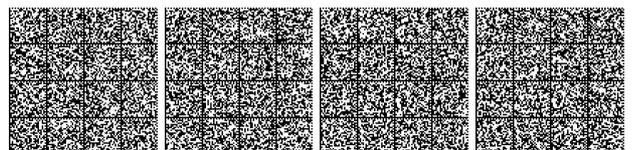
Riferimento normativo (delibera n. 16757/2008)	Soggetti tenuti alla corresponsione	Misura del contributo
Art. 1, lett. *n)*	Monte Titoli s.p.a.	€ 516.940
Art. 1, lett. *o)*	Cassa di Compensazione e Garanzia s.p.a.	€ 362.565
Art. 1, lett. *p)*	Emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati nazionali	Come da successivo comma 2
Art. 1, lett. *q)*	Emittenti azioni o obbligazioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante iscritti nell'apposito Elenco Consob	€ 9.280 *pro-capite*
Art. 1, lett. *r)*	Offerenti diversi da quelli indicati nell'art. 1, lett. *f)* e *g)*	Come da successivi commi 3 e 4
Art. 1, lett. *s)*	Società di revisione iscritte nell'Albo	Come da successivo comma 5
Art. 1, lett. *t)*	Società di intermediazione mobiliare, Banche e Società di gestione di mercati regolamentati autorizzate all'esercizio dell'attività di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione	€ 36.755 *pro-capite*
Art. 1, lett. *u)*	Internalizzatori sistematici iscritti nell'apposito elenco Consob	€ 9.920 *pro-capite*
Art. 1, lett. *v)*	Organismo Consulenti finanziari	€ 68.410
Art. 1, lett. *z)*	Organismo Promotori finanziari	€ 289.425

2. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lett. *p)*, della delibera n. 16.757 del 29 dicembre 2008 è computato con riferimento agli strumenti finanziari quotati o ammessi alle negoziazioni alla data del 2 gennaio 2009.

L'importo del contributo per le azioni di società italiane è pari ad una quota fissa di € 7.935 fino a € 10.000.000 di capitale sociale, più € 74,7 ogni € 500.000 oltre € 10.000.000 e fino a € 100.000.000 di capitale sociale, più € 60,0 ogni € 500.000 oltre € 100.000.000 di capitale sociale. Per le frazioni di € 500.000 la relativa tariffa viene applicata proporzionalmente. Sono esentate le azioni di risparmio.

L'importo del contributo per le obbligazioni di società italiane è pari ad una quota fissa di € 7.935 per ogni emissione quotata. Sono esentate le obbligazioni già quotate di diritto alla data del 2 gennaio 1998.

L'importo del contributo per i *warrant* emessi da società italiane è pari ad una quota fissa di € 7.935 per ogni *warrant* quotato.

L'importo del contributo per i *covered warrant* e per i certificates emessi da società italiane è pari ad una quota fissa di € 1.110 per ogni covered *warrant* e per ogni certificate quotato.

L'importo del contributo per le quote e le azioni di fondi comuni di investimento, di *exchange traded funds* e di sicav emesse da società italiane è pari ad una quota fissa di € 2.170 per ciascun fondo o per ciascun comparto quotato.

La misura massima della contribuzione per ciascun emittente italiano è pari ad € 316.435.

L'importo del contributo per le azioni, le obbligazioni ed i warrant emessi da società estere è pari ad una quota fissa di € 7.935. L'importo del contributo per i *covered warrant* e per i certificates emessi da società estere è pari a quello fissato per le società italiane. L'importo del contributo per le quote e le azioni di fondi comuni di investimento, di *exchange traded* funds e di sicav emesse da società estere è pari a quello fissato per le società italiane. La misura massima della contribuzione per ciascun emittente estero è pari ad € 316.435.

3. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lett. *r)*, della delibera n. 16757 del 29 dicembre 2008 è determinato nelle seguenti misure:

3/1 per le offerte pubbliche di acquisto residuali effettuate ai sensi dell'art. 108 del d.lgs. n. 58/1998 vigente all'epoca dell'offerta, è pari ad una quota fissa di € 2.760 per ciascuna offerta conclusa;

3/2 per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto prodotti finanziari che conferiscono, dietro pagamento di un premio, il diritto di percepire la differenza monetaria tra un valore prestabilito ed il valore di mercato dell'attività sottostante, è pari a € 270 per ogni sollecitazione conclusa (collocamento di una singola tranche per
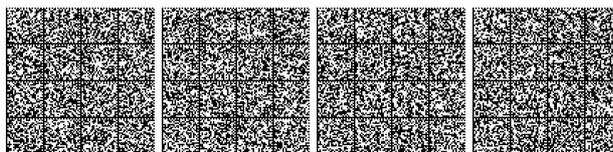
tale intendendosi una singola serie di titoli, distintamente individuati, contraddistinta da un differente valore teorico prestabilito);

3/3 per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto buoni di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari è pari, per ciascuna sollecitazione, ad una quota fissa di € 2.760 maggiorata, nel caso di sollecitazione avente controvalore superiore a € 500.000, dello 0,552% del controvalore eccedente tale importo. La misura massima della contribuzione è pari a € 2.500.000 per ciascuna sollecitazione all'investimento;

3/4 per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto strumenti finanziari (diversi dai titoli di capitale) emessi in modo continuo o ripetuto da banche, di cui all'art. 33, comma 4, del Regolamento Consob n. 11971/1999, è pari ad una quota fissa di € 425 per ciascuna sollecitazione conclusa;

3/5 per le altre sollecitazioni all'investimento, per le altre offerte pubbliche di acquisto e per le offerte pubbliche di scambio è pari, per ciascuna sollecitazione ovvero per ciascuna offerta pubblica conclusa, ad una quota fissa di € 2.760 maggiorata, nel caso di offerta avente controvalore superiore a € 13.000.000, dello 0,02123% del controvalore eccedente tale importo. La misura massima della contribuzione è pari a € 2.500.000 per ciascuna sollecitazione all'investimento ovvero per ciascuna offerta di acquisto o scambio.

4. Ai fini del computo del contributo riferito alle offerte di cui al comma 3, punti 3/3 e 3/5, per controvalore dell'offerta si intende il controvalore dell'offerta al pubblico in Italia. Tale controvalore è determinato con riferimento al prezzo definitivo d'offerta del prodotto finanziario indicato nel prospetto o documento informativo ed al quantitativo effettivamente collocato o acquistato. Per le offerte pubbliche di scambio il controvalore dell'operazione è costituito dal valore dei titoli effettivamente acquisiti. Per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto cambiali finanziarie o altri prodotti finanziari emessi sulla base di programmi di emissione annuali, il contributo è computato sul controvalore effettivamente collocato e comunque nei limiti del controvalore complessivo previsto dal programma di emissione e indicato nel prospetto o documento informativo.

5. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lett. *s)*, della delibera n. 16.757 del 29 dicembre 2008 è determinato nella misura del 7,56% dell'ammontare dei ricavi da corrispettivi per attività di revisione sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato dei soggetti cui si applicano le disposizioni contenute nella Parte IV, Titolo III, Capo II, Sezione VI, del d.lgs. n. 58/1998. Il contributo si applica ai ricavi da corrispettivi contabilizzati nel bilancio della società di revisione chiuso nel 2008.

Art. 2.

Disposizioni finali

Il presente provvedimento, sarà pubblicato, oltre che nel Bollettino della Consob, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 dicembre 2008

Il Presidente: CARDIA

09A01478

DELIBERAZIONE 29 dicembre 2008.

Modalità e termini di versamento della contribuzione dovuta, ai sensi dell'articolo 40 della legge n. 724/1994, per l'esercizio 2009. (Deliberazione n. 16759).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÁ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e le successive modificazioni e integrazioni, in cui è previsto, tra l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento, determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza;

Viste le proprie delibere n. 16757 e n. 16758 del 29 dicembre 2008 recanti la determinazione, ai sensi del citato art. 40, rispettivamente, dei soggetti tenuti alla contribuzione per l'esercizio 2009 e della misura della contribuzione dovuta per il medesimo esercizio;

Attesa la necessità di stabilire, per l'esercizio 2009, le modalità ed i termini di versamento della contribuzione dovuta ai sensi delle citate delibere n. 16757 e n. 16758 del 29 dicembre 2008:

Delibera:

Art. 1.

Modalità e termini di versamento della contribuzione

1. Il versamento del contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* [esclusi gli organismi di investimento collettivo soggetti all'applicazione dell'art. 42, commi 1 e 5, del d.lgs. n. 58/1998], *g)*, *h)*, *p)* [esclusi i soggetti esteri emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati nazionali], *q)*, *r)* [esclusi gli offerenti esteri], *t)* e *u)*, della delibera n. 16.757 del 29 dicembre 2008 deve essere effettuato entro il 15 aprile 2009. Ai fini del versamento deve essere utilizzato esclusivamente l'apposito modulo precompilato (MAV) che verrà spedito, entro il 15 marzo 2009, all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione.

2. Se non in possesso dell'apposito modulo precompilato (MAV) ed esclusivamente nei 10 giorni che precedono la scadenza del versamento del contributo, i soggetti indicati nel comma 1 possono effettuare il versamento presso qualunque sportello del gruppo Unicredit Banca di Roma sul territorio nazionale, comunicando per iscritto allo sportello prescelto i seguenti dati identificativi del soggetto tenuto alla contribuzione: *a)* il nome e cognome (persone fisiche) o la denominazione sociale (persone giuridiche); *b)* il codice fiscale.

3. Nei 20 giorni che precedono la scadenza del versamento del contributo i soggetti indicati nel comma 1 possono altresì acquisire il MAV tramite rete Internet. A tal fine le necessarie istruzioni per ottenerne la stampa in

locale saranno rese note, entro il 15 marzo 2009, attraverso il notiziario settimanale - Consob Informa e sul sito istituzionale della Consob (www.consob.it). Copia delle istruzioni verrà trasmessa alle Associazioni di categoria interessate.

4. Il versamento del contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettere *i)*, *l)*, *m)*, *n)*, *o)* e *z)* della delibera n. 16.757 del 29 dicembre 2008 deve essere effettuato entro il 28 febbraio 2009.

5. Il versamento di cui al comma 4 deve essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 400413898 intestato a «Consob, Via G. B. Martini 3, 00198 Roma», presso Unicredit Banca di Roma/Agenzia B. Marcello, Largo Benedetto Marcello 198, 00198 Roma Cod. 03002 – Cab. 03251 (le coordinate bancarie complete sono le seguenti: IT 60 Q 03002 03251 000400413898).

6. All'atto del pagamento devono essere indicati la denominazione del soggetto tenuto al versamento, il codice fiscale, il codice della causale del versamento e la descrizione della causale del versamento. Detti elementi devono essere riportati sul modulo di bonifico bancario come segue: *a)* la denominazione ed il codice fiscale, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione delle informazioni anagrafiche relative al soggetto tenuto al versamento; *b)* il codice e la descrizione della causale del versamento, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione di informazioni per il destinatario.

7. Il codice e la descrizione delle causali di versamento, da utilizzare ai fini di quanto stabilito nel comma precedente, sono riportati nella tabella allegata alla presente delibera della quale costituisce parte integrante.

8. Il versamento del contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lett. *s)*, della delibera n. 16757 del 29 dicembre 2008 deve essere effettuato, con le modalità stabilite nei precedenti commi da 5 a 7, entro:

a) il 28 febbraio 2009, qualora il bilancio chiuso nel 2008 sia stato approvato non più tardi del trentesimo giorno antecedente la data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica;

b) il trentesimo giorno dalla data di approvazione del bilancio chiuso nel 2008, negli altri casi.

9. Nel termine di versamento di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 8, copia della documentazione attestante il versamento stesso, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il pagamento contenente gli elementi indicati al comma 6 e gli estremi del versamento effettuato (conto corrente utilizzato, importo, data ordine e data valuta), corredata di apposita tabella esplicativa del computo del contributo, è trasmessa alla Consob. La tabella deve essere predisposta in conformità allo schema definito con comunicazione Consob n. 99009588 del 12 febbraio 1999.

10. Il versamento del contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettere *f)* [limitatamente agli organismi di investimento collettivo soggetti all'applicazione dell'art. 42, commi 1 e 5, del d.lgs. n. 58/98], *p)* [limitatamente ai soggetti esteri emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati nazionali] ed *r)* [limitatamente agli offerenti esteri], della delibera n. 16.757 del 29 dicembre 2008 deve essere effettuato, entro il 15 aprile 2009, mediante bonifico bancario da disporre a seguito di apposito avviso di pagamento che sarà spedito, entro il 15 marzo 2009, all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione.

11. L'avviso di pagamento di cui al comma 10 conterrà, tra l'altro, il «codice utente» con il quale il soggetto è identificato dalla Consob, il codice della causale del versamento e la descrizione della causale del versamento. Detti elementi, unitamente alla denominazione del soggetto, devono essere riportati sul modulo di bonifico bancario come segue: *a)* la denominazione, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione delle informazioni anagrafiche relative al soggetto tenuto al versamento; *b)* il «codice utente» ed il codice e la descrizione della causale del versamento, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione delle informazioni per il destinatario. Il bonifico bancario deve essere effettuato sul conto corrente n. 400415701 intestato a «Consob, Via G. B. Martini 3, 00198 Roma», presso Unicredit Banca di Roma/Agenzia B. Marcello, Largo Benedetto Marcello 198, 00198, Roma (Italia) - Cod. 03002 – Cab. 03251 – Codice BIC Swift BROMITR1107 (le coordinate bancarie complete sono le seguenti: IT 89 U 03002 03251 000400415701).

12. Il versamento del contributo di vigilanza dovuto dal soggetto di cui all'art. 1, lett. *v)*, della delibera n. 16.757 del 29 dicembre 2008 deve essere effettuato, con le modalità stabilite nei precedenti commi da 5 a 7, entro il quarantacinquesimo giorno successivo all'avvio dell'operatività da parte del medesimo soggetto.

Art. 2.

Riscossione coattiva e interessi di mora

1. Le modalità di pagamento indicate nella presente delibera sono tassative. Il mancato pagamento del contributo entro il termine stabilito comporterà l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e l'applicazione degli interessi di mora nella misura legale.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento verrà pubblicato, oltre che nel Bollettino della Consob, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 dicembre 2008

Il Presidente: CARDIA

ALLEGATO *A*

TABELLA CODICI E DESCRIZIONI DELLE CAUSALI

Codice causale	Descrizione causale	Soggetti tenuti alla corresponsione	Misura del contributo	Termine di versamento
CV1A	**art.1, lett. *a)*, delibera n. 16757/2008**	**Sim iscritte nell'Albo (incluse le fiduciarie)**	**€ 4.080 per ciascun servizio di investimento autorizzato alla data del 2.1.2009**	**15 aprile 2009**
CV1B	**art.1, lett. *b)*, delibera n. 16757/2008**	**Banche italiane autorizzate ex art. 19, comma 4, ed ex art. 200, comma 4, del d.lgs. n. 58/1998**	**€ 4.080 per ciascun servizio di investimento autorizzato alla data del 2.1.2009**	**15 aprile 2009**
CV1C	**art.1, lett. *c)*, delibera n. 16757/2008**	**Società di gestione del risparmio che alla data del 2.1.2009 abbiano esperito con esito positivo le procedure previste dal regolamento della Banca d'Italia ex art. 34, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998 per la prestazione del servizio di gestione di portafogli e/o di consulenza in materia di investimenti**	**€ 4.080 per ciascun servizio di investimento autorizzato**	**15 aprile 2009**
CV1D	**art.1, lett. *d)*, delibera n. 16757/2008**	**Intermediari finanziari di cui all'art. 107, comma 1, del d.lgs. n. 385/1993**	**€ 4.080 per ciascun servizio di investimento autorizzato alla data del 2.1.2009**	**15 aprile 2009**
CV1E	**art.1, lett. *e)*, delibera n. 16757/2008**	**Agenti di cambio iscritti nel Ruolo unico di cui all'art. 201, comma 6, del d.lgs. n. 58/1998**	**€ 1.180 *pro-capite***	**15 aprile 2009**
CV2E	**art.1, lett. *e)*, delibera n. 16757/2008**	**Agenti di cambio iscritti nel Ruolo speciale di cui all'art. 201, comma 5, del d.lgs. n. 58/1998**	**€ 70 *pro-capite***	**15 aprile 2009**
CV1F	**art.1, lett. *f)*, delibera n. 16757/2008**	**Società di gestione del risparmio italiane e Sicav italiane**	**€ 1.750 per ogni fondo operativo alla data del 2.1.2009 ovvero, ove previsti, per ciascun comparto operativo alla data del 2.1.2009**	**15 aprile 2009**
CV2F	**art.1, lett. *f)*, delibera n. 16757/2008**	**Organismi di investimento collettivo esteri armonizzati ex art. 42, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998 e Organismi di investimento collettivo esteri non armonizzati ex art. 42, comma 5, d.lgs. n. 58/1998**	**€ 1.750 per ogni fondo operativo alla data del 2.1.2009 ovvero, ove previsti, per ciascun comparto operativo alla data del 2.1.2009**	**15 aprile 2009**
CV1G	**art.1, lett. *g)*, delibera n. 16757/2008**	**Imprese di assicurazione autorizzate, alla data del 2.1.2009, all'esercizio rami vita III e/o V di cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 209/2005**	**€ 5.390 *pro-capite***	**15 aprile 2009**
CV1H	**art.1, lett. *h)*, delibera n. 16757/2008**	**Promotori finanziari iscritti nell'Albo**	**€ 81 *pro-capite***	**15 aprile 2009**
CV1I	**art.1, lett. *i)*, delibera n. 16757/2008**	**Borsa Italiana s.p.a.**	**€ 3.109.475**	**28 febbraio 2009**
CV1L	**art.1, lett. *l)*, delibera n. 16757/2008**	**TLX s.p.a.**	**€ 821.540**	**28 febbraio 2009**

Codice causale	Descrizione causale	Soggetti tenuti alla corresponsione	Misura del contributo	Termine di versamento
CV1M	**art.1, lett. *m)*, delibera n. 16757/2008**	**MTS s.p.a.**	**€ 330.990**	**28 febbraio 2009**
CV1N	**art.1, lett. *n)*, delibera n. 16757/2008**	**Monte Titoli s.p.a.**	**€ 516.940**	**28 febbraio 2009**
CV1O	**art.1, lett. *o)*, delibera n. 16757/2008**	**Cassa di Compensazione e Garanzia s.p.a.**	**€ 362.565**	**28 febbraio 2009**
CV1P	**art.1, lett. *p)*, delibera n. 16757/2008**	**Emittenti italiani con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati nazionali**	**come da art. 1, comma 2, delibera n. 16758/2008**	**15 aprile 2009**
CV2P	**art.1, lett. *p)*, delibera n. 16757/2008**	**Emittenti esteri con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati nazionali**	**come da art. 1, comma 2, ultimo capoverso, delibera n. 16758/2008**	**15 aprile 2009**
CV1Q	**art.1, lett. *q)*, delibera n. 16757/2008**	**Emittenti azioni e obbligazioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante iscritti nell'apposito Elenco Consob**	**€ 9.280 *pro-capite***	**15 aprile 2009**
CV1R	**art.1, lett. *r)*, delibera n. 16757/2008**	**Offerenti che hanno concluso, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2008 ed il 1° gennaio 2009, offerte pubbliche d'acquisto residuali**	**come da art. 1, comma 3, punto 3/1, delibera n. 16758/2008**	**15 aprile 2009**
CV2R	**art.1, lett. *r)*, delibera n. 16757/2008**	**Offerenti che hanno concluso, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2008 ed il 1° gennaio 2009, offerte di prodotti finanziari che danno diritto al pagamento di un differenziale**	**come da art. 1, comma 3, punto 3/2, delibera n. 16758/2008**	**15 aprile 2009**
CV3R	**art.1, lett. *r)*, delibera n. 16757/2008**	**Offerenti che hanno concluso, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2008 ed il 1° gennaio 2009, sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto buoni di acquisto/sottoscrizione di prodotti finanziari**	**come da art. 1, comma 3, punto 3/3, delibera n. 16758/2008**	**15 aprile 2009**
CV4R	**art.1, lett. *r)*, delibera n. 16757/2008**	**Offerenti che hanno concluso, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2008 ed il 1° gennaio 2009, offerte aventi ad oggetto strumenti finanziari (diversi dai titoli di capitale) emessi in modo continuo o ripetuto da banche, di cui all'art. 33, comma 4, del Regolamento Consob n. 11.971/1999**	**come da art. 1, comma 3, punto 3/4, delibera n. 16758/2008**	**15 aprile 2009**
CV5R	**art.1, lett. *r)*, delibera n. 16757/2008**	**Offerenti che hanno concluso, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2008 ed il 1° gennaio 2009, altre sollecitazioni all'investimento, altre offerte pubbliche di acquisto, offerte pubbliche di scambio, sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto cambiali finanziarie ed altri prodotti finanziari emessi sulla base di programmi di emissione annuali**	**come da art. 1, comma 3, punto 3/5, delibera n. 16758/2008**	**15 aprile 2009**

Codice causale	Descrizione causale	Soggetti tenuti alla corresponsione	Misura del contributo	Termine di versamento
CV1S	**art.1, lett. *s*), delibera n. 16757/2008**	**Società di revisione iscritte nell'Albo**	**7.56% dell'ammontare dei ricavi da corrispettivi per attività di revisione, come da art.1, comma 5, delibera n. 16758/2008**	**come da art. 1, comma 8, lettere *a)* o *b)*, della presente delibera**
CV1T	**art.1, lett. *t*), delibera n. 16757/2008**	**Sim, banche e società di gestione di mercati regolamentati autorizzate, alla data del 2.1.2009, all'esercizio dell'attività di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione**	**€ 36.755 *pro-capite***	**15 aprile 2009**
CV1U	**art.1, lett. *u*), delibera n. 16757/2008**	**Internalizzatori sistematici iscritti nell'elenco Consob**	**€ 9.920 *pro-capite***	**15 aprile 2009**
CV1V	**art.1, lett. *v*), delibera n. 16757/2008**	**Organismo Consulenti finanziari**	**€ 68.410**	**come da art. 1, comma 12, della presente delibera**
CV1Z	**art.1, lett. *z*), delibera n. n. 16757/2008**	**Organismo Promotori finanziari**	**€ 289.425**	**28 febbraio 2009**

09A01479

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale 557/P.A.S.13432-XV.J (4990) del 16 gennaio 2009, i manufatti esplosivi denominati:

«U. Borgonovo 2008 - CJA - 145A Cascata» (massa attiva g 2402);

«U. Borgonovo 2008 – Crocette su acqua» (massa attiva g 1099);

«U. Borgonovo 2008 – Palme argento su acqua» (massa attiva g 1266,60);

«U. Borgonovo 2008 – Palme oro su acqua» (massa attiva g 1266,60);

«U. Borgonovo 2008 – Palme rosse su acqua» (massa attiva g 1266,60);

«U. Borgonovo 2008 – Palme verdi su acqua» (massa attiva g 1266,60);

«U. Borgonovo 2008 – Tappeto argento su acqua» (massa attiva g 1267);

«U. Borgonovo 2008 – Tappeto oro su acqua» (massa attiva g 1267);

«U. Borgonovo 2008 – Tappeto rosso su acqua» (massa attiva g 1267);

«U. Borgonovo 2008 – Tappeto verde su acqua» (massa attiva g 1267);

«U. Borgonovo 2008 – Cylindrical shell 2008 – CK» (massa attiva g 351);

«U. Borgonovo 2008 – Cylindrical shell 2008 – C» (massa attiva g 351);

«U. Borgonovo 2008 – Cylindrical shell 2008 – V» (massa attiva g 351), sono riconosciuti, su istanza del sig. Borgonovo Umberto, titolare della licenza per il deposito e la vendita di artifici pirotecnici, in nome e per conto della U. Borgonovo S.r.l., sita in Località Cascina Draga – Inzago (Milano), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di quei manufatti, il cui sistema di accensione è costituito da una miccia a rapida combustione da collegarsi, all'atto dell'impiego, ad un accenditore elettrico o ad una miccia a lenta combustione, devono chiaramente contenere l'indicazione che «I prodotti possono essere forniti solo a persone munite di abilitazione tecnica, che li possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza».

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale 557/P.A.S.9881.XV/J (4672) del 16 gennaio 2009, i manufatti esplosivi denominati:

«Perfetto Cake 1023 (D.F. Perfetto 1023)» (massa attiva g 2604,00);

«Perfetto Cake 1032 (D.F. Perfetto 1032)» (massa attiva g 2204,00);

«Perfetto Cake 3121 (D.F. Perfetto 3121)» (massa attiva g 772,00);
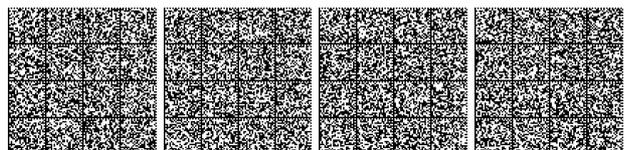
«Perfetto Cake 3122 (D.F. Perfetto 3122)» (massa attiva g 772,00);

«Perfetto Cake 3123 (D.F. Perfetto 3123)» (massa attiva g 520,00);

«Perfetto Cake 3124 (D.F. Perfetto 3124)» (massa attiva g 401,00), sono riconosciuti, su istanza del sig. Perfetto Raffaele titolare della licenza per la detenzione e la vendita di materiale esplodente della IV e V categoria, in qualità di Amministratore della società Perfetto S.r.l. con sede sita in via D. Prisco n. 3 - Loc. S. Antimo (Napoli) -, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale 557/P.A/S.12460-XV.J (4801) del 16 gennaio 2009, il manufatto esplosivo denominato: «Granata 4 Colpi C.75 Di Giacomo» (massa attiva g 195), è riconosciuto, su istanza del sig. Di Giacomo Mauro, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Città S. Angelo (Pescara), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, l'etichetta di tale manufatto, come richiesto dall'istante, deve chiaramente contenere l'indicazione che «Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza».

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale 557/P.A.S.14875-XV.J (4814) del 16 gennaio 2009, il manufatto esplosivo denominato: «Granata A 4 A Serpentelli C.75 Di Giacomo» (massa attiva g 273) è riconosciuto, su istanza del sig. Di Giacomo Mauro, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Città S. Angelo (Pescara), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, l'etichetta di tale manufatto, come richiesto dall'istante, deve chiaramente contenere l'indicazione che «Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza».

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale 557/P.A.S.14874-XV.J (4815) del 16 gennaio 2009, il manufatto esplosivo denominato: «Granata Multicolpi C.75 basso Di Giacomo» (massa attiva g 222), è riconosciuto, su istanza del sig. Di Giacomo Mauro, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Città S. Angelo (Pescara), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, l'etichetta di tale manufatto, come richiesto dall'istante, deve chiaramente contenere l'indicazione che «Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza».

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale 557/P.A.S.14879-XV.J (4816) del 16 gennaio 2009, il manufatto esplosivo denominato: «Granata A 5 C.75 Di Giacomo» (massa attiva g 302), è riconosciuto, su istanza del sig. Di Giacomo Mauro, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Città S. Angelo (Pescara), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, l'etichetta di tale manufatto, come richiesto dall'istante, deve chiaramente contenere l'indicazione che «Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza».

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale 557/P.A.S.14878-XV.J (4818) del 16 gennaio 2009, il manufatto esplosivo denominato: «Granata colpi C.100 Di Giacomo» (massa attiva g 636,92), è riconosciuto, su istanza del sig. Di Giacomo Mauro, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Città S. Angelo (Pescara), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, l'etichetta di tale manufatto, come richiesto dall'istante, deve chiaramente contenere l'indicazione che «Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza».

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale 557/P.A.S.655-XV.J (4820) del 16 gennaio 2009, i manufatti esplosivi denominati:

«Sbruffo diametro 50 argento Di Giacomo» (massa attiva g 100);

«Sbruffo diametro 50 arancione Di Giacomo» (massa attiva g 100);

«Sbruffo diametro 50 bianco tremolante Di Giacomo» (massa attiva g 100);

«Sbruffo diametro 50 limone Di Giacomo» (massa attiva g 100);

«Sbruffo diametro 50 oro (sfera nera) Di Giacomo» (massa attiva g 100);

«Sbruffo diametro 50 spiga bianca Di Giacomo» (massa attiva g 100);

«Sbruffo diametro 50 rosso Di Giacomo» (massa attiva g 100);

«Sbruffo diametro 50 turchese Di Giacomo» (massa attiva g 100);
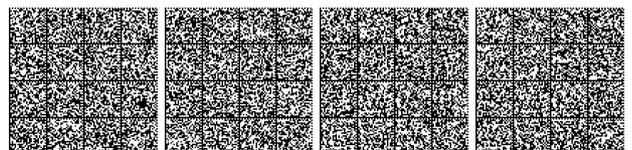
«Sbruffo diametro 50 salice oro Di Giacomo» (massa attiva g 100);

«Sbruffo diametro 50 tremolante giallo Di Giacomo» (massa attiva g 100);

«Sbruffo diametro 50 verde Di Giacomo» (massa attiva g 100);

«Sbruffo diametro 50 viola Di Giacomo» (massa attiva g 100);

«Sbruffo diametro 50 vulcano Di Giacomo» (massa attiva g 100), sono riconosciuti, su istanza del sig. Di Giacomo Mauro, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Città S. Angelo (Pescara) – Contrada Villa Cipressi n.73, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che «Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza».

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale 557/P.A.S.16085-XV.J (4821) del 16 gennaio 2009, i manufatti esplosivi denominati:

«Sbruffo diametro 30 (bianco tremolante) Di Giacomo» (massa attiva g 30);

«Sbruffo diametro 30 (rosso) Di Giacomo» (massa attiva g 30);

«Sbruffo diametro 30 oro (sfera nera) Di Giacomo» (massa attiva g 30);

«Sbruffo diametro 30 (turchese) Di Giacomo» (massa attiva g 30);

«Sbruffo diametro 30 (spiga bianca) Di Giacomo» (massa attiva g 30);

«Sbruffo diametro 30 (verde) Di Giacomo» (massa attiva g 30);

«Sbruffo diametro 30 (tremolante giallo) Di Giacomo» (massa attiva g 30);

«Sbruffo diametro 30 (viola) Di Giacomo» (massa attiva g 30);

«Sbruffo diametro 30 (arancione) Di Giacomo» (massa attiva g 30);

«Sbruffo diametro 30 (limone) Di Giacomo» (massa attiva g 30);

«Sbruffo diametro 30 (vulcano) Di Giacomo» (massa attiva g 30);

«Sbruffo diametro 30 (salice *oro)* Di Giacomo» (massa attiva g 30);

«Sbruffo diametro 30 (argento) Di Giacomo» (massa attiva g 30), sono riconosciuti, su istanza del sig. Di Giacomo Mauro, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Città S. Angelo (Pescara), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, che necessitano di essere innescati a mezzo di accenditore elettrico, devono chiaramente contenere l'indicazione che «I prodotti possono essere forniti solo a persone munite di abilitazione tecnica, che li possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza».

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale 557/P.A.S.14881-XV.J (4810) del 16 gennaio 2009, il manufatto esplosivo denominato: «Granata colpi C.100 alto Di Giacomo» (massa attiva g 944,00), è riconosciuto, su istanza del sig. Di Giacomo Mauro, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Città S. Angelo (Pescara), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, l'etichetta di tale manufatto, come richiesto dall'istante, deve chiaramente contenere l'indicazione che «Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza».

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale 557/P.A.S.7438.XV.J (5052) del 16 gennaio 2009, i manufatti esplosivi denominati:

«32 – A.P.E. Parente» (massa attiva g 11,00);

«33 – A.P.E. Parente» (massa attiva g 12,00);

«34 – A.P.E. Parente» (massa attiva g 13,00),

«35 – RO A.P.E. Parente» (massa attiva g 9,50);

«35 – VE A.P.E. Parente» (massa attiva g 9,50);

«36 – 6 A.P.E. Parente» (massa attiva g 14,00);

«36 – 7 A.P.E. Parente» (massa attiva g 15,00);

«37 – 6 A.P.E. Parente» (massa attiva g 9,50);

«37 – 7 A.P.E. Parente» (massa attiva g10,50), sono riconosciuti, su istanza del Sig. Parente Romualdo, titolare della ditta A.P.E. di Parente Romualdo, con esercizio sito in Via Cavo Grande n.1 – Loc. Bergantino (Rovigo) -, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre le etichette di tali manufatti, che sono semilavorati destinati alla realizzazione di artifizi pirotecnici, devono anche prevedere che essi possano essere forniti ai soli titolari di licenza di P.S. di fabbricazione di prodotti pirotecnici o di deposito di vendita di semilavorati, con espresso divieto di vendita al pubblico.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale 557/P.A.S.16097-XV.J (3777) del 16 gennaio 2009, i manufatti esplosivi denominati:

1. «Accenditore Shaffler DIS. 59.17-01-01U1»;

2. «Reuse kit rim 202 dis. V35785.00», sono riconosciuti, su istanza della S.E.I.-Società Esplosivi Industriali S.p.A. con sede legale in Ghedi (Bresci*a)*, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella V categoria, gruppo B dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Tali prodotti sono destinati esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

09A01546

Estinzione della Confraternita di S. Croce, in Envie

Con decreto del Ministro dell'interno in data 2 dicembre 2008, viene estinta la Confraternita di S. Croce, con sede in Envie (Cuneo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio sarà devoluto alla parrocchia SS. Marcellino, Pietro ed Erasmo, con sede in Envie (Cuneo).

09A01277

Estinzione della Confraternita del Suffragio, in Cerrione

Con decreto del Ministro dell'interno in data 12 dicembre 2008, viene estinta la Confraternita del Suffragio, con sede in Cerrione (Biella), frazione Vergnasco.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio di cui sarà titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di S. Giorgio, con sede in Cerrione (Biella), frazione Vergnasco.

09A01280

Estinzione della Confraternita del SS. Nome di Gesù, in Sagliano Micca

Con decreto del Ministro dell'interno in data 12 dicembre 2008, viene estinta la Confraternita del SS. Nome di Gesù, con sede in Sagliano Micca (Biella).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio di cui sarà titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia dei SS. Giacomo e Stefano, con sede in Sagliano Micca (Biella).

09A01281

Estinzione della Confraternita di S. Antonio, in Andorno Micca

Con decreto del Ministro dell'interno in data 12 dicembre 2008, viene estinta la Confraternita di S. Antonio, con sede in Andorno Micca (Biella).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio di cui sarà titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia S. Lorenzo, con sede in Andorno Micca (Biella).

09A01282

Estinzione della Confraternita di S. Agostino, in Mongrando

Con decreto del Ministro dell'interno in data 12 dicembre 2008, viene estinta la Confraternita di S. Agostino, con sede in Mongrando (Biella).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio di cui sarà titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di S. Lorenzo, con sede in Mongrando (Biella).

09A01283

Estinzione della Confraternita dei Santi Francesco d'Assisi e Bernardino, in Viverone

Con decreto del Ministro dell'interno in data 12 dicembre 2008, viene estinta la Confraternita dei Santi Francesco d'Assisi e Bernardino, con sede in Viverone (Biella).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio di cui sarà titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di S. Maria Assunta, con sede in Viverone (Biella).

09A01284

Trasformazione e assunzione della nuova denominazione della Procura Generalizia dell'Istituto delle Figlie di Maria Immacolata per il servizio domestico, in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 12 dicembre 2008, è conferita efficacia civile al provvedimento canonico con cui la Procura Generalizia dell'Istituto delle Figlie di Maria Immacolata per il servizio domestico, con sede in Roma, è stato trasformato in istituto religioso assumendo la denominazione di Istituto Religiose di Maria Immacolata, con sede in Roma.

L'Istituto Religiose di Maria Immacolata, con sede in Roma, subentra in tutti i rapporti attivi e passivi alla Procura Generalizia dell'Istituto delle Figlie di Maria Immacolata per il servizio domestico, con sede in Roma.

09A01278

Trasferimento della sede dell'Istituto religioso «Famiglia Monastica Fraternità di Gesù», in Firenze

Con decreto del Ministro dell'interno in data 12 dicembre 2008, viene approvato il trasferimento della sede dell'Istituto religioso «Famiglia Monastica Fraternità di Gesù» da Firenze a Lanuvio (Roma).

09A01279

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento del 2, 3, 4, 5, e 6 febbraio 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del 2 febbraio 2009

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2760
Yen	114,04
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	28,132
Corona danese	7,4536
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	9,90335
Fiorino ungherese	297,98
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6987
Zloty polacco	4,4421
Nuovo leu romeno	4,3110
Corona svedese	10,6765
Franco svizzero	1,4872
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,9415
Kuna croata	7,3842
Rublo russo	46,1685
Lira turca	2,1195
Dollaro australiano	2,0318
Real brasiliano	3,0050
Dollaro canadese	1,5850
Yuan cinese	8,7389
Dollaro di Hong Kong	9,8956
Rupia indonesiana	15009,59
Rupia indiana	62,0650
Won sudcoreano	1783,17
Peso messicano	18,4829
Ringgit malese	4,6134
Dollaro neozelandese	2,5535
Peso filippino	59,820
Dollaro di Singapore	1,9344
Baht tailandese	44,619
Rand sudafricano	13,0662

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.
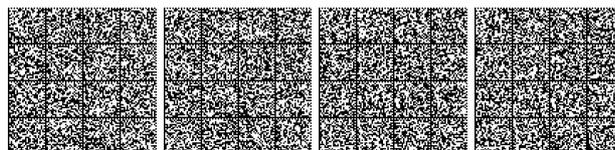
Cambi del 3 febbraio 2009

Dollaro USA	1,2849
Yen	115,02
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	28,398
Corona danese	7,4530
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	9,90290
Fiorino ungherese	299,25
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7014
Zloty polacco	4,5495
Nuovo leu romeno	4,3065
Corona svedese	10,7506
Franco svizzero	1,4898
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,0390
Kuna croata	7,4047
Rublo russo	46,5075
Lira turca	2,1138
Dollaro australiano	2,0113
Real brasiliano	2,9841
Dollaro canadese	1,6058
Yuan cinese	8,7891
Dollaro di Hong Kong	9,9629
Rupia indonesiana	15001,21
Rupia indiana	62,1890
Won sudcoreano	1785,41
Peso messicano	18,6413
Ringgit malese	4,6507
Dollaro neozelandese	2,5418
Peso filippino	61,220
Dollaro di Singapore	1,9456
Baht tailandese	44,927
Rand sudafricano	13,0019

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

Cambi del 4 febbraio 2009

Dollaro USA	1,2818
Yen	114,28
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	28,380
Corona danese	7,4514
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,89010
Fiorino ungherese	298,50
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7020
Zloty polacco	4,6740
Nuovo leu romeno	4,3050
Corona svedese	10,6693
Franco svizzero	1,4896
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,8920
Kuna croata	7,3872
Rublo russo	46,5270
Lira turca	2,1074
Dollaro australiano	2,0006
Real brasiliano	2,9618
Dollaro canadese	1,5928
Yuan cinese	8,7598
Dollaro di Hong Kong	9,9394
Rupia indonesiana	15061,15
Rupia indiana	62,2570
Won sudcoreano	1774,08
Peso messicano	18,6886
Ringgit malese	4,6484
Dollaro neozelandese	2,5325
Peso filippino	60,350
Dollaro di Singapore	1,9351
Baht tailandese	44,778
Rand sudafricano	12,9327

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

Cambi del 5 febbraio 2009

Dollaro USA	1,2829
Yen	115,04
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	28,248
Corona danese	7,4511
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,87800
Fiorino ungherese	294,99
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7032
Zloty polacco	4,6485
Nuovo leu romeno	4,2790
Corona svedese	10,6265
Franco svizzero	1,4919
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,7790
Kuna croata	7,3952
Rublo russo	46,6010
Lira turca	2,1032
Dollaro australiano	1,9772
Real brasiliano	2,9559
Dollaro canadese	1,5807
Yuan cinese	8,7708
Dollaro di Hong Kong	9,9472
Rupia indonesiana	14962,46
Rupia indiana	62,4260
Won sudcoreano	1770,63
Peso messicano	18,5251
Ringgit malese	4,6372
Dollaro neozelandese	2,5033
Peso filippino	60,720
Dollaro di Singapore	1,9325
Baht tailandese	44,845
Rand sudafricano	12,7571

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

Cambi del 6 febbraio 2009

Dollaro USA	1,2796
Yen	116,70
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	28,020
Corona danese	7,4516
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,87060
Fiorino ungherese	292,60

Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7035
Zloty polacco	4,5995
Nuovo leu romeno	4,2575
Corona svedese	10,5655
Franco svizzero	1,5012
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,7730
Kuna croata	7,4045
Rublo russo	46,4607
Lira turca	2,0891
Dollaro australiano	1,9407
Real brasiliano	2,9229
Dollaro canadese	1,6001
Yuan cinese	8,7453
Dollaro di Hong Kong	9,9228
Rupia indonesiana	15067,29
Rupia indiana	62,0930
Won sudcoreano	1764,06
Peso messicano	18,3271
Ringgit malese	4,6053
Dollaro neozelandese	2,4684
Peso filippino	60,400
Dollaro di Singapore	1,9233
Baht tailandese	44,818
Rand sudafricano	12,7049

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

09A01556

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenze al Valore Aeronautico

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 1/2008 datato 30 dicembre 2008, al capitano Aarn (s) pil. Nicola Ferrario, nato il 10 luglio 1972 a Legnano (Milano), è stata concessa la medaglia di bronzo al valore aeronautico, con la conseguente motivazione:

«Capo equipaggio di un velivolo C130J impiegato nel teatro operativo dell'Iraq, nell'ambito dell'operazione «Antica Babilonia», comandato ad effettuare una missione presso la città di Baghdad, si trovava impossibilitato ad effettuare un decollo durante l'arco diurno della giornata. Dopo avere attentamente valutato la minaccia ed il rischio che un decollo oramai comportava, avvalendosi di sistemi di visione notturna, effettuava tutte le procedure previste per rientrare presso una base degli Emirati Arabi Uniti. Proprio durante la delicatissima fase di salita a bassa velocità, successiva al decollo, il velivolo veniva fatto oggetto di tiro da parte di una batteria di artiglieria antiaerea. Mantenendo saldo il controllo dell'aeroplano e dell'intero equipaggio, manovrava ed azionava prontamente il sistema di autodifesa. portava così a termine la missione con estremo coraggio e sprezzo del pericolo, dimostrando di possedere grandi capacità professionali, elevatissimo senso del dovere e notevoli virtù militari. Con la sua azione dava lustro alla 46° brigata aerea ed alla F.A..». — Aeroporto di Baghdad (Iraq), 21 aprile 2004.

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 2/2008 datato 30 dicembre 2008, al tenente Aarn (s) pil. Gianluca Vuturo, nato il 23 settembre 1976 a Venezia, è stata concessa la medaglia di bronzo al valore aeronautico, con la conseguente motivazione:

«Secondo pilota di un velivolo C130J impiegato nel teatro operativo dell'Iraq, nell'ambito dell'operazione «Antica Babilonia», comandato ad effettuare una missione presso la città di Baghdad, si trovava impossibilitato ad effettuare un decollo durante l'arco diurno della giornata. Dopo avere valutato, con il capo equipaggio, la minaccia ed il rischio che un decollo oramai comportava, avvalendosi di sistemi di visione notturna, effettuava, in qualità di copilota, tutte le procedure necessarie per il rientro presso la base negli Emirati Arabi Uniti. Proprio durante la delicatissima fase di salita a bassa velocità, successiva al decollo, il velivolo veniva fatto oggetto di tiro da parte di una batteria di artiglieria antiaerea. Avvisando il resto dell'equipaggio della provenienza del tiro nemico e mantenendo costantemente in vista, azionava il sistema di autodifesa del velivolo, permettendo al capo equipaggio di impostare una corretta manovra evasiva. Ha contribuito, con il suo coraggio e sprezzo del pericolo, al completamento della missione assegnatagli, dimostrando un elevato senso del dovere e notevoli virtù militari. Con le sue azioni dava lustro alla 46° brigata aerea ed alla F.A.». — Aeroporto di Baghdad (Iraq), 21 aprile 2004.

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 3/2008 datato 30 dicembre 2008, al tenente aarn (s) pil. Giovanni Chitti, nato il 15 aprile 1976 a Trieste, è stata concessa la medaglia di bronzo al valore aeronautico, con la conseguente motivazione:

«Secondo pilota di un velivolo C130J impiegato nel teatro operativo dell'Iraq, nell'ambito dell'operazione «Antica Babilonia», comandato ad effettuare una missione presso la città di Baghdad, si trovava impossibilitato ad effettuare un decollo durante l'arco diurno della giornata. Dopo avere valutato, con il capo equipaggio, la minaccia ed il rischio che un decollo oramai comportava, avvalendosi di sistemi di visione notturna, effettuava, in qualità di Augmented Crew Member, tutte le procedure necessarie per il rientro presso la base negli Emirati Arabi Uniti. Proprio durante la delicatissima fase di salita a bassa velocità, successiva al decollo, il velivolo veniva fatto oggetto di tiro da parte di una batteria di artiglieria antiaerea. con professionale autocontrollo, dopo essersi accertato del corretto funzionamento del sistema di autodifesa del velivolo, garantiva l'immediata comunicazione degli avvenimenti ancora in corso agli enti di controllo, nel tentativo di ottenere un pronto intervento della difesa alleata.

Assicurando il necessario supporto per il completamento in sicurezza della missione, ha messo in evidenza il suo coraggio e sprezzo del pericolo, dimostrando di possedere notevoli capacità professionali, grandissimo senso del dovere e notevoli virtù militari. Con le sue azioni dava lustro alla 46° brigata aerea ed alla F.A..». — Aeroporto di Baghdad (Iraq), 21 aprile 2004.

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 4/2008 datato 30 dicembre 2008, al 1° m.llo eq. volo o.b. Francesco Tosi, nato il 14 marzo 1960 a Perugia, è stata concessa la medaglia di bronzo al valore aeronautico, con la conseguente motivazione:

«Load master di un velivolo C130J impiegato nel teatro operativo dell'Iraq, nell'ambito dell'operazone «Antica Babilonia», comandato ad effettuare una missione presso la città di Baghdad, si trovava impossibilitato ad effettuare un decollo durante l'arco diurno della giornata. dopo avere valutato, con il capo equipaggio, la minaccia ed il rischio che un decollo oramai comportava, avvalendosi di sistemi di visione notturna, effettuava, in qualità di Load Master, tutte le procedure previste per il rientro presso la base negli Emirati Arabi Uniti. Proprio durante la delicatissima fase di salita a bassa velocità, successiva al decollo, il velivolo veniva fatto oggetto di tiro da parte di una batteria di artiglieria antiaerea. Spostandosi prontamente sul lato da cui proveniva il fuoco nemico, manteneva costantemente il contatto visivo con la minaccia, fornendo un vitale aggiornamento della situazione tattica. Con il suo coraggioso sostegno, assicurava il compimento della missione, dimostrando grandi capacità professionali ed elevatissimo senso del dovere. Con le sue azioni dava lustro alla 46° brigata aerea ed alla F.A.». — Aeroporto di Baghdad (Iraq), 21 aprile 2004.
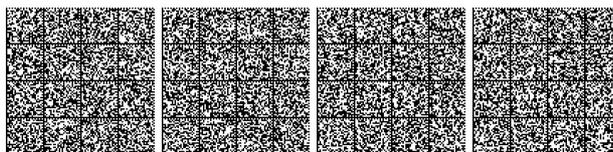
Con decreto del Presidente della Repubblica n. 5/2008 datato 30 dicembre 2008, al 1° m.llo eq. volo o.b. Oberdan Castagna, nato l'11 novembre 1960 a Cisterna di Latina (Latina), è stata concessa la medaglia di bronzo al valore aeronautico, con la conseguente motivazione:

«Load Master di un veivolo C130J impiegato nel teatro operativo dell'Iraq, nell'ambito dell'operazione «Antica Babilonia», comandato ad effettuare una missione presso la città di Baghdad, si trovava impossibilitato ad effettuare un decollo durante l'arco diurno della giornata. Dopo avere valutato, con il capo equipaggio, la minaccia ed il rischio che un decollo oramai comportava, avvalendosi di sistemi di visione notturna, effettuava, il qualità di Load master, tutte le procedure necessarie per il rientro presso la base negli Emirati Arabi. Proprio durante la delicatissima fase di salita a bassa velocità, successiva al decollo, il velivolo veniva fatto oggetto di tiro da parte di una batteria di artiglieria antiaerea. Mantenendo in vista il fuoco nemico, indicava al capo equipaggio una direzione di volo non pericolosa verso cui volare. Con coraggio e sprezzo del pericolo ha coaudiuvato l'equipaggio nel portare a termine la missione, dimostrando elevata professionalità e notevoli virtù militari. Con le sue azioni dava lustro alla 46° brigata aerea ed alla F.A.». — Aeroporto di Baghdad (Iraq), 21 aprile 2004.

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 6/2008 datato 30 dicembre 2008, al 1° m.llo eq. volo o.b. Paolo Santi, nato l'8 ottobre 1966 a Roma, è stata concessa la medaglia di bronzo al valore aeronautico, con la conseguente motivazione:

«Load Master di un veivolo C130J impiegato nel teatro operativo dell'Iraq, nell'ambito dell'operazione «Antica Babilonia», comandato ad effettuare la missione presso la città di Baghdad, si trovava impossibilitato ad effettuare un decollo durante l'arco diurno della giornata. dopo avere valutato, con il capo equipaggio, la minaccia ed il rischio che un decollo oramai comportava, avvalendosi di sistemi di visione notturna, effettuava, in qualità di Load Master, tutte le procedure necessarie per il rientro presso la base negli Emirati Arabi Uniti. Proprio durante la delicatissima fase di salita a bassa velocità, successiva al decollo, il velivolo veniva fatto oggetto di tiro da parte di una batteria di artiglieria antiaerea. Avvistato il fuoco nemico, avvisava prontamente il capo equipaggio e si prestava immediatamente a controllare l'incolumità dei passeggeri presenti nel vano di carico. Manteneva informato costantemente l'equipaggio sulla situazione di carico e aiutava al proseguo in sicurezza della missione, mettendo in luce un profondo senso del dovere ed estremo coraggio. Con le sue azioni dava lustro alla 46° brigata aerea ed alla F.A..» — Aeroporto di Baghdad (Iraq), 21 aprile 2004.

09A01547

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera adottata in data 6 ottobre 2007 dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali.

Con ministeriale 24/IX/0001391/RAG-L-45 del 27 gennaio 2009 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dal Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza ragionieri e periti commerciali in data 6 ottobre 2007, relativamente alle modifiche al Regolamento di esecuzione ed in particolare quelle relative all'art. 64, all'art. 68 e all'art. 69 ove è prevista l'introduzione di un ulteriore comma 5.

09A01570

Approvazione della delibera n. 130/08/ASS. adottata in data 9 settembre 2008 dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti.

Con ministeriale n. 24/IX/0001382/COM-L-78 del 27 gennaio 2009, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 130/08/Ass., adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 9 settembre 2008, concernente la fissazione dei limiti reddituali per l'accesso alle borse di studio a favore dei figli dei dottori commercialisti.

09A01571

Approvazione della delibera n. 7 adottata in data 20 novembre 2008 dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti.

Con ministeriale n. 24/IX/0001402/FAR-L-65 del 27 gennaio 2009 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 7, assunta dal Consiglio nazionale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (ENPAF) in data 20 novembre 2008, con la quale è stato disposto l'adeguamento del 3%, dal 1° gennaio 2009, degli importi dei trattamenti di pensione maturati fino all'anno stesso; degli importi di cui all'art. 7, comma 1, lettere *a)* e *b)* del Regolamento di previdenza e assistenza della Fondazione nonché degli importi di cui all'art. 7, commi 3 e 5 del medesimo Regolamento, importi utili ai fini del computo delle pensioni.

09A01572

Approvazione della delibera n. 3/2008 adottata in data 27 maggio 2008 dalla Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti.

Preso atto del riscontro di adempimento di cui alla delibera n. 8/2008 adottata dal Comitato dei delegati della cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti nella seduta del 25 novembre 2008, si dà conto che con ministeriale n. 24/IX/0016831/GEO-L-71 del 7 novembre 2008, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze è stata approvata – con esclusione dell'art. 33 – la delibera n. 3/2008 adottata dal Comitato dei delegati della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 27 maggio 2008, concernente modifiche al Regolamento di attuazione delle attività di previdenza ed assistenza.

09A01573
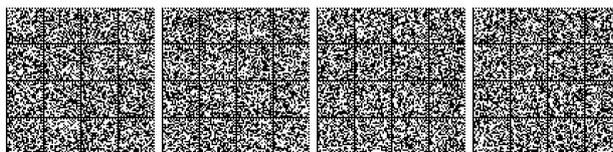
Approvazione della delibera n. 208/2008 adottata in data 11 novembre 2008 dalla Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti.

Con ministeriale n. 24/IX/0001393/GEO-L-72 del 27 gennaio 2009 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 208/2008 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 11 novembre 2008, con la quale si è inteso fissare, per l'anno 2009, i contributi obbligatori minimi tenendo conto delle modifiche regolamentari in vigore dal 1° gennaio 2007, ed individuare, altresì, per l'anno 2009, il coefficiente di rivalutazione dei trattamenti pensionistici e degli scaglioni di reddito ai fini della liquidazione delle pensioni.

09A01574

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Annullamento della determinazione 4 novembre 2008 relativa al medicinale per uso umano «Exocin»

Il provvedimento di Variazione di tipo IA.15a «Presentazione di un certificato di idoneità della Farmacopea europea nuovo o aggiornato relativo ad un principio attivo o ad un materiale di partenza/intermedio/reagente del processo di produzione del principio attivo da parte di un produttore attualmente approvato» relativo alla specialità medicinale per uso umano Exocin, Titolare A.I.C. Allergan S.p.a. – Roma – codice fiscale n. 00431030584, codici confezione: «0,3% unguento oftalmico» tubo 3,5g – A.I.C. n. 027234020; «0,3% collirio, soluzione» 1 flacone da 10 ml – A.I.C. n. 027234032 - modifica apportata ai sensi dell' art. 35, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m., secondo i termini previsti dalla determina A.I.F.A. del 4 novembre 2008, articoli 1, 2, 3, pubblicato dalla ditta in data 20 dicembre 2008 nella *Gazzetta Ufficiale* Parte II n. 150, è annullato ai sensi dell' art. 4 della determina A.I.F.A. del 4 novembre 2008, per la mancata presentazione, in formato originale, del certificato di conformità alle GMP dell'officina di produzione di principio attivo rilasciato dalle autorità competenti di uno stato dell'EEA.

09A01461

BANCA D'ITALIA

Chiusura dell'amministrazione straordinaria della «Banca di Credito e Risparmio di Romagna Società per Azioni», in Forlì.

Si comunica che in data 19 dicembre 2008 l'amministrazione straordinaria della «Banca di Credito e Risparmio di Romagna Società per Azioni», con sede nel comune di Forlì, disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 29 febbraio 2008, ha avuto termine a seguito della ricostituzione degli organi aziendali da parte dell'Assemblea dei soci e della restituzione della Banca alla gestione ordinaria.

09A01548

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-039) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
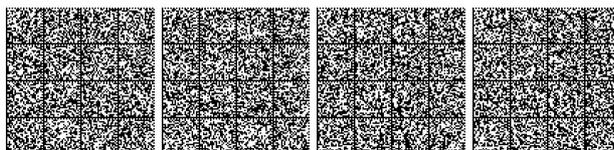
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

€ 1,00